



OSSPC

Requisiti minimi
per i programmi di
cambiamento per
gli autori della
violenza nelle
relazioni intime

The Other Side of the Story
PERPETRATORS IN CHANGE



Questo progetto è co-finanziato dal
programma dell'Unione Europea
Diritti, uguaglianza e cittadinanza



OSSPC

The Other Side of the Story: Perpetrators in change

Requisiti minimi per i programmi di cambiamento comportamentale per autori

Manuale

Questo documento è il risultato del terzo pacchetto di lavoro “Programma per i professionisti per l’intervento con gli autori” nell’ambito del progetto europeo “**The Other Side Of The Story: Perpetrators in change**” (REC-RDAP-GBV-AG-2019 - 881684)

Redatto da:

Silvia Amazzone, Letizia Baroncelli, Rossano Bisciglia, Stella Cutini, Mario De Maglie,
Jane Healy, Regina Kalodiki, Kostantina-Androniki Kostami, Jade Levell, Sophia
Metti, Iro Michael, Alessandra Pauncz, Ioanna Petridou, Sofia Thanasoula

Attività coordinate da: **Centro Ascolto Uomini Maltrattanti Firenze**

Disclaimer

Il contenuto di questa presentazione rappresenta solo il punto di vista degli autori ed è di loro esclusiva responsabilità. La Commissione Europea non si assume alcuna responsabilità per l'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni in esso contenute.

Dicembre 2021



Il presente documento è stato realizzato con il sostegno finanziario del programma dell'Unione Europea per i diritti, l'uguaglianza e la cittadinanza (2014-2020)



The Other Side of the Story
PERPETRATORS IN CHANGE

Coordinamento:

- Association For The Prevention and Handling Of Violence In The Family (APHVF/SPAVO)

Organizzazioni partner:

- Bournemouth University (BU)
- C.A.M Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus (C.A.M)
- Union of Women Associations of Heraklion (UWAH)
- Simeio Evropaikis Gnosis Make (EKS)
- Directia de Asistentă Social Si Medicală (DASM)



Sommario

1. Principi per il lavoro con la violenza domestica	6
1.1 A chi sono rivolte le linee guida:	7
1.2 Informazioni sulla partnership OSSPC	7
1.2.1 Obiettivi del Consorzio OSSPC	7
1.2.2 L'idea alla base del progetto "The Other Side of the Story: Perpetrators in change"	8
1.3 Che cos'è la violenza domestica?	11
1.4 Contesto sociale e culturale della violenza domestica	11
1.4.1 La Convenzione di Istanbul	11
1.4.2 Programmi per autori	14
1.5 Statistiche	15
1.5.1 Indice sull'uguaglianza di genere	16
1.5.2 Statistiche sulla prevalenza della violenza domestica nei paesi del partenariato OSSPC	17
1.6 Modello di intervento (modello ecologico)	20
1.6.1 Il modello ecologico	20
1.6.2 Risposta coordinata della comunità	23
2. Principi di lavoro con gli uomini autori	24
2.1 La nascita dei programmi per uomini autori: dagli Stati Uniti all'Europa	24
2.2 La definizione degli standard di qualità per lo sviluppo dei programmi per uomini autori di violenza in Europa	26
2.3 Mission dei programmi per maltrattanti	27
2.4 Visione Teorica dei Programmi di cambiamento per uomini autori	28
2.5 Le prassi che garantiscono la sicurezza dei programmi per uomini autori	29
2.6. Interventi di Rete	31
2.6.1. Politica di protezione dell'infanzia nel programma di intervento bambini	31
2.6.2 Collaborazioni con gli altri servizi e i centri antiviolenza	31
2.7 Contatto e servizi per le vittime all'interno dei programmi per autori	31
2.8 Approcci e atteggiamenti nel lavoro con gli uomini	33
2.8.1 L'arrivo dell'uomo al Centro	33
2.8.2 La fase della Valutazione Individuale	35
2.8.3 La Motivazione al Cambiamento	36
2.8.4 Assunzione di Responsabilità	40
2.8.5 Strumenti operativi per interventi con gli autori	42
2.8.7 Valutazione del rischio di recidiva	48
2.8.8 Competenze del personale	51
2.8.9 Assicurazione e valutazione della qualità	52
2.9 I Servizi della Rete dove possono essere identificati gli autori?	52
2.9.1 Come esplorare e rilevare la violenza	54
2.9.2 I vissuti dell'operatore/operatrice	55
2.9.3 L'invio dell'uomo autore di violenza ai PP	56
3. Principi di lavoro con le vittime nei programmi per autori	58
3.1 Linee guida sui requisiti minimi	58
3.1.1 Principi generali	59
3.1.2 Requisiti minimi proposti	59
3.2 Dove dovrebbe avvenire l'identificazione delle vittime?	67
3.3 Valutazione	69

3.4 Valutazione dei rischi.....	71
3.5 Competenze del personale	76
3.6 Garanzia e valutazione della qualità	77
4. Tutela dei minori nei programmi per autori.....	84
4.1. Politiche di tutela dei minori.....	84
4.1.1 Principi generali	84
4.1.2 Codice di condotta per le organizzazioni che offrono programmi per autori	86
4.1.3. Requisiti per la tutela dei minori	86
4.2 Quadro giuridico.....	87
4.3 Considerazioni sulla tutela dei minori nei programmi per autori	93
4.3.1. Sicurezza, permanenza e benessere dei minori maltrattati e abbandonati	93
4.3.2. Valutazione del rischio.....	94
4.3.3. Pianificazione della sicurezza.....	95
4.3.4. Gestione dei casi.....	97
4.3.5. Problematiche da tenere in considerazione nell'integrare politiche di tutela dei minori nei programmi per autori e nella valutazione	97
4.3.6 Programmi di intervento per autori minori	101
4.3.7 Chiusura del caso	102
5. Reti multidisciplinari nei programmi per autori.....	104
5.1 Il lavoro di rete	104
5.1.1 Invii	107
5.1.2 Protocolli e convenzioni	110
5.2 Raccomandazioni per gli assistenti sociali	115
5.3 Raccomandazioni per i servizi sanitari.....	118
5.4 Raccomandazioni per il sistema giudiziario penale.....	121
ALLEGATO 1	127
ALLEGATO 2	131
ALLEGATO 3	135
ALLEGATO 4	138
ALLEGATO 5	140
BIBLIOGRAFIA	143

1. Principi per il lavoro con la violenza domestica

Introduzione

Lo scopo del progetto “The Other Side of the Story: Perpetrators in Change” (OSSPC) è prevenire la violenza domestica e cambiare i modelli comportamentali violenti e abusivi. Ci proponiamo di raggiungere questi obiettivi incrementando le capacità di rilevazione della violenza degli operatori di prima linea (come voi), i quali indirizzeranno ulteriormente gli uomini autori di violenza domestica ad adottare comportamenti non abusivi e a comprendere l'impatto della violenza domestica su di loro, la loro famiglia e comunità.

Nell'ambito del progetto:

- È stato analizzato il lavoro che viene svolto attualmente a Cipro, nel Regno Unito, in Italia, Grecia e Romania per stimare la portata del problema e identificare le necessità nell'ambito di un intervento di natura non penale.
- Sono state formulate raccomandazioni politiche sottolineando la necessità di inserire nuove pratiche nei programmi per autori.
- Abbiamo sviluppato la presente formazione al fine di migliorare le capacità degli operatori di prima linea e la loro comprensione delle dinamiche che portano gli autori a commettere violenza.

- Sono state preparate strategie regionali per fornire una risposta integrata da parte di tutti gli enti coinvolti ai casi di violenza domestica.
- Sono stati sviluppati protocolli di collaborazione tra enti governativi e di comunità con particolare attenzione a una risposta collaborativa e coerente per prevenire ulteriori violenze.
- È stata promossa la sensibilizzazione a una maggiore consapevolezza e comprensione tra i responsabili politici, i professionisti e la società sull'importanza di sviluppare interventi non penali per ridurre la violenza domestica.

1.1 A chi sono rivolte le linee guida:

Queste linee guida sono rivolte ai professionisti che lavorano con le vittime o con gli autori di tutti gli atti di violenza domestica, nonché a quelli incaricati di fornire interventi preventivi e programmi di trattamento.

1.2 Informazioni sulla partnership OSSPC

1.2.1 Obiettivi del Consorzio OSSPC

Lo scopo del progetto OSSPC è prevenire la violenza domestica e cambiare modelli comportamentali violenti, incrementando le capacità di rilevazione della violenza degli operatori di prima linea, i quali indirizzeranno ulteriormente gli uomini autori di violenza domestica ad adottare comportamenti non abusivi nelle loro relazioni interpersonali e a comprendere l'impatto della violenza domestica su di loro, la loro famiglia e comunità.

OSSPC si propone di raggiungere gli obiettivi sopra indicati attraverso le seguenti attività:

- Indagando, mappando e analizzare comparativamente il lavoro in corso con gli autori a Cipro, nel Regno Unito, in Italia, Grecia e Romania; stimando la portata del problema; fornire una valutazione dei bisogni e un programma raccomandato per i professionisti affinché possano lavorare con gli autori con interventi di natura non penale
- Formulando raccomandazioni politiche sui bisogni e l'importanza di sviluppare programmi per autori sotto forma di intervento non penale; sottolineando la necessità di intraprendere un cambiamento sistemico per incorporare nuove pratiche

- Sviluppando e fornendo un programma congiunto di rafforzamento delle capacità (capacity building) rivolto agli operatori di prima linea che si occupano di vittime di violenza domestica e aumentare la loro capacità e comprensione delle dinamiche che portano gli autori a commettere violenza
- Preparando strategie regionali per una risposta integrata agli incidenti di violenza domestica come strumento per promuovere una risposta di collaborazione tra gli enti
- Sviluppando protocolli di collaborazione tra enti governativi e di comunità con particolare attenzione a una risposta di servizio collaborativa e coerente che aumenti la sicurezza, riduca i rischi e aiuti a prevenire ulteriori violenze nella comunità
- Sensibilizzando verso una maggiore consapevolezza e comprensione tra i responsabili politici, i professionisti e la società sull'importanza di sviluppare programmi per autori di violenza domestica sotto forma di interventi non penali per ridurre la violenza domestica.

1.2.2 L'idea alla base del progetto "The Other Side of the Story: Perpetrators in change"

Questo rapporto fa parte di uno studio più ampio tra partner europei sull'efficacia degli interventi con autori di violenza domestica. La Convenzione del Consiglio d'Europa ("Convenzione di Istanbul") sottolinea l'importanza delle misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei modelli di comportamento sociale e culturale degli uomini al fine di eliminare pregiudizi, abitudini, tradizioni e altre pratiche che si basano sui concetti dell'inferiorità delle donne o sui ruoli stereotipati di genere per donne e uomini. La Convenzione raccomanda inoltre di migliorare la formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime e degli autori di tutti i tipi di atti di violenza, nonché degli interventi di prevenzione e dei programmi di trattamento. Fin'ora gli interventi si sono concentrati sulle vittime e, nonostante l'aumento di servizi di supporto per le vittime sia da considerarsi come un elemento positivo, gli interventi con gli autori di violenza domestica hanno ricevuto scarsa attenzione da parte delle organizzazioni governative, non governative e accademiche e non sono stati parte integrante del sistema di lotta alla violenza. Sebbene i programmi per autori di violenza domestica rimangano una parte cruciale nell'ambito della sicurezza delle vittime e della risposta coordinata della comunità, questi hanno ricevuto una quantità inferiore di finanziamenti e minore attenzione da parte delle autorità rispetto ad altri aspetti del sistema di violenza domestica e la maggior parte dei Paesi UE hanno optato per la soluzione di intervenire con gli autori attraverso il sistema giudiziario penale. Il successo dei programmi per autori è stato precedentemente dimostrato in programmi come il progetto tedesco "Standards for work with perpetrators", condotto tra il 2007 e il 2014 e promosso dall'EIGE.

È pertanto di fondamentale importanza per i paesi partecipanti sviluppare e/o migliorare la capacità degli operatori di prima linea di fornire programmi di intervento agli uomini autori di violenza di genere attraverso lo sviluppo di metodologie di rafforzamento delle capacità e materiale di formazione. Altrettanto importante sarà rafforzare la cooperazione tra enti per aumentare lo scambio di informazioni e strumenti tra i livelli europeo/nazionale/regionale/locale sulla violenza di genere per sviluppare protocolli di cooperazione nell'ambito della violenza domestica e programmi di intervento con gli autori. Questo progetto si basa sui risultati resi disponibili dai rapporti nazionali riguardanti la fornitura di interventi per gli autori di violenza e abusi domestici in tutta l'UE e le raccomandazioni fornite sul sito web Daphne II Work with Perpetrators (WWP) Project.

Glossario

CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)	Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne
CCR (Coordinated Community Response)	Risposta coordinata della comunità
CDVP (Community Domestic Violence Programme)	Programma di comunità contro la violenza domestica
CJS (Criminal Justice System)	Sistema giudiziario penale
CPS (Crime Prosecution Service)	Procura penale
Violenza domestica	Violenza fisica, psicologica e/o sessuale da parte del proprio (ex) partner. Include controllo coercitivo, isolamento, stalking, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, crimini d'onore e omicidio domestico (EVAW, 2020).

DVPP (Domestic Violence Perpetrator Programmes)	Programmi/gruppi/trattamenti per individui che agiscono o hanno agito violenza in passato.
DVA (Domestic Violence and Abuse)	Violenza domestica
MGF	Mutilazioni genitali femminili
Indagine FRA	Indagine si concentrata sulle esperienze delle vittime/sopravvissute di diverse forme di violenza di genere
Punteggio dell'indice sull'uguaglianza di genere	Nel caso della violenza, più alto è il punteggio, più grave è il fenomeno della violenza contro le donne in un paese. Fornisce un indicatore del contesto più ampio della parità di genere al di là del fattore violenza.
IPV (Intimate Partner violence)	Violenza del partner intimo
Reati multipli	Reati che si sono verificati ripetutamente con la stessa vittima/sopravvissuta
ONS (Office of National Statistics) - Regno Unito	Ufficio di statistica nazionale
OSSPC	The Other Side of the Story: Perpetrators in change
PP (Perpetrators Programs)	Programmi per autori
Autori	Individui che hanno agito uno o più atti di violenza domestica contro la propria partner o più partner attualmente o in passato
Reati seriali	Reati che si sono verificati con più di una vittima/sopravvissuta.
Sopravvissute	
Vittime	termine usato alternativamente a “sopravvissute” ai fini di questo rapporto, coloro che sono stati sottoposte a violenza domestica
VAWG (Violence Against Women and Girls)	Violenza agita contro donne e bambine
OMS	Organizzazione mondiale della sanità

1.3 Che cos'è la violenza domestica?

Nell'ordinamento giuridico dei diversi Paesi europei esistono diverse definizioni di violenza domestica. La definizione di violenza domestica delle Nazioni Unite è la seguente:

Abuso domestico, chiamato anche "violenza domestica" o "violenza da parte di un partner intimo", possono essere definiti come un modello di comportamento che viene utilizzato in qualsiasi relazione per acquisire o mantenere il potere e il controllo su un partner intimo. Per maltrattamento si intendono azioni fisiche, sessuali, emotive, economiche o psicologiche o minacce di azioni che influenzano un'altra persona. Include qualsiasi comportamento che spaventa, intimidisce, terrorizza, manipola, fa del male, umilia, incolpa, causa infortuni o altre ferite fisiche a un individuo. Gli incidenti sono raramente isolati e di solito la loro frequenza e gravità va aumentando. L'abuso domestico può culminare in gravi lesioni fisiche o morte.

Può verificarsi all'interno di relazioni di diversi tipi, comprese le coppie sposate, conviventi o frequentanti. Alcune definizioni, come la definizione del Regno Unito, sottolineano anche che la violenza domestica può verificarsi anche all'interno delle famiglie allargate. La violenza domestica colpisce persone di qualunque estrazione socioeconomica e livello di istruzione. Chiunque può essere vittima di violenza domestica, indipendentemente da fattori quali età, razza, genere, orientamento sessuale, fede religiosa o classe sociale. Le vittime di abusi domestici possono includere anche figli, altri parenti o qualsiasi altro membro della famiglia. L'abuso domestico si manifesta tipicamente come un modello di comportamento abusivo nei confronti di un partner intimo durante gli appuntamenti o nella relazione familiare in cui l'aggressore esercita potere e controllo sulla vittima.

1.4 Contesto sociale e culturale della violenza domestica

1.4.1 La Convenzione di Istanbul

Le Nazioni Unite (ONU) sono attive nel campo della violenza contro le donne dal 1967, anno dell'adozione da parte dell'Assemblea Generale della Dichiarazione sull'eliminazione della discriminazione contro le donne, che poi divenne la CEDAW, la Convenzione sull'Eliminazione di

tutte le forme di discriminazione contro le donne, entrata in vigore come trattato internazionale il 3 settembre 1981. Per quanto riguarda l'Unione Europea, Consiglio d'Europa ha adottato diversi strumenti per combattere la violenza contro le donne, come la Raccomandazione REC(2002)5 e una Convenzione sulla tratta di esseri umani. La Convenzione di Istanbul è stato il primo trattato a stabilire requisiti minimi sulla criminalizzazione della violenza contro le donne. A livello dell'UE sono state intraprese diverse azioni. Le direttive contro la tratta di esseri umani, sui diritti delle vittime e l'ordine di protezione europeo sono applicabili alle vittime di violenza contro le donne. Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno adottato risoluzioni, conclusioni e strategie sull'argomento. Tuttavia, sia il Consiglio che il Parlamento hanno esortato la Commissione ad adottare ulteriori misure per combattere la violenza contro le donne (Parlamento europeo, 2011). Ogni paese ha poi stilato un rapporto specifico contenente lo schema dettagliato della legislazione adottata a livello nazionale.

La principale strategia paneuropea che ha guidato le risposte dei vari paesi alla violenza domestica è la Convenzione di Istanbul. La Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, 2011), è stato il primo strumento giuridicamente vincolante a fornire un quadro completo di prevenzione, protezione, perseguimento e sostegno alla lotta alla violenza di genere contro le donne. La Convenzione indica gli atti da criminalizzare e, nell'ambito dell'esercizio delle Politiche Pubbliche, la necessità di intervenire sui piani della prevenzione, della protezione e del sostegno alle vittime della violenza domestica e alle persone che ne sono testimoni, includendo anche interventi per la riabilitazione dei maltrattanti. La riabilitazione deve essere preceduta da una valutazione dei rischi approfondita per poter identificare e facilitare il trattamento e il recupero dell'autore ed evitare recidive.

La Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, 2011), è stato il primo strumento giuridicamente vincolante a fornire un quadro completo di prevenzione, protezione, perseguimento e sostegno alla lotta alla violenza di genere contro le donne. La convenzione sottolinea la natura di genere della violenza contro le donne o della "violenza di genere" perché comprende forme di violenza che sono dirette contro le donne in quanto tali e/o che colpiscono le donne in modo sproporzionato. Questo è anche il motivo la violenza contro le donne e la violenza domestica non possono essere affrontate

senza considerare le questioni di uguaglianza di genere. La Convenzione di Istanbul mira a promuovere, attraverso il settore dell'istruzione, i valori dell'uguaglianza di genere, il rispetto reciproco e la non violenza nelle relazioni interpersonali, i ruoli di genere non stereotipati, il diritto all'integrità personale e alla consapevolezza sulla violenza di genere e la necessità di contrastarla (articolo 14). La convenzione si concentra particolarmente sulla natura strutturale di tale violenza, che è sia una causa che una conseguenza di rapporti di potere sbilanciati tra donne e uomini e che limita il pieno avanzamento delle donne (Consiglio d'Europa).

La Convenzione delinea una serie di atti da criminalizzare nei paesi membri, tra cui la violenza domestica (fisica e psicologica), la violenza sessuale (incluso lo stupro), nonché molestie sessuali e atti non consensuali di natura sessuale, tra cui stalking, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato, sterilizzazione forzata e crimini d'onore. La Convenzione indica, nell'ambito dell'esercizio delle Politiche Pubbliche, la necessità di intervenire sui piani della prevenzione, della protezione e del sostegno alle vittime della violenza domestica, includendo anche, interventi sul versante della violenza assistita subita dai minori nonché sul tema della riabilitazione dei maltrattanti. In particolare, la Convenzione di Istanbul evidenzia come il recupero dei maltrattanti sia uno strumento fondamentale nell'ambito delle iniziative e delle azioni di contrasto alla violenza di genere. Il recupero deve essere preceduto da una valutazione dei rischi approfondita per poter identificare e facilitare il trattamento e la ripresa dell'autore ed evitare recidive (in base a quanto viene deliberato nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne del 1993, nel Consiglio d'Europa Rec 5 del 2005, nella Risoluzione del Parlamento Europeo 4/4/11 sulle priorità e definizione di un nuovo quadro in materia di lotta alla violenza alle donne al punto 24 e nella Convenzione di Istanbul, all'articolo 16, ai punti 1,2 e 3).

La Convenzione di Istanbul è stata firmata da tutti i partner del progetto OSSPC; tuttavia, il Regno Unito rimane l'unico paese della partnership che non l'ha ratificata (Tabella 1). Sebbene il governo del Regno Unito abbia introdotto un nuovo disegno di legge sulla violenza domestica che dovrebbe garantire che il Regno Unito soddisfi la maggior parte dei requisiti della Convenzione di Istanbul, senza la ratifica i requisiti non sono giuridicamente vincolanti.

Tabella 1 - Posizione dei Paesi partner in relazione la Convenzione di Istanbul

	Firmata	Ratificata	Entrata in vigore
Cipro	16/06/2015	10/11/2017	01/03/2018
Grecia	11/05/2011	18/06/2018	01/10/2018
Italia	27/09/2012	10/09/2013	01/08/2014
Romania	27/06/2014	23/05/2016	01/09/2016
Regno Unito	08/06/2012	-	-

(Consiglio d'Europa, 2020)

1.4.2 Programmi per autori

I programmi per autori sono elementi importanti per un approccio integrato e globale alla prevenzione e alla lotta alla violenza contro le donne. Vi sono molte differenze tra i programmi per autori nei diversi paesi europei e ciò è dovuto alle differenze a livello legislativo ed economico, ma anche ai diversi modelli sociali, politici e culturali. Inoltre, le conoscenze riguardo a queste differenze tra paesi europei sono scarsamente sistematizzate. Uno degli obiettivi di questo progetto è, pertanto, ottenere una conoscenza di base ben fondata sulla natura di questo fenomeno e sul suo stato attuale nei paesi partecipanti (Cipro, Regno Unito, Italia, Grecia e Romania).

In Romania non esistono ancora misure coordinate per quanto riguarda il lavoro con gli autori. Nel gennaio 2017, il governo rumeno ha rifiutato il finanziamento dei “programmi nazionali di interesse” che erano stati progettati per combattere la violenza contro le donne, includendo anche finanziamenti per i centri per il lavoro con gli autori, a causa della mancanza di fondi. È stato inoltre rilevato un livello inadeguato di formazione all'interno di tutti gli enti e istituzioni coinvolti nella lotta alla violenza di genere, compresi quelli dei settori della sicurezza, istruzione, sanità e magistratura (European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence, National Report 2017 Romania).

Secondo il rapporto nazionale sulla situazione a Cipro, esiste solo un'organizzazione che fornisce programmi di prevenzione (European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence, National Report 2016 Cyprus), il che evidenzia la necessità di promuovere ulteriori ricerche incentrate sugli autori di violenza domestica, formare psicoterapeuti in grado di lavorare con gli

autori di violenza domestica e sensibilizzare sulla questione del trattamento degli autori. In Grecia, invece, al personale della linea di assistenza statale, dei centri di consulenza e dei rifugi non è richiesto di essere specializzato nel lavoro con la violenza domestica, e la formazione che riceve sul posto di lavoro è principalmente teorica in quanto non esistono programmi per autori (European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence, National Report 2016 Greece).

In Italia, la legge 119/14 emanata nel 2016 riconosce, per la prima volta, l'importanza del lavoro con gli autori. La legislazione di questo paese stabilisce la creazione di un piano nazionale che includa programmi per autori e l'elaborazione di linee guida pertinenti (European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence, National Report 2016 Italy).

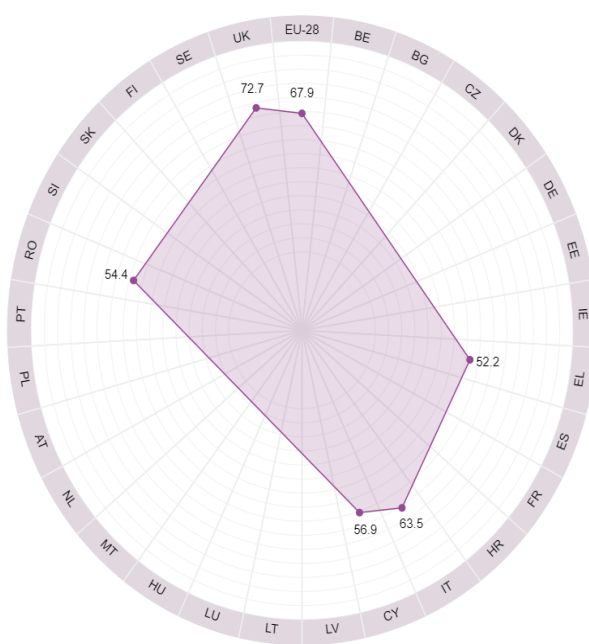
Per quanto riguarda il Regno Unito, sebbene esistano vari programmi per autori, in molte aree rurali non sono disponibili o molto ben sviluppati. Nel rapporto sulla situazione del Regno Unito, vengono inoltre sottolineate lacune nel concetto di prevenzione della violenza di genere e la necessità di condurre ulteriori ricerche sull'argomento. I dati più dettagliati sulla fornitura di programmi per autori possono essere consultati nei rapporti dei rispettivi paesi.

1.5 Statistiche

È stato rilevato che circa un quarto delle donne in Italia, Cipro e Grecia, quasi un terzo delle donne in Romania e quasi la metà delle donne nel Regno Unito hanno subito violenze fisiche e/o sessuali da parte del loro (ex) partner. Nel Regno Unito, in Romania, in Italia e a Cipro quasi la metà delle donne ha subito violenze psicologiche da parte di un partner, e in Grecia quasi un terzo delle donne. La violenza fisica, sessuale e psicologica è pertanto una preoccupazione significativa per molte donne. L'epidemia di COVID-19 ha inoltre causato un aumento dei casi di violenza domestica in tutto il mondo (UN Women, 2020).

1.5.1 Indice sull'uguaglianza di genere

Dal 2013 i dati sulla parità di genere in tutta l'UE sono stati raccolti nell'Indice sull'uguaglianza di genere. L'indice raccoglie un'ampia varietà di dati con l'obiettivo di tenere traccia dei progressi effettuati a livello legislativo e politico e le esperienze nell'ambito dell'uguaglianza di genere. I punteggi vengono calcolati per i settori del lavoro, della salute, del denaro, del potere, del tempo, della conoscenza, della violenza, nonché delle disuguaglianze intersezionali. L'indice è stato riconosciuto come uno strumento di misurazione affidabile in un audit del 2020 condotto dal Centro comune di ricerca della Commissione europea. Un punteggio elevato nell'indice dell'uguaglianza di genere significa che un paese è vicino al raggiungimento di una società paritaria tra i sessi.



European Institute for Gender Equality, Gender Equality Index 2019

Figura 1 Dati comparativi per paese: Punteggi dell'indice di uguaglianza di genere 2019

Per quanto riguarda la violenza, il punteggio dell'indice è calcolato dal più alto al più basso: più alto è il punteggio, più grave è il fenomeno della violenza contro le donne in un paese. Su una scala da 1 a 100, 1 rappresenta una situazione in cui la violenza è inesistente e 100 rappresenta una situazione in cui la violenza contro le donne è estremamente comune, molto grave e non rivelata. I paesi con i migliori risultati sono quindi quelli con i punteggi più bassi (Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, 2020). La Figura 1 mostra che il Regno Unito ha il punteggio più alto per la parità di genere complessiva rispetto ai paesi partner; tuttavia, la Tabella 2 mostra che il Regno Unito ha anche la più alta prevalenza di violenza nel punteggio dell'indice sulla violenza. La Grecia, d'altra parte, ha il punteggio di parità di genere più basso del consorzio (quindi il punteggio più basso in termini di

raggiungimento di una società paritaria), ma anche il risultato più basso per prevalenza di violenza. L'Indice sull'uguaglianza di genere è uno strumento utile perché fornisce un indicatore del contesto più ampio della parità di genere nei paesi del consorzio al di là del fattore violenza.

Tabella 2: Donne che hanno subito violenza fisica e/o sessuale da parte del proprio (ex) partner, o da qualsiasi altra persona dall'età di 15 anni (%). Fonte: (FRA, 2014)

%	Partner attuale	Ex partner	Non partner	Qualsiasi partner e/o non partner
UK	5	34	30	44
RO	14	30	14	30
IT	9	25	17	27
CY	6	24	12	22
EL (Grecia)	10	17	10	25

1.5.2 Statistiche sulla prevalenza della violenza domestica nei paesi del partenariato OSSPC

La principale fonte di dati contestuali sulla prevalenza di diversi aspetti della violenza di genere nei paesi partner proviene dall'indagine della FRA (2014). Abbiamo attinto ai risultati di questa indagine, in relazione ai paesi del consorzio di partenariato OSSPC. È importante notare che questa indagine si è concentrata sulle esperienze delle vittime/sopravvissute di diverse forme di violenza di genere e non esiste un'indagine equivalente in merito all'attuazione di violenze e maltrattamenti.

Tabella 3 Donne che hanno subito violenza fisica e/o sessuale nei 12 mesi precedenti l'intervista, per tipo di autore e Stato membro dell'UE (%) Fonte: (FRA, 2014)

%	Partner attuale	Ex partner	Qualsiasi partner (attuale e/o precedente)	Non partner	Qualsiasi partner e/o non partner
UK	2	4	5	5	8
RO	6	3	6	2	7
IT	5	5	6	4	7
CY	2	2	3	2	5
EL (Grecia)	5	3	6	2	7

Come si può osservare nella tabella 3, il Regno Unito presenta le cifre più alte per quanto riguarda le donne che hanno subito violenza fisica e/o sessuale da parte del proprio (ex) partner, o da qualsiasi altra persona dall'età di 15 anni (%), il doppio di quanto rilevato per la Romania. Tuttavia, se si considerano gli ultimi 12 mesi (tabella 4), sebbene il Regno Unito presenti ancora le cifre più alte, quelle della Romania risultano più allineate. Esistono diverse potenziali spiegazioni: la Romania potrebbe aver sviluppato migliori misurazioni di segnalazione e registrazione negli ultimi anni o potrebbe aver visto un aumento delle segnalazioni a seguito di un aumento diretto della violenza contro le donne. È necessario inoltre sollevare la questione di come viene intesa e definita la violenza: Fugate et al. (Fugate et al., 2005) suggeriscono che alcune donne segnalano solo quelle violenze che vanno oltre una certa soglia. Di conseguenza, è difficile trarre conclusioni sostanziali in quanto potrebbero esserci molteplici ragioni per le differenze nelle cifre, sia nel tempo che comparativamente.

Tabella 4: Donne che indicano che l'episodio più grave di violenza è stato denunciato alla polizia, per tipo di autore (%) Fonte: (FRA, 2014)

%	Violenza del partner	Violenza di altri
UK	25	26
RO	23	23
IT	19	18
CY	27	9
EL (Grecia)	14	17

La tabella 4 presenta i dati sul numero di casi di violenza che sono stati denunciati alla polizia e suggerisce che la maggior parte degli incidenti violenti non viene riferita alla polizia. Dai dati provenienti dai vari paesi si evince che la probabilità di coinvolgimento della polizia nei casi di violenza è simile sia per quella agita dai partner sia da altre persone, con l'eccezione di Cipro, dove sembra essere molto più probabile il coinvolgimento nei casi di violenza agita dal partner. Nel confronto tra i diversi paesi, il Regno Unito e Cipro mostrano le percentuali più alte di denuncia alla polizia, anche se comunque sono solo circa un quarto i casi di incidenti gravi denunciati.

Tabella 5 Donne che hanno subito violenza psicologica all'interno della relazione, per tipo di autore e Stato membro dell'UE (%) Fonte: (FRA, 2014)

%	Partner attuale	Ex partner	Qualsiasi partner (attuale e/o precedente)
UK	15	52	46
RO	30	45	39
IT	25	46	38
CY	27	50	39
EL (Grecia)	21	30	33

La tabella 6 presenta dati sulla violenza psicologica nei confronti delle donne e mostra che, ad eccezione della Grecia, circa la metà delle donne nell'indagine aveva subito violenze psicologiche e/o abusi da parte dell'ex partner. Rimangono dubbi sulla misura in cui le donne siano in grado di identificare e riconoscere la violenza psicologica, il che potrebbe spiegare alcune delle disparità tra i paesi del consorzio. La violenza psicologica resta comunque una preoccupazione significativa per le donne.

Tabella 6: Essere a conoscenza di campagne contro la violenza contro le donne (%)

%	Sì	No	Non lo so
UK	48	50	2
RO	55	40	5
IT	66	32	2
CY	60	35	5
EL (Grecia)	70	25	5

Dai dati riportati nella Tabella 6 si evince una certa disparità a livello di conoscenza riguardo alle campagne sulla violenza contro le donne all'interno dei paesi del consorzio. Il Regno Unito ha ottenuto il punteggio più basso con poco meno della metà della popolazione intervistata a conoscenza delle campagne sulla violenza contro le donne. Le persone intervistate negli altri paesi partner hanno mostrato una maggiore consapevolezza, con in testa la Grecia, con quasi 3 persone su 4 a conoscenza delle campagne antiviolenza contro donne e bambine.

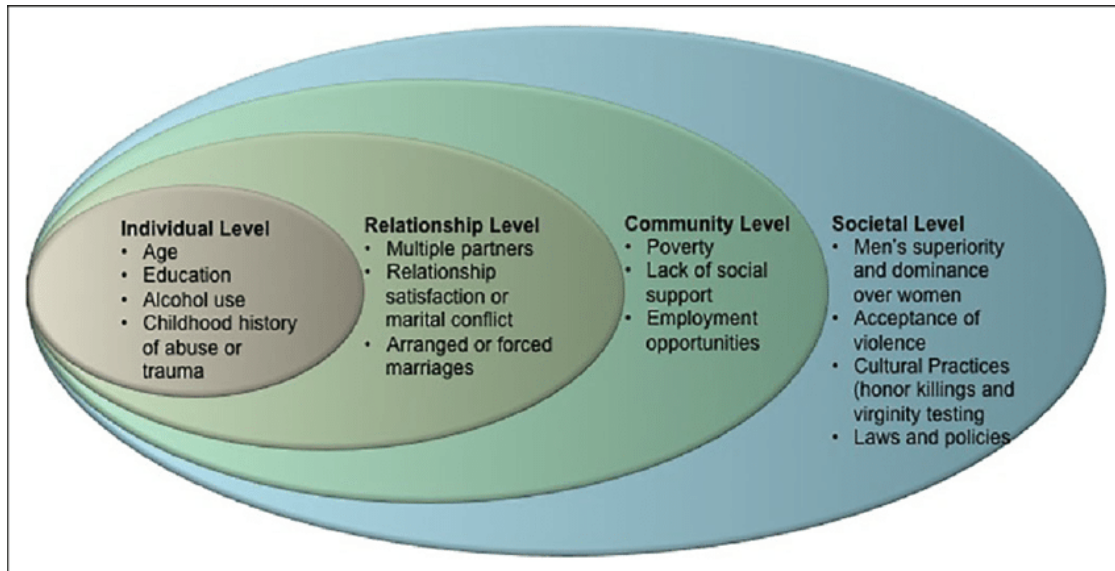
1.6 Modello di intervento (modello ecologico)

1.6.1 Il modello ecologico

Il modello ecologico per la salute pubblica si propone di esplorare i modi multidimensionali in cui i problemi influenzano una popolazione dai micro ai macro-livelli. Questo quadro considera la violenza interpersonale come il risultato dell'interazione tra diversi fattori su quattro livelli: l'individuo, la relazione, la comunità e la società. Secondo il modello ecologico l'interazione tra fattori ai diversi livelli ha la stessa importanza dei fattori di influenza all'interno di ognuno dei livelli. A livello individuale, la storia personale e altri fattori influenzano il comportamento degli individui e aumentano la loro probabilità di diventare vittime o autori di violenza. Anche i contesti comunitari in cui avvengono le relazioni sociali, come scuole, quartieri e luoghi di lavoro, influenzano la violenza. I fattori sociali contribuiscono a creare un clima in cui la violenza è incoraggiata o inibita. Questi includono politiche economiche e sociali che mantengono le disuguaglianze socioeconomiche tra le persone, la disponibilità di armi, e norme sociali e culturali come quelle relative al dominio maschile

sulle donne, il dominio dei genitori sui figli e le norme culturali che sostengono la violenza come metodo accettabile per risolvere i conflitti.

FONTE: (Tekkas Kerman & Betrus, 2020)



I risultati del progetto OSSPC rilevati utilizzando il modello ecologico:

Lacune ed esigenze nel lavoro con gli autori nei paesi del consorzio

Livello individuale (ontogenetico)		
Supporto pratico prontamente disponibile	Intervento precoce	
Livello interpersonale (micro)		
	Ricevere una risposta positiva alla rivelazione iniziale	Risposta efficace da parte delle forze dell’ordine e del sistema giudiziario penale
Livello istituzionale (meso)		
Formazione professionale/di comunità su violenza domestica	Formazione professionale Risposta coordinata della comunità alla violenza domestica	Sensibilizzazione/formazione della comunità Finanziamenti per servizi in tutte le regioni (rurali/urbane)
Livello della società (macro)		
Maggiore sensibilizzazione della comunità sui temi della violenza domestica	Messa in discussione degli assunti patriarcali e sessisti	

1.6.2 Risposta coordinata della comunità

Tutti i partner sostengono la necessità di una risposta coordinata della comunità negli interventi contro la violenza domestica. Tuttavia, vista la scarsità di finanziamenti e servizi nei territori, è impossibile assicurare una copertura uniforme. Pur avendo diverse raccomandazioni specifiche basate su priorità, legislazione, prassi e politiche locali, regionali e nazionali, tutti i paesi sono d'accordo nel raccomandare un approccio di risposta coordinata della comunità.

Uno dei motivi principali per cui gli interventi degli autori sono passati in secondo piano è che ci si è concentrati sulla gestione del rischio dal punto di vista della sicurezza delle vittime. Le reti di enti professionali devono coordinare azioni e procedure, disporre di personale adeguato in tutte le aree geografiche di competenza, avere accesso a formazione e risorse (per vittime, testimoni, famiglie e autori), migliorare la raccolta di dati statistici e provenienti dalla ricerca con un meccanismo di registrazione unificato, sensibilizzare l'opinione pubblica su indicatori, risposte e percorsi di riferimento per la violenza di genere, considerare le pratiche riparative, e mantenere il contatto con i responsabili delle decisioni politiche.

I partner hanno inoltre evidenziato la necessità di rafforzare la responsabilità dei principali soggetti coinvolti (insegnanti/educatori, medici, sacerdoti, polizia, assistenti sociali) nel riconoscere/identificare e riferire il prima possibile le situazioni di violenza domestica, rafforzando i protocolli di collaborazione tra istituzioni ed enti pubblici e privati (polizia, tribunale, servizi psichiatrici, servizi sociali, asili, rispetto degli ordini di protezione con il supporto di braccialetti elettronici). I partner del progetto OSSPC hanno sottolineato che per ridurre il fenomeno della violenza domestica e garantire l'adeguata tutela delle vittime sono necessari un cambio di paradigma e una formazione intensiva sui diritti umani per tutti gli operatori e professionisti degli enti coinvolti.

2. Principi di lavoro con gli uomini autori

Introduzione

Il seguente capitolo approfondirà aspetti sia teorici che operativi del lavoro che viene svolto con gli uomini autori di violenza nei programmi di cambiamento.

Il primo paragrafo presenta un breve excursus storico di come i programmi per autori dagli Stati Uniti hanno avuto una rapida proliferazione; nel secondo si definiscono gli standard di qualità per lo sviluppo dei programmi per uomini autori di violenza in Europa; nel terzo ed il quarto la mission e la visione teorica dei programmi per uomini autori; nel quinto verranno trattate le prassi che garantiscono la sicurezza dei programmi per uomini autori; nel sesto gli Interventi di Rete, nel settimo il contatto e servizi per le vittime all'interno dei programmi per autori; nell'ottavo paragrafo tratteremo gli Approcci e gli atteggiamenti nel lavoro con gli uomini autori, esplorando il processo di presa in carico ovvero: l'arrivo dell'uomo al Centro, la fase della Valutazione Individuale, i criteri di esclusione per la presa in carico, la Motivazione al Cambiamento, l'assunzione di Responsabilità, gli strumenti operativi per interventi con gli autori, la valutazione del rischio di recidiva, in cui si darà particolare attenzione allo strumento ODARA. Saranno indicate le competenze del personale e la valutazione della qualità di un programma per autori di violenza nelle relazioni affettive. Infine, gli ultimi paragrafi saranno dedicati all'identificazione degli uomini autori nei servizi della Rete e come procedere ad un invio ai PP.

2.1 La nascita dei programmi per uomini autori: dagli Stati Uniti all'Europa

L'interesse per questo argomento nasce nel contesto statunitense, negli stessi anni in cui nascono le prime case rifugio ed in cui si sviluppa una maggiore sensibilità e attenzione alla violenza sulle donne.

La prima casa rifugio per donne è sorta nel 1964 in California, mentre tredici anni dopo nel 1977 è nato a Boston, il primo programma volontario per uomini maltrattanti denominato *Emerge*. L'iniziativa nasceva dalla collaborazione di collettivi di uomini con gruppi di donne femministe che avevano come obiettivo di lavoro con gli uomini maltrattanti, l'interruzione della violenza. Il collettivo partecipava alle iniziative pubbliche promosse dalle donne, senza l'intenzione di competere all'acquisizione dei fondi per i loro progetti bensì, per migliorare e trovare risposte al problema del maltrattamento domestico. A partire da questa prima esperienza sono emersi altri programmi per maltrattanti negli Stati Uniti (Amend a Denver, Raven a St Louis, Duluth in Minnesota). Equipe di lavoro composte da professionisti come psicologi clinici, assistenti sociali e altri operatori sanitari e sociali si sono strutturate e raggruppate intorno al trattamento degli uomini autori, istituendosi nei Servizi come i Centri di salute mentale o i Servizi per le famiglie. Tra queste iniziative è nato il modello Duluth che rappresenta il primo tipo di intervento psicoeducativo di comunità indirizzato agli autori di violenza domestica ed articolato in una dimensione grupale. Questo programma noto anche come Domestic Abuse Intervention Project (DAIP), prevede la comunicazione e collaborazione tra i diversi settori della società civile ed i Servizi della Giustizia. Al modello Duluth si deve l'ideazione della "ruota del potere e del controllo" che sintetizza i comportamenti più comuni adottati dagli uomini maltrattanti, distinguendo tra le varie forme di violenza (es. economica, fisica, psicologica) (Pence, Paymar, 1993). La finalità principale dello strumento è quella di aiutare le donne a riconoscere i comportamenti abusanti. Essenziale, nei programmi trattamentali basati sul modello Duluth, è lo sradicamento dei pregiudizi, dei ruoli e delle credenze di genere che sostengono le gerarchie di potere tra uomini e donne e che provocano condotte lesive. Negli anni, il modello Duluth si è diffuso anche in Canada, Inghilterra, Germania, Olanda e Sud Africa.

In Europa, il programma norvegese "Alternative to Violence" (ATV) nasce nel 1987 ad Oslo, si tratta del primo programma per uomini maltrattanti in Europa. L'ATV si fonda su un approccio psicoterapeutico, che non esclude però un'attenzione agli aspetti socio-culturali della violenza. Nel modello ATV, la violenza è interpretata come un comportamento appreso e dunque, auspicabilmente modificabile (Oddone, 2020). Il modello ATV contempla sia sedute individuali che di gruppo.

Importante anche il programma britannico RESPECT. Principio cardine di questo programma è evitare qualsiasi tipo di ricaduta negativa sulle vittime, in tal senso si inserisce in un sistema di accreditamento per la salvaguardia del benessere degli utenti, degli operatori e delle vittime.

A livello di network europeo, all'interno del programma Dafne II, si realizza il progetto Work With Perpetrators of Domestic Violence in Europe (WWP) che in questi anni ha raccolto tutte le esperienze realizzate in materia di violenza perpetrata dagli autori, dai vari paesi, divenendo un nodo chiave nella rete europea.

2.2 La definizione degli standard di qualità per lo sviluppo dei programmi per uomini autori di violenza in Europa.

La proliferazione dei programmi di trattamento per uomini autori di violenza di genere a livello europeo ha comportato la necessità di sviluppare delle linee guida con lo scopo di garantire la qualità dei programmi e lo sviluppo di protocolli di valutazione dell'efficacia, in modo da poter contribuire anche alla ricerca scientifica.

In Europa, *Respect*, associazione britannica, è stata la prima a sviluppare standard minimi di qualità per i programmi.

Nel 2008, l'associazione Work With Perpetrators (WWP)¹ ha pubblicato un documento dal titolo "Linee guida per lo sviluppo di standard per i Programmi che operano con uomini perpetratori di violenza domestica". Il documento ha permesso la produzione di criteri minimi necessari a garantire l'efficacia degli interventi per gli autori da un lato e dall'altro, l'opportunità per i Centri di modificare i programmi erogati in modo da aderire alle Linee Guida. Di seguito i principali obiettivi perseguiti dal documento:

- Fornire delle Linee Guida per i Programmi di cambiamento per maltrattanti in modo che operino in modo etico, responsabile e rispettoso, avendo come priorità la sicurezza di donne e bambini;

¹ Nata nel 2006 da un progetto finanziato dalla Commissione Europea all'interno dell'azione "Daphne II", il Progetto si è occupato dello studio e della ricerca del trattamento degli uomini che hanno usato violenza nelle relazioni intime, con i principali obiettivi di aumentare la sicurezza delle vittime e di promuovere uno scambio europeo sulle buone prassi rispetto il lavoro di rete con gli uomini maltrattanti.

- Fornire un quadro teorico di riferimento all'interno di una *coordinated community response*;
- Sensibilizzare rispetto al tema della violenza domestica e rinforzare il concetto che la violenza è inaccettabile ed è una scelta per chi la mette in atto;
- Promuovere buone pratiche tra Servizi;
- Aiutare i Centri e i professionisti ad individuare gli interventi più efficaci con gli uomini autori di violenza;
- Contribuire al dibattito sulle cause della violenza domestica
- Influenzare le politiche sociali in relazione alla violenza domestica.

La definizione degli standard di qualità dei Programmi per uomini autori di violenza da un lato ha promosso la standardizzazione dei programmi attraverso lo scambio di informazioni e la definizione di Linee Guida che garantiscono qualità all'intervento dall'altro invece, ha permesso ai Programmi che si potessero integrare e misurare con le caratteristiche culturali, organizzative, politiche ed economiche in uno scambio dialettico a livello del territorio locale in cui si realizzano.

Si considera necessario che tutti gli stati della Comunità Europea debbano promuovere programmi per autori di violenza attenendosi alle linee guida al fine di poter contribuire alla Rete di programmi che garantiscano efficacia e qualità dei programmi e garantire la sicurezza delle vittime.

2.3 Mission dei programmi per maltrattanti

I Programmi di intervento per uomini autori di violenza sono interventi *community based*, concepiti al di fuori delle istituzioni penitenziarie che si realizzano nella comunità ed in Rete con altri servizi specialmente con i servizi di supporto alle donne. Rappresentano una delle strategie volte ad interrompere la violenza contro le donne, favorire l'assunzione di responsabilità dei comportamenti violenti e promuovere comportamenti alternativi non violenti al fine di evitare le recidive per gli uomini autori di violenza.

Il fine ultimo dei programmi è garantire la sicurezza delle vittime, donne e bambini, e contribuire a promuovere un cambiamento sociale e culturale.

In questo senso, è fondamentale quindi: potenziare la consapevolezza maschile in relazione ai temi della mascolinità nella sua impronta patriarcale e nel suo legame con la violenza e riflettere sui modelli relazionali e sulla genitorialità. Il lavoro che si realizza con gli uomini autori è parte di un processo più ampio di cambiamento politico e culturale volto al superamento degli stereotipi di genere, agli squilibri di potere esistenti tra uomo e donna che contribuiscono alla perpetuazione della discriminazione e della violenza di genere, così come ogni altra forma di discriminazione.

I Programmi dovrebbero considerare gli uomini con cui lavorano come responsabili della violenza messa in atto ed enfatizzare la necessità di assumersi la responsabilità per i loro comportamenti violenti e le conseguenze. Uno dei principi di base dei programmi è considerare la messa in atto della violenza come una scelta. In tale direzione, uno dei primi obiettivi del lavoro è quello di aiutare gli uomini autori di violenza a riconoscere di aver scelto di usare violenza. Tutti meccanismi utilizzati dagli uomini per deresponsabilizzarsi, come per esempio: la negazione degli episodi violenti, la giustificazione del proprio comportamento, la colpevolizzazione della donna, le minimizzazioni, le scuse ed i biasimi utilizzati strumentalmente dovrebbero essere messi in discussione e smontati. Inoltre, esplorare da vicino l'impatto e le conseguenze della violenza su compagne e bambini incoraggiare l'empatia, l'assunzione di responsabilità e la motivazione a cambiamento da parte degli uomini, sono solo alcuni degli obiettivi che si persegue nel lavoro con gli uomini all'interno dei programmi.

2.4 Visione Teorica dei Programmi di cambiamento per uomini autori

I programmi per uomini autori di violenza riconoscono tre assi di intervento nel trattamento degli stessi: l'asse culturale, l'asse clinico e l'asse criminologico, con focus sulla violenza.

Chi commette la violenza è il solo responsabile. Gli operatori dei Programmi per uomini autori pur accogliendo il disagio ed il dolore dell'uomo, si astengono dal giustificare, minimizzare o colludere con i comportamenti violenti e rifiutano ogni forma di colpevolizzazione delle donne.

Ogni Programma per autori inoltre assume un'esplicita visione teorica, tale da includere, senza limitarsi, le seguenti teorie:

- a) **Teoria di genere:** in cui vi è il riconoscimento dell'esistenza di una diseguale gestione di potere nelle dinamiche di genere e nei ruoli relativi alla mascolinità e femminilità, con rilevanza a livello individuale, sociale, culturale, professionale, religioso e politico. Si tratta di una teoria valorizzata dall'elaborazione femminista.

- b) Definizione della violenza domestica secondo la **Convenzione di Istanbul**;
- c) **Le origini della violenza secondo il Modello Ecologico.** La letteratura scientifica riguardante le cause che determinano la violenza concorda sulla multi causalità di questa. Si considera la violenza come determinata da un intreccio di fattori di natura diversa: **individuale, relazionale, sociale e culturale**. Per questo è necessario sviluppare un modello teorico integrato, che consideri tutti questi aspetti in modo interconnesso;
- d) **La teoria dell'intervento/teoria del cambiamento:** in cui i Programmi si basano sulla convinzione che le persone abbiano la capacità di cambiare e che, nella maggior parte dei casi, la violenza sia una scelta, un comportamento appreso e come tale, può essere modificato.

Al fine di affrontare la complessità dell'uso degli agiti violenti nei confronti delle partner da parte degli uomini autori, gli interventi si focalizzano su delle dimensioni maggiormente significative dei vari fattori implicati raggruppandoli in base al modello ecologico. Il modello ecologico parte dall'assunto di base che lo sviluppo ed i comportamenti della persona siano determinati da fattori che si organizzano a livello concentrico partendo da quelli socio culturali, comunitari, relazionali ed individuali, come esplorato nel capitolo 1.

2.5 Le prassi che garantiscono la sicurezza dei programmi per uomini autori

Considerando i programmi per autori come interventi realizzati nella comunità, si rende necessario intraprendere le azioni che assicurino la sicurezza delle vittime e della comunità. In questo senso tutti i programmi per autori devono:

- *Lavorare per rendere visibile la responsabilità degli uomini della violenza agli stessi uomini che l'agiscono ma anche alla comunità stessa.* Alla base di questo principio troviamo l'approccio di genere in cui si considera sempre responsabile della violenza l'autore della stessa. Per raggiungere tale obiettivo i facilitatori e gli operatori che intendono investire nel lavoro con gli uomini autori devono aver preventivamente riflettuto e lavorato sui propri atteggiamenti, credenze e comportamenti rispetto alla violenza. Questo dovrebbe riguardare anche la violenza psicologica e sessuale che è invisibile. Nei paragrafi successivi sarà approfondita la formazione e la preparazione del personale dei programmi per uomini autori.
- *Politiche di protezione dei minori.* Le donne non sono le uniche vittime della violenza. In una famiglia in cui ci sono figli/e quest'ultimi saranno inevitabilmente investiti dagli effetti della

violenza sulla madre. La letteratura evidenzia come l'impatto della violenza assistita nei bambini è pari all'impatto della violenza diretta. I bambini molto spesso risultano vittime invisibile della violenza sulle donne, sarà priorità quindi dei programmi implementare politiche di protezione dell'infanzia che favoriscano il benessere dei bambini e facilitino la loro entrata all'interno di processi di ascolto e guarigione dei loro traumi. I programmi per autori dovranno inoltre lavorare in special modo sulla genitorialità degli uomini autori in modo che si favoriscano in loro approcci all'educazione e ai bisogni dei loro figli centrati sui bambini. I programmi per perpetratori devono anche collaborare con i tribunali e i servizi sociali per promuovere una genitorialità sicura e aiutare a definire politiche di responsabilità che non confondano conflitti e violenza.

- *Garantire i servizi di supporto alle vittime.* La mission principale dei programmi per autori è la protezione delle vittime in tal senso è essenziale che vi sia una solida valutazione del rischio in atto (vedi paragrafo successivo) e che sia responsabile nell'indirizzare le donne all'accesso ai servizi di supporto specializzati. Inoltre, come vedremo, alcuni rischi possono essere accresciuti dalla partecipazione dell'autore del reato a un programma. Pertanto, è fondamentale che ci sia un sistema di supporto specializzato di alto livello, orientato ai diritti umani e indipendente per le vittime.
- *Valutazione del rischio.* Per garantire la sicurezza del programma è necessario che vi siano procedure e politiche di valutazione del rischio in corso. La valutazione del rischio non deve essere solo eseguita all'inizio del percorso quando l'uomo viene preso in carico, bensì deve perdurare su base continuativa durante tutto il programma. Le politiche di valutazione del rischio dovrebbero anche affrontare quale misura pratica il programma metterà in atto nel caso in cui percepiscano un alto livello di pericolo (ad esempio sporgere denuncia e/o chiamare la donna) e come definiranno questo alto livello fornendo strategie di gestione del rischio come così come la valutazione del rischio.
- *Garantire che ci sia un piano di sicurezza per la vittima.* Poiché molte delle donne partner degli uomini che entrano nel programma non hanno mai avuto accesso al servizio di supporto di una donna e alcune di loro potrebbero non andarci mai, è importante che il programma per perpetratori sia responsabile di garantire che la donna disponga di un piano di sicurezza in atto. Ciò richiede che sia avvisata di possibili fattori di rischio che potrebbe ridurre al minimo o di cui potrebbe non essere completamente consapevole

2.6. Interventi di Rete

2.6.1. Politica di protezione dell'infanzia nel programma di intervento bambini

I minori che vivono in contesti in cui sono messi in atto comportamenti violenti risentono sempre, direttamente o indirettamente, della violenza a cui assistono anche a causa della compromissione delle capacità genitoriali. Per questo motivo l'attenzione a loro dedicata costituisce una priorità dei programmi, tanto nel lavoro diretto con gli uomini, quanto rispetto all'integrazione tra sistemi di intervento più ampi e nella cooperazione con altri enti, ed istituzioni formali e non formali. Il capitolo 4 approfondirà il tema.

2.6.2 Collaborazioni con gli altri servizi e i centri antiviolenza

Altrettanto importante è la collaborazione e la creazione di Reti con altri servizi, agenzie, ordini professionali e professionisti, come il sistema di giustizia, le forze dell'ordine, i servizi sociali, i servizi sanitari e i servizi per la protezione dell'infanzia, operatori pubblici e privati che intercettano la violenza domestica. Solitamente i PP lavorano in rete inoltre con i Centri Antiviolenza sul territorio. Nell'ultimo paragrafo di questo capitolo saranno illustrato alcuni dei servizi in cui si possono intercettare gli uomini autori, come rilevare i comportamenti violenti e come procedere all'invio degli uomini autori ai PP.

2.7 Contatto e servizi per le vittime all'interno dei programmi per autori

Come indicato dalle Linee Guida precedentemente menzionate della rete europea WWP EN, i programmi per uomini autori nella presa in carico dell'uomo prevedono che venga contattata la/le (ex) partner vittima/e dell'uomo in tre specifici momenti del programma (inizio, metà e fine) ed ogni qual volta venga rilevato un rischio per la donna, durante il percorso dell'uomo.

I contatti vengono realizzati mediante colloquio telefonico o in presenza, da una operatrice donna del Centro per gli uomini o dall'operatrice del Centro di supporto delle vittime del territorio con cui si collabora. Solitamente durante il primo colloquio di valutazione iniziale con l'uomo viene richiesto il contatto della partner, spiegando le finalità del contatto partner ed il modo in cui sarà realizzato.

Il contatto partner diviene fondamentale per soddisfare uno dei principali obiettivi dei programmi ovvero di garantire la sicurezza delle vittime. Quando un uomo entra in un programma per autori si presentano alcuni fattori importanti e preoccupanti relativi a: l'aumento del rischio di recidere, un

falso senso di sicurezza, la decisione della partner di offrire all'uomo "un'ultima possibilità" e la manipolazione del sistema. E' importante sottolineare che tutti questi fattori di rischio possono esserci anche se un uomo non entra in un programma con la differenza che in questo caso la situazione sarebbe invisibile agli aiuti esterni. Con la partecipazione a un programma per autori è più probabile che il sistema venga avvisato del potenziale aumento del rischio. Tutti gli operatori di supporto alle vittime sanno quanto spesso le donne sono disposte a dare "una possibilità in più" e a cadere nel ciclo della violenza anche se l'uomo non ha intrapreso alcun tipo di azione (come iscriversi a un programma per perpetratori) e quanto sia difficile per le donne ad andarsene. In questo senso, i programmi potrebbero aiutare anche le vittime ad andarsene fornendo però delle indicazioni su come valutare il cambiamento, supporto nella valutazione del rischio ed indicazione per accedere ai servizi di supporto alle vittime.

Il contatto partner diviene inoltre una strategia funzionale e complementare alla valutazione dei fattori di rischio, un modo per complementare e comprendere la motivazione dell'uomo alla partecipazione al programma o il suo strumentale e la redistribuzione delle responsabilità poiché le donne vittime di violenza presentano alti livelli di colpevolizzazione di se stesse per i comportamenti violenti subiti.

Di seguito in maniera riassuntiva saranno spiegati gli obiettivi dei contatti partner:

1. Contatto Partner Iniziale:

- a. Definire e contestualizzare la violenza (vs. problematiche relazionali generiche)
 - Esplorare le aspettative di cambiamento che la donna ha rispetto ai comportamenti dell'uomo;
 - Definire i criteri di valutazione del cambiamento dell'uomo

2. Contatto Partner di Metà percorso:

- Monitoraggio del percorso dell'uomo
- Raccolta suggerimenti su aree di lavoro
- Attenzione ai messaggi manipolativi dell'uomo

3. Contatto Partner di fine percorso

- Comunicazione conclusione o interruzione del percorso dell'uomo
- Valutazione del percorso dell'uomo

4. Altri Contatti Partner

- Valutazione del rischio
- Monitoraggio del percorso dell'uomo

Infine vi sono alcuni casi in cui non si ritiene necessario il contatto partner. Queste situazioni si legano ad aspetti di sicurezza o impossibilità di raggiungere la (ex) partner e sono le seguenti:

- Uomini detenuti
- Uomini con procedimenti aperti (con particolare attenzione allo stalking)
- Uomini con divieti di avvicinamento/contatto
- Uomini che non hanno più i riferimenti della ex partner
- Uomini la cui ex compagna è in protezione/ casa rifugio

2.8 Approcci e atteggiamenti nel lavoro con gli uomini

Il maltrattamento domestico non è considerata una forma di patologia, ma piuttosto come la declinazione di un complesso intreccio di aspetti sociali, culturali, psicologici e relazionali, come ampiamente discusso precedentemente. E' essenziale che gli operatori trattino gli uomini autori di violenza con rispetto e senza metterne in discussione il valore in quanto persone. Si considera la violenza come una scelta di chi la mette in atto e per questo è necessaria l'assunzione delle responsabilità e delle conseguenze derivanti e la motivazione al cambiamento.

I seguenti paragrafi tratteranno in modo specifico e talvolta operativo, un tipo di inter per l'avvio della presa in carico presso il Centro per uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive. Particolare rilievo sarà data alle procedure legate al contatto partner, aspetti legati all'assunzione di responsabilità e la motivazione, elementi necessari per avviare i percorsi degli uomini presso i Centri. Infine, ci sarà una parte dedicata al lavoro che viene realizzato all'interno del gruppo psicoeducativo. Il modello preso a riferimento è quello utilizzato dal Centro Ascolto Uomini Maltrattanti di Firenze, primo centro in Italia che si è occupato di prevenzione della violenza attraverso il lavoro con gli uomini, e che rispecchia nelle proprie procedure le Linee Guida per i programmi per autori scritte al livello europeo dalla Rete europea per autori Work With Perpetrators (WWP EU) .

2.8.1 L'arrivo dell'uomo al Centro

Gli uomini che hanno agito o che sono a rischio di agire comportamenti maltrattanti possono contattare il Centro di riferimento attraverso il numero telefonico e/o mail preposta. Un/una

professionista raccoglie la richiesta tramite la compilazione di una apposita scheda su cui saranno riportati alcuni dati essenziali che riguardano per esempio l'anagrafica del richiedente, la motivazione della chiamata e il nome dell'operatore che poi eventualmente svolgerà la valutazione. Il Centro può essere contattato da chiunque voglia informazioni o chiarimenti sul Centro o sulle modalità di accesso, ma la telefonata/contatto per chiedere aiuto e fissare il primo colloquio/appuntamento deve essere necessariamente ad opera dell'uomo che poi usufruirà del servizio. Questo gesto, nella sua semplicità rappresenta un primo passo verso l'assunzione di responsabilità del proprio comportamento e della volontà di intraprendere un percorso di cambiamento.

Come anticipato, durante la telefonata si provvede poi, a seconda della disponibilità e delle specifiche competenze degli operatori/trici, a fissare un primo colloquio di accoglienza e di valutazione. Scopo ultimo della valutazione è comprendere l'idoneità dell'uomo al programma del Centro. Tale idoneità consente l'inserimento dell'uomo all'interno di un gruppo psicoeducativo della durata di circa 9 mesi.

La valutazione in genere prevede dai 3 ai 6 colloqui, a seconda delle necessità specifiche.

Durante il primo colloquio, l'operatore/trice provvede, fra le altre cose, alla presentazione del Centro e alla raccolta delle seguenti informazioni e consensi:

- Compilazione della Scheda di prima accoglienza
- Raccolta consenso informato al trattamento dei dati personali
- Raccolta consenso nel fornire il contatto telefonico della persona vittima o potenziale vittima di violenza.

Il rifiuto alla firma dei consensi, ed in particolare il mancato consenso al contatto con la vittima, rappresenta un criterio di esclusione che impedisce la prosecuzione del programma. Le linee guida europee (WWP) per i programmi per autori di violenza contengono nella loro mission la sicurezza della vittima. Per perseguire questo obiettivo, il Centro ha necessità di:

- contattare la vittima/e ed eventualmente organizzare un lavoro integrato e collaborativo con i servizi di sostegno alle vittime di violenza ed i servizi per la tutela minori
- durante l'intera fase di valutazione prima e di trattamento poi, saranno monitorati eventuali comportamenti violenti o condizioni considerate ad alto rischio per la donna e/o minori, con la possibilità di avviare misure adeguate a tutelare l'incolumità delle vittime.

In sintesi, la possibilità di poter contattare la partner permette di:

- rilevare la situazione di maltrattamento dal punto di vista della vittima
- informare la vittima sulla possibilità di ricevere supporto dai servizi sul territorio (es. CAV)
- informare degli obiettivi, contenuti e limiti dei programmi
- comunicare la possibilità di contattare il centro in caso si ripresentino comportamenti violenti o in caso la donna percepisca pericolo per sé stessa o un minore
- comunicare alla donna sia l'eventuale interruzione del programma da parte dell'uomo autore di violenza, che la percezione da parte dell'operatore di un rischio importante di reiterazione di condotte violente.

Tale contatto telefonico del Centro con la donna vittima di violenza è previsto, oltre che nelle situazioni sopracitate, in tre momenti del percorso dell'uomo: all'avvio, a metà e a fine del programma. Questi tre momenti rappresentano, fra le altre cose, un'importante possibilità di monitoraggio dell'impatto del programma sui comportamenti dell'uomo. Se la donna non desidera essere contattata, questo non pregiudicherà l'avvio del programma di intervento sull'uomo che ha fatto richiesta di aiuto al Centro. E' necessario inoltre, valutare l'efficacia del programma sull'uomo. Per esempio, alcuni Centri in Europa somministrano il Protocollo IMPACT, protocollo proposto dall'Associazione europea Work with Perpetrators (WWP), in collaborazione con l'Università di Bristol e con il "Center for Gender and Violence Research". Il protocollo IMPACT prevede alcuni questionari rivolti sia alla vittima sia all'autore che permettono di valutare non solo i comportamenti violenti, ma anche la percezione di sicurezza della vittima. Il protocollo viene somministrato in 3 tempi e permette di verificare l'efficacia del programma.

2.8.2 La fase della Valutazione Individuale

La fase della valutazione individuale prende avvio con un primo colloquio di accoglienza, a cui seguono altri colloqui di assessment il cui scopo è valutare gli aspetti relativi a:

- Motivazione
- Consapevolezza
- Assunzione di responsabilità
- Tipologia di violenza agita
- Qualità e frequenza dei comportamenti violenti
- Conseguenze della violenza
- Indicatori di rischio di recidiva

- Presenza di minori ed eventuale violenza diretta o assistita
- Storia personale dell'uomo
- Presenza di eventuali criteri di esclusione per la presa in carico

I colloqui di valutazione sono necessari per valutare il livello di consapevolezza dell'uomo di aver agito violenza, l'assunzione di responsabilità degli agiti violenti, la volontà intraprendere un percorso di cambiamento, l'impegno di cessare i comportamenti maltrattanti, la firma del consenso informato e dell'autorizzazione al contatto partner nominati nel paragrafo precedente, tutti elementi necessari per poter avviare la presa in carico dell'uomo all'interno del programma di cambiamento per uomini autori.

2.8.2.1 I criteri di esclusione per la presa in carico di un uomo autore

Di seguito, si elencano le possibili criticità che possono determinare la non presa in carico di un uomo autore all'interno del programma per uomini autori, in particolare:

- problematiche di alcolismo ed abuso di sostanze in fase acuta;
- problematiche psichiatriche non stabilizzate;
- disturbi di personalità;
- insufficiente comprensione ed utilizzo della lingua italiana;

Tali criteri comportano l'esclusione dal percorso poiché potrebbero ostacolare l'abilità ad intraprendere un processo di cambiamento volto a mettere in discussione aspetti legati al pensiero, all'emotività e alla possibilità di modificare i comportamenti; compromettere il buon funzionamento e il lavoro del gruppo e/o incrementare il senso di frustrazione da parte dell'uomo stesso.

In queste situazioni, tra le altre, diviene fondamentale il lavoro di Rete svolto dal Centro con i servizi del territorio poiché permette l'invio dell'uomo ai servizi territoriali, quando non valutato idoneo al percorso. D'altro canto, ci sono situazioni in cui la presa in carico avviene da tutti i soggetti della Rete che si impegnano in un lavoro sinergico nei confronti dell'uomo soprattutto nei casi in cui vi sono dipendenze attive da sostanze oppure situazioni con disagi socio-economici o presenza di minori in cui spesso, è richiesto l'intervento dei servizi sociali.

2.8.3 La Motivazione al Cambiamento

La motivazione è un elemento indispensabile in un percorso di cambiamento, e pare esserlo ancora di più quando l'obiettivo è l'interruzione della condotta violenta da parte dell'uomo. Nei processi

motivazionali intervengono e si intrecciano vari fattori che hanno a che fare con i meccanismi di difese. Quest'ultimi, oltre ad ostacolare l'assunzione di responsabilità e la consapevolezza degli agiti violenti, influenzano criticamente anche i processi motivazionali.

All'inizio del programma di cambiamento gli uomini che avviano il percorso, spesso e non solo all'inizio dello stesso, mostrano un atteggiamento ambivalente nei confronti delle loro abitudini abusanti e ricorrono alla negazione o ad altre reazioni difensive (ad es. *"Non è vero. Io non ho nessun problema di violenza, è lei che si inventa tutto"*). In tal senso, solo un lavoro motivazionale mirato è in grado di fornire all'uomo le chiavi di accesso al proprio agire violento.

Per raggiungere tale risultato è necessario che l'operatore/trice:

- abbia una formazione specifica in tema di violenza;
- conosca le principali fasi del cambiamento e le relative evoluzioni;
- sia capace di individuare i principali meccanismi difensivi;
- sia abile nel maneggiare le principali strategie per fronteggiare le resistenze al cambiamento.

In questa fase non è rilevante soffermarsi sulla natura conscia o inconscia dei meccanismi difensivi poiché esempi di: negazione, minimizzazione, giustificazione e colpevolizzazione possono essere presenti come tentativo esplicito da parte dell'uomo di tutelarsi rispetto ad una denuncia pendente, oppure strategie di difesa, consapevoli o no, per non entrare in contatto con emozioni di vergogna, di dolore, disgusto, paura, perdita di stima familiare, etc. Nella fase iniziale è importante per l'operatore/operatrice poter riconoscere i meccanismi di difesa che l'uomo mette in atto, in quali possono presentarsi da soli o in modalità combinata. Di seguito alcuni esempi:

- Negazione. Es. *"Io non sono mai stato violento con la mia compagna"*
- Giustificazione. Es. *"Se le ho dato uno schiaffo è perché in quel momento non stavo bene"*.
- Minimizzazione Es. *"Le ho dato solo una spinta"*.
- Colpevolizzazione. Es. *"E' colpa sua se la nostra relazione sta finendo"*.

In un colloquio con uomini autori di violenza è necessario sviluppare abilità di ascolto empatico che non sia giudicante nei confronti della persona ma solo disapprovante nei confronti del comportamento agito. È necessario che l'ascolto empatico sia vissuto dalla persona come comprensione e sostegno, non come consenso e collusione. L'ascolto attivo risulta essere un'altra importante abilità, in cui si privilegiano domande aperte, domande di chiarimento e la restituzione all'uomo di quanto ha affermato soffermandosi sul comportamento violento e sulle conseguenze

che da tale azione sono scaturite.

Sviluppare e implementare tali abilità rende l'operatore in grado di affrontare le resistenze che in un colloquio con un uomo autore di violenza emergono frequentemente.

2.8.3.1 Le fasi del cambiamento del processo motivazionale

Seguendo il Modello Transteoretico teorizzato da Prochaska e Diclemente (Diclemente e Prochaska, 1982) si può suddividere il processo di cambiamento in cinque fasi. In ognuna di queste fasi la persona incontra diversi livelli di motivazione e gradi di consapevolezza diversi rispetto al comportamento problema. Durante l'intervento con gli autori è importante tenere sullo sfondo la fase di cambiamento in cui si trova l'uomo al fine di evitare contrasti tra l'approccio seguito dall'operatore e l'utente. Ogni resistenza deve essere accompagnata attraverso metodi che evitino aperte contrapposizioni. In genere è fondamentale utilizzare interventi corrispondenti alla fase di cambiamento in cui si trova la persona.

Di seguito saranno elencate alcune strategie di intervento che si inseriscono in ciascuna delle cinque fasi del cambiamento secondo il Modello Transteoretico del cambiamento (Diclemente e Prochaska, 1982):

- *Pre-contemplazione*: E' la prima fase del processo in cui la persona non è motivata a cambiare poiché non vede il problema. Nel caso degli uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive in questa fase negano la violenza. Come intervento motivazionale si suggerisce all'operatore di poter ripetere o riformulare le sentenze dette dall'uomo come per esempio: *"Lei sta dicendo che non mette in atto comportamenti violenti"* con la quale si prende semplicemente atto di quanto affermato dalla persona oppure, si possono fare riformulazioni amplificate come per esempio: *"Dopo l'ultimo episodio di discussione con sua moglie mi sembra che i suoi figli abbiano paura di lei"* in cui si tende mettere in luce gli elementi di ambivalenza.
- *Contemplazione*: E' la seconda fase del processo in cui la persona si rende conto che c'è un problema e avanza l'ipotesi di poter cambiare. In questa fase rispetto alla violenza c'è molta ambivalenza poiché ha difficoltà a identificare gli svantaggi del proprio comportamento come superiori rispetto ai vantaggi. L'operatore in questa fase può domandare *"Quali sono i vantaggi del suo comportamento... "*. Riassumere quindi tutti i vantaggi del comportamento in esame ed avviare una riflessione rispetto i vantaggi e gli svantaggi e chiarire gli aspetti negativi. Si può aiutare la persona ad identificare i lati più svantaggiosi del comportamento in

esame con una domanda diretta: *“Quali sono gli svantaggi di..”*; esplorare le possibili preoccupazioni, senza dare per scontato che gli svantaggi siano per l'uomo causa di preoccupazione. Ad esempio per ogni svantaggio menzionato, si può chiedere: *“Per lei è un problema”, “La preoccupa?”*. Solo gli svantaggi che suscitano preoccupazione possono spingere la persona a cambiare, almeno inizialmente. Si può riassumere, fare una sintesi del colloquio, usando le espressioni della persona. Nella sintesi, non menzionare tutti gli aspetti svantaggiosi, ma solo quelli che destano preoccupazione.

Dopo aver lavorato sulla valutazione dei vantaggi e degli svantaggi del comportamento violento, si può provare a mettere in luce le differenze tra intenzioni e realtà. L'operatore in questo caso può: guardare dal passato al presente. Si può iniziare con una domanda di questo tipo: *“Quando ha iniziato la relazione con la sua compagna, come la immaginava?”*. E' possibile così indagare la differenza fra le aspettative del passato e il presente, con l'obiettivo di portare la persona a riflettere sul legame fra il comportamento in questione (es. uso della violenza) e la mancata realizzazione delle aspirazioni; guardare dal presente al futuro. Si può chiedere analogamente. *“Come vorrebbe che fosse la sua vita in futuro?”*. In questo caso l'obiettivo è far sì che l'uomo si preoccupi per le conseguenze future del suo comportamento in esame; riassumere, sintetizzare le aspirazioni passate e presenti, in modo da mettere in luce i danni del comportamento in questione.

- *Determinazione*: questa fase rappresenta lo stadio che precede l'azione ovvero, di preparazione al cambiamento ma con qualche difficoltà a passare alla pratica. L'operatore può: riassumere, elencare tutte le preoccupazioni che il comportamento in questione suscita nella persona, stimolare all'azione. Si può ricorrere a domande retoriche di questo tipo: *“E adesso non intende fare niente?” “Ma vuole davvero continuare così?”* Se la persona afferma di voler fare qualcosa, esporre le diverse possibili alternative, senza essere troppo direttivi.
- *Azione*: in questa fase la persona sta intraprendendo il cambiamento, ovvero riesce a gestire le discussioni ed i conflitti utilizzando strategie alternative alla violenza. L'operatore in tale fase rinforza la persona per esempio attraverso: *“Hai gestito la situazione, che cosa te lo ha permesso?”* oppure può focalizzarsi e rinforzare i comportamenti adattivi che la persona ha messo in atto.
- *Consolidamento*: ultima fase del processo di cambiamento ovvero, di rafforzamento del cambiamento e riduzione delle recidive. L'operatore può fornire all'uomo degli strumenti pratici (promemoria, flash card) in grado di aiutare la messa in atto di comportamenti non

violenti; riconoscere e rinforzare i nuovi comportamenti alternativi alla violenza messi in atto; lavorare con l'uomo sul riconoscimento dei campanelli di allarme precursori di una escalation di un comportamento violento. Le eventuali ricadute sono possibili, è importante che l'operatore evidenzi queste possibilità ma che ciò non metta in dubbio tutto il percorso fatto.

2.8.4 Assunzione di Responsabilità

L'assunzione di responsabilità, così come la motivazione, è un tema centrale nel lavoro con gli uomini che agiscono violenza. Per comprenderla a fondo dobbiamo attingere al significato compreso dalla parola inglese "accountability" che non sempre trova il suo corrispettivo nella traduzione alle altre lingue.

Quando parliamo di respons-abilità ci riferiamo all'abilità di dare risposte, si tratta di un concetto guidato dall'interno della persona, una forma di azione che ha a che fare con l'assumersi le conseguenze derivanti dall'agito o dalla scelta fatta dalla persona. Il concetto contenuto nell'"accountability" invece, è contenuta l'idea di dover dar conto all'altro delle nostre azioni/comportamenti. Se consideriamo il concetto solo di responsabilità ci riferiamo ad assumere le conseguenze relative al proprio comportamento su noi stessi, invece quando ci riferiamo alla responsabilità intesa dal concetto di "accountability" ciò implica che sono responsabile anche per altre persone coinvolte e quindi devo dar conto agli altri, non solo fare ammenda degli sbagli come comunemente si pensa. Questa sfumatura del "rendere conto" nel lavoro con gli uomini che agiscono violenza risulta fondamentale in un processo di cambiamento e di assunzione di responsabilità degli agiti e delle conseguenze di questi sulle vittime che comprenda anche una parte di riparazione dei comportamenti nei confronti delle vittime. Quando parliamo di accountability all'interno dei programmi per autori tale parola spesso risulta poca chiara non solo agli autori ma anche agli stessi soggetti della Rete. I programmi non possono costringere un uomo ad assumersi la responsabilità ma possono solo incoraggiarlo. Non si può definire a priori come un uomo debba assumersi la responsabilità perché questo dipende dal vissuto e dalla volontà delle vittime, donne e bambini. È possibile che qualcuno voglia interrompere ogni contatto con il responsabile della violenza, un'altra persona invece, potrebbe volere le scuse semplicemente oppure un pò di tempo di riflessione.

Un'altra differenziazione che risulta utile fare quando parliamo di responsabilità riguarda la colpa. Spesso, in alcune lingue i due termini vengono utilizzati erroneamente come sinonimi. I programmi

per gli uomini considerano necessario il trasferire ai partecipanti i significati che implicano i due termini, soprattutto in un'ottica di cambiamento e scoraggiano l'utilizzo della parola "colpa". Sentirsi colpevoli per qualcosa, a differenza di responsabile, porta la persona a focalizzarsi sull'errore commesso senza una visione all'orizzonte di cambiamento, bensì l'espiazione della colpa. La "colpa" si lega in particolar modo a sentimenti di vergogna e di impotenza, quasi ad un atteggiamento passivo nei confronti dell'accaduto. L'assunzione di responsabilità non ha nulla a che vedere con il merito o la punizione, con la giustizia o l'ingiustizia e neppure con la colpa, riguarda solo il concatenarsi degli eventi, le cui cause e i cui effetti sono frutto delle nostre decisioni e delle nostre scelte.

Responsabilità non significa esser colpevole, ma essere capaci di rispondere in maniera abile e appropriata agli eventi. L'assumersi la responsabilità implica l'abilità nel riconoscere che ciascun individuo è artefice della propria vita ed è importante ricondurre l'attenzione su sé stessi, mettendosi in discussione, analizzando tutti gli aspetti che entrano in gioco e cercando di capire su quali aree far leva per avviare un cambiamento in grado di determinare risultati positivi per sé senza però arrecare danno agli altri.

Essere responsabili significa interrogarsi sempre e capire quali possono essere le possibili azioni da mettere in gioco per affrontare una determinata situazione. Significa fare delle scelte consapevoli e non lasciarsi trascinare dagli eventi e farsi influenzare emotivamente, creandosi alibi e/o scuse che costituiscano un freno all'agire. Queste abilità ci consentono di cambiare il nostro comportamento, di agire per ottenere il meglio per noi, accettando l'errore. Nello specifico, questo significherebbe seguendo la definizione, che basta fare ammenda, ammettere gli errori, mostrare pentimento e ripromettere di non farlo più a fare sì che l'uomo si assuma la sua responsabilità. Nel lavoro con gli uomini autori di violenza è richiesto uno sforzo in più nel processo di assunzione di responsabilità. Per questo ci viene in aiuto il termine citato poco sopra, quello di accountability. Nel significato inglese, il termine accountability inserisce un punto in più che non ha a che fare tanto con il dover agire, quanto con il dover dar conto dell'azione fatta o fatta fare.

Dare conto significa:

- considerare il punto di vista dell'altro/a;
- tener conto di ciò di cui l'altro ha bisogno dopo aver subito un'azione che ha determinato conseguenze negative;
- tollerare la frustrazione che l'altro non è disponibile ad accettare le scuse;
- empatizzare con la paura dell'altro che può impedire qualsiasi decisione

2.8.5 Strumenti operativi per interventi con gli autori

Nel lavoro con gli uomini autori di violenza risulta utile l'utilizzo di strumenti operativi mirati ad attivare e potenziare le loro competenze personali, sociali, emotive e relazionali (Grifoni, 2012) al fine di interrompere i comportamenti maltrattanti e promuovere modalità relazionali non violente e paritarie.

Alcune attività e interventi sono realizzabili durante le sessioni di gruppo mentre altre vengono date da svolgere a casa come "compiti" allo scopo di consolidare i contenuti emersi durante le sessioni di gruppo. Ogni intervento è mirato al raggiungimento di obiettivi che possono riguardare, ma non si limitano solo a questi:

- incrementare l'autoconsapevolezza;
- sostenere l'impegno verso l'acquisizione di comportamenti non violenti;
- sostenere l'apprendimento di nuove modalità di gestione delle emozioni;
- accompagnare nell'espressione di nuovi modi di essere e di relazionarsi;

Uno dei primi interventi propedeutici soprattutto all'interno, riguarda l'implementazione della autoconsapevolezza. In tal senso risultano utile, fra le altre cose, le domande aperte che stimolino il racconto e nel contempo la possibilità di riflessione. Per esempio:

- Invitare l'uomo a descrivere la storia della violenza provando a declinare i tentativi di evitamento da parte dell'uomo di parlare della violenza, di minimizzarla o di spostare il focus su altri problemi.
- Chiedere di descrivere quando si è inserita la violenza nella storia del rapporto, come questa ha modificato l'atteggiamento della compagna e la qualità delle relazioni familiari.
- Rilevare la storia della violenza dal primo episodio, ultimo episodio, l'episodio reputato più grave. Per ciascun episodio riferito è importante sondare i sentimenti, pensieri ed azioni, sostenendo l'uomo nel racconto. Valorizzare il coraggio manifestato e rispecchiare i possibili sentimenti di insicurezza, sfiducia e vergogna provati.
- Chiedere di individuare degli aggettivi che descrivano l'uomo rispetto a caratteristiche positive, attitudini, valori, comportamenti desiderabili e negative, attitudini, valori, comportamenti non desiderabili ed esplicitamente collegati all'uso della violenza. Ciascuna caratteristica positiva può essere valutata da 0 a 5 secondo il livello di importanza attribuito.

- Un altro utile strumento di visualizzazione degli eventi significativi della vita dell'uomo è rappresentato dalla "linea della vita". Su un foglio si chiede di disegnare una linea retta, dove si inseriscono gli eventi salienti della relazione di coppia. Ad esempio: data in cui ha conosciuto la compagna, nascita dei/ delle bambini/ e, inizio del lavoro ecc. Questo stesso strumento, può anche diventare un termometro della qualità del rapporto, visualizzato attraverso un'altra linea che si sovrappone alla prima ed è disegnata con un colore diverso; con il suo andamento questa linea descrive la qualità percepita del rapporto nel corso del tempo e consente di associare determinati eventi al benessere o al malessere percepito dall'uomo. I livelli di soddisfazione e di insoddisfazione sono esprimibili attraverso due scale da 0 a + 10 e da 0 a -10 rispettivamente sopra e sotto l'asse orizzontale rappresentato dalla linea della vita.

Invitare l'uomo ad ipotizzare un rapporto non violento è utile a considerare prospettive future diverse. Per esempio:

- Chiedere di immaginare le caratteristiche di un rapporto di coppia desiderabile attraverso domande come: *"Che tipo di relazione vorrebbe avere in futuro con la sua compagna?"*; *"Quanto ritiene importante stabilire una relazione con la sua compagna basata sul rispetto?"*; *"Quanto è importante per lei che la sua compagna non nutra nei suoi confronti emozioni come la paura?"*. Successivamente, possono essere formulate altre domande che esplorino le rappresentazioni dell'uomo come: *"Desidera avere un rapporto fondato sul rispetto reciproco o sul potere e sul controllo?"*. Rifletti sulle risposte fornite, prestando attenzione a non confrontare l'uomo sulla necessità di cambiare, descrivendo il cambiamento come possibile ma anche come "rischioso" per la perdita del controllo che potrebbe generare nella sua vita.

Invitare l'uomo ad analizzare i condizionamenti passati:

- Esplora i possibili condizionamenti culturali, familiari e individuali che possono aver favorito l'agito di comportamenti abusivi attraverso domande come: *"Nella sua famiglia quale era il modello di rapporto tra i suoi genitori?"*; *"Che cosa significava essere uomo ed essere donna?"*; *"Che storia ha occupato la violenza nella sua famiglia di origine e nel suo percorso di crescita?"*.

Uno degli strumenti più utilizzati per dar voce alla complessità dell'ambivalenza è rappresentato dalla bilancia motivazionale che permette di:

- aiutare l'uomo a esaminare i pro e i contro dell'uso della violenza e i contro e i pro del cambiamento. In questa tecnica, il riconoscimento dell'esistenza di fattori positivi nell'uso di comportamenti abusivi è fondamentale per non evocare resistenze e calarsi perciò nella prospettiva di riferimento dell'uomo. La bilancia motivazionale risulta efficace se l'operatore/ trice utilizzando un atteggiamento di supporto, tenda ad enfatizzare i costi a lungo termine della relazione abusante, minimizza i vantaggi a breve termine della stessa e accompagni l'uomo in una riflessione sui vantaggi del cambiamento. È consigliabile, in sequenza:
- aiutare l'uomo a produrre una lista dei vantaggi del comportamento abusivo nonostante le sue probabili resistenze ad esempio: scarica della rabbia; mantenimento del controllo; ottenimento del "rispetto" sostenendolo nel riflettere su come i vantaggi del comportamento siano illusori, si fondino sull'intimidazione e la minaccia e nascondano sentimenti di vergogna, insoddisfazione ed il desiderio di cambiare;
- aiutare l'uomo a produrre una lista degli svantaggi dell'abuso ad esempio: sentimenti di colpa e vergogna; effetti negativi sulla salute psicofisica della compagna e del/ della figlio/ a; effetti negativi sulla salute psicofisica dei familiari; conseguenze legali; effetti cardiovascolari della rabbia; reputazione negativa da parte di amici e conoscenti;
- aiutare l'uomo ad immaginare i possibili svantaggi del cambiamento—ad esempio: impossibilità di "scaricare" la rabbia; paura che la compagna abbia il sopravvento; generale sensazione di perdita di controllo—sottolineando come queste credenze siano arbitrarie e non sostenute da elementi di realtà;
- aiutare l'uomo ad immaginare i vantaggi del cambiamento—ad esempio: maggior autocontrollo; autostima; soddisfazione coniugale; fiducia e rispetto nelle relazioni familiari; migliori interazioni con il/ la figlio/ a sottolineando come la qualità della sua vita migliorerebbe se interrompesse i comportamenti abusivi.

Possono essere utili poi una serie di attività finalizzate al controllo dello scoppio violento. Fra queste:

- Automonitoraggio: si invita l'uomo ad Individuare i segnali psicofisiologici di un aumento dell'attivazione emotiva: tensione muscolare, in particolar modo concentrata nello stomaco, sul collo e sul viso; sensazione di "scarica" dell'adrenalina; aumentato battito cardiaco; innalzamento del tono della voce. Uno strumento già proposto da Gondolf (1985b) e da Jenkins (1990) è l'auto-osservazione delle proprie reazioni emotive, con la possibilità di costruire dei semplici grafici graduati circa le risposte di rabbia, tensione, aggressività, in

modo da individuare la “linea rossa” che segnala la necessità di applicare correttivi come ad esempio il time-out.

- Il time out: può essere applicato ogni volta che l’uomo sente montare la tensione fisica ed emotiva che può portare ad una esplosione di rabbia. La tecnica consiste nell’allontanarsi fisicamente dalla compagna per un determinato periodo di tempo, una volta individuati i segnali che preannunciano un possibile agito aggressivo. L’uomo va avvisato che molto probabilmente la compagna reagirà con un atteggiamento diffidente, in considerazione della nuova modalità adottata per prevenire l’aggressione, accusandolo ad esempio di voler evitare i problemi; è dunque importante che questa “sospensione” sia concordata con la compagna, perché non diventi oggetto di nuove dispute nel momento in cui l’uomo si allontana dalla discussione. Il time out non deve inoltre diventare una strategia ricorrente di evitamento del conflitto ma solo uno strumento temporaneo per prevenire la violenza. Durante il time out non è opportuno bere, guidare o prendere droghe, mentre invece è consigliabile stare seduti o scaricare la tensione attraverso una camminata o una corsa. Nei casi più gravi, si può suggerire di prolungare il time out, chiedendo ad esempio ospitalità ad un amico o ad un parente.
- Self talk: Si chiede all’uomo di fare una “previsione” della situazione che potrebbe attivare la rabbia, immaginandola in modo vivido in modo da individuare opportune strategie di controllo. Si istruisce l’uomo a costruire frasi e messaggi semplici, preparati in anticipo ed utilizzabili una volta imparati a discriminare i segnali anticipatori dello scoppio violento. Dai messaggi di auto convincimento, si può facilitare la nascita di un vero e proprio dialogo con se stessi “self-talk”. Un semplice esercizio di rilassamento attraverso cui facilitare il “selftalk” consiste nel far inspirare ed espirare profondamente l’uomo, suggerendogli di ripetere prima internamente e poi ad alta voce durante l’atto dell’espirazione la frase costruita.
- Problem solving: Si istruisce l’uomo a scomporre un problema. Nello specifico si Individua una situazione problematica in modo da scomporla nei quattro fattori “obiettivo”, “problema”, “ostacolo” e “soluzione”; si invita l’uomo ad utilizzare questo metodo di scomposizione quando sente l’urgenza di trovare una soluzione ad un problema della sua vita affettiva e relazionale. Scomposta la situazione, si aiuta l’uomo a pianificare vari piani di azione per raggiungere un obiettivo desiderabile nella relazione con la compagna e/ o con il/ la figlio/ a. Successivamente, per ciascun piano di azione, valutate il suo livello di praticabilità discutendone risorse e limiti. Una volta scelto un piano di azione praticabile,

supporta l'uomo nella sua esecuzione, esplorando, di volta in volta, i successi ottenuti, le difficoltà incontrate e lasciando aperta la porta alla ristrutturazione del piano; si sollecita l'uomo a prendere decisioni tramite la ricerca di accordi con la compagna in un'ottica di condivisione e rispetto dei suoi punti di vista.

- **Decision making:** Si invita l'uomo ad esprimere tutti i buoni motivi per decidere di cambiare e registrarli in un contratto contro la violenza, enumerando anche le difficoltà personali conseguenti a questa scelta. Questa attività non va confusa con la tecnica della bilancia motivazionale, funzionale a sostenere l'uomo nella fase di contemplazione; è, piuttosto, un'attività centrata sulla concretizzazione dell'impegno e caratterizza perciò un uomo in piena determinazione ad agire. In seguito si identifica una situazione familiare in cui l'uomo deve prendere una decisione di rilievo. Una volta ipotizzate tutte le possibili decisioni che possono essere assunte, si supporta l'uomo nel valutare costi e benefici di ciascuna opzione utilizzando la tecnica della bilancia decisionale.
- **Esplorazione e gestione delle emozioni:** si analizza un episodio in cui l'uomo ha sperimentato un'intensa emozione di rabbia. Si commenta l'episodio descritto mettendo in evidenza come la rabbia sia solo una delle emozioni di base che mediano il nostro comportamento accanto a paura, tristezza, felicità, disgusto, sorpresa. Sottolinea come sia possibile imparare a gestire le proprie emozioni cominciando a riconoscere le loro caratteristiche fondamentali: "evento"; "sensazione"; "valutazione" e "comportamento". Una volta definito il ventaglio delle emozioni negative che possono sottostare all'agito rabbioso ad esempio: tristezza, vergogna, impotenza, paura, perdita del controllo, si sostiene l'uomo nell'esplorazione della specifica emozione che può aver determinato un episodio di maltrattamento. Questa attività può essere utilizzata per amplificare gli aspetti emozionali sottostanti ad episodi rabbiosi agiti nel passato o per elaborare un agito violento avvenuto durante la presa in carico.

Una competenza spesso carente negli uomini autori di violenza è l'empatia. Gli uomini a volte ascoltano in modo unilaterale i messaggi perché non riescono a decodificarne i vari aspetti. Rifacendosi ad episodi e fatti reali raccontati, si riflette sui differenti livelli di ascolto di un messaggio: il contenuto/informazioni, fatti, nozioni; il piano emotivo/stati emotivi e sentimenti del mittente; la richiesta/cosa chiede l'altro tramite il messaggio inviato; la relazione/ricadute del messaggio dal punto di vista del legame tra mittente e destinatario; il piano personale, cosa prova il destinatario nell'ascolto del messaggio; soffermati a riflettere su quale ascolto l'uomo tenda ad attivare in modo

preferenziale, sottolineando come non esista un ascolto giusto o sbagliato. Ogni ascolto può essere adeguato a seconda della situazione e del contesto in cui viene emesso il messaggio.

- Inversione di ruolo: si chiede di raccontare un episodio di maltrattamento agito mettendosi nei panni della compagna. In un primo momento, chiedi di descrivere i fatti accaduti. In un secondo momento, si chiede di riferire le supposte emozioni provate dalla donna nei confronti dell'uomo.

Un lavoro utile e spesso indispensabile è quello sulla genitorialità.

- Partendo dall'analisi delle varie forme di attaccamento nella relazione tra genitori e figli, si accompagna l'uomo in una riflessione guidata sulla qualità del legame stabilita con il/la figlio/ a e sulle sue conseguenze sullo sviluppo psicologico ed emotivo.
- Partendo dall'analisi dei principali stili educativi, si accompagna l'uomo in una riflessione circa lo stile prevalente adottato in famiglia e sulle conseguenze sullo sviluppo psicologico ed emotivo del/ della figlio/ a.
- Si chiede di descrivere un episodio in cui è avvenuta una "rottura" o lite, discussione animata, perdita del controllo ecc nel rapporto con il/ la figlio/ a. si avvia una discussione guidata sulle caratteristiche della rottura e sul modo in cui l'uomo prova a riparare la rottura

Altro punto saliente è lo sviluppo della reciprocità:

- Si chiedi di individuare delle aree nella relazione di coppia in cui sostenere la compagna ad esempio: educazione del/ la figlio/a; gestione domestica; rapporto con le famiglie di origine; relazioni interpersonali. Mettete in graduatoria le azioni individuate, dalla meno difficile alla più difficile. Successivamente, si chiede di compiere l'azione meno impegnativa, sondando come si è sentito e che difficoltà ha incontrato.

Altro punto saliente è lo sviluppo della Creatività:

- Si chiede di generare tutte le soluzioni possibili rispetto ad aree problema più o meno generali. In questa attività, non è importante la valutazione realistica della praticabilità delle soluzioni proposte ma l'incremento della fluidità del pensiero e la capacità di produrre nuove visioni del problema.
- Si chiede di provare a immaginarsi in un'attività nuova che l'uomo non ha mai praticato ma rispetto alla quale gli piacerebbe sperimentarsi nel rapporto con sé stesso, con la compagna e/ o con il/ la figlio/ a. Esplora vissuti, fantasie ed aspettative.
- Si chiede di realizzare l'attività sondando vissuti, difficoltà incontrate e gli aspetti innovativi che l'uomo ha scoperto rispetto al proprio modo di essere."

2.8.7 Valutazione del rischio di recidiva

Come stabilito dall'articolo della Convenzione di Istanbul, gli stati firmatari devono adottare misure legislative o di altro tipo in grado di consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di pericolosità, la gravità delle situazioni e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, affinché possano essere gestiti i rischi e si garantiscano opportuni interventi di tutela.

Affinché un programma per perpetratori garantisca la sicurezza, è necessario che vi siano procedure e politiche di valutazione del rischio di recidiva in corso. Non deve solo essere parte del processo iniziale di valutazione, ma deve anche continuare su base continuativa durante tutto il programma. Le politiche di valutazione del rischio dovrebbero anche considerare quale misura pratica il programma metterà in atto nel caso in cui percepiscano un alto livello di rischio (ad esempio sporgere denuncia e/o chiamare la donna) e come definiranno questo alto livello fornendo strategie di gestione del rischio come così come la valutazione del rischio.

Parlare della valutazione del rischio di recidiva o di escalation della violenza significa prevenire la reiterazione della violenza, attraverso l'individuazione dei fattori di rischio (risk assessment) ed intervenire affinché non possano più avere effetto (risk management). In concreto, si mira ad individuare quei fattori di rischio che da soli non rappresentano le cause della violenza nelle relazioni intime, ma possono essere "campanelli d'allarme" e possono essere predittivi di condotte maggiormente rischiose per la donna. Per fattori di rischio si intende le caratteristiche, le circostanze la cui presenza aumenta la probabilità di agire forme di violenza. Quest'ultimi si dividono in fattori statici e fattori dinamici.

I fattori di rischio statici sono correlati alla storia e alla disposizione dell'uomo, non sono generalmente in grado di essere modificati mediante il trattamento. Si interviene sugli stessi attraverso il rafforzamento dei fattori protettivi. Si intendono come fattori di rischio statici per esempio la storia passata di violenza, tratti e disturbi di personalità, il genere, l'età, la situazione sociale, i fattori neurobiologici e la funzione intellettuale.

Di contro i fattori dinamici sono legati al contesto che sottoposti ad un'azione psicosociale e ad un cambiamento, si associano ad una riduzione del tasso di recidiva. Possiamo dividere i fattori dinamici secondo il seguente schema:

- * **Stati interni correlati al rischio:** credenze dell'uomo, attitudini e altre cognizioni, stati emotivi, salute mentale, impulsività, mancanza del senso di colpa, etc.

- * **Comportamenti correlati al rischio:** problemi di abuso di sostanze, problemi di gioco, disorganizzazione delle questioni di vita, etc.
- * **Circostanze esterne:** gravidanze, separazione, interventi del sistema giuridico o delle Forze dell'Ordine.
- * **Fattori legati alla violenza in generale,** ovvero all'attitudine antisociali o alle credenze che l'uso della violenza sia accettabile per raggiungere certi obiettivi.

Molti di questi fattori di rischio sono rinforzati dai macro sistemi e dalla comunità, per quanto riguarda la disparità di genere, il contesto patriarcale e gli aspetti culturali che supportano la superiorità maschile (Douglas, Bathrick & Perry, 2008). Intervenire sui fattori protettivi significa favorire i fattori che possono proteggere l'uomo dalla messa in atto di comportamenti violenti e riducono o annientano la potenza dei fattori di rischio dinamici e statici. Il completamento del trattamento indica basso rischio di recidiva in quanto le caratteristiche di quegli uomini che più difficilmente possono recidivare sono le stesse che li portano ad avere una aderenza maggiore ai programmi. Dall'altra parte, la partecipazione al trattamento potrebbe indicare un alto rischio, in quanto gli invii da parte dei Servizi potrebbero riguardare uomini con comportamenti più gravi. Inoltre chi fa dropout nei programmi ha maggiori probabilità di recidivare nei due anni successivi (22,5% dei drop-out vs 7,5% di chi termina il percorso).

Salter (2012) ci dice che "L'identificazione e la gestione accurata del rischio di recidiva, soprattutto per l'alto rischio è complessa, ma fondamentale". Gli uomini ad **alto rischio** presentano una interconnessione di problemi legati alla salute mentale, all'abuso di sostanze, svantaggi socio economici che ostacolano gli interventi ed i trattamenti. È più facile ottenere un cambiamento per quegli uomini che hanno avuto a che fare con l'impatto di un arresto o di qualsiasi altro intervento che abbia inciso sulla loro occupazione o sul loro status sociale. Gli uomini che non hanno per esempio queste preoccupazioni sociali, potrebbero reagire all'arresto o a qualsiasi altro intervento, con una escalation piuttosto che con una riduzione o cessazione della violenza.

Per realizzare una valutazione del rischio esistono principalmente tre possibili metodi: *a)* la "valutazione clinica non strutturata"; *b)* la "decisione basata su strumenti attuariali"; *c)* la "valutazione professionale strutturata".

La "valutazione clinica non strutturata" rappresenta il metodo di valutazione del rischio ancor oggi maggiormente diffuso sia in ambito giudiziario che clinico. Essa non utilizza alcuna procedura

standardizzata o linee guida. Quindi, la decisione circa la pericolosità di un soggetto o la possibilità che questi reiteri condotte violente si basa esclusivamente sulla competenza, sulla formazione e sulla cornice teorica di riferimento del professionista che effettua l'intervento. Di conseguenza, essa non è comparabile con altre forme di valutazione e risulta facilmente confutabile. Il valutatore è portato ad approfondire e indagare gli aspetti legati alle caratteristiche dell'autore e della relazione unicamente alla luce delle proprie conoscenze e categorie interpretative, rischiando così di tralasciare elementi importanti. Come visto, la violenza nelle relazioni è un fenomeno complesso, caratterizzato da una pluralità di fattori sia dinamici che statici, che devono essere presi in considerazione attraverso un'analisi sistematica che non ometta elementi significativi per una esaustiva valutazione della situazione.

La "decisione basata su strumenti attuariali", invece, consente di giungere ad una decisione relativa al rischio basandosi su punteggi derivanti dall'applicazione di strumenti di valutazione che prendono in considerazione fattori stabili nel tempo, quindi statici. La validazione di tali strumenti è avvenuta sullo stesso campione sul quale è stato effettuato lo studio e di conseguenza non garantisce la loro validità su altri campioni. In sostanza, non possono essere, per così dire, esportati in altre realtà. Gli aspetti positivi di questo metodo consistono nel fatto che si focalizza solo su alcuni fattori, consentendone un agile utilizzo, risultando assai funzionale, ad esempio, per le Forze dell'Ordine che devono giungere in tempi rapidi ad una valutazione. Il grave limite è che ignora i cambiamenti nel tempo del livello di rischio, che è una variabile

La "valutazione professionale strutturata", infine, si fonda sullo studio scientifico ed empirico e sulle esperienze professionali maturate nella trattazione dei casi di violenza tra *partner*. Essa cerca di risolvere le criticità evidenziate nei due approcci precedentemente descritti, consentendo all'operatore che effettua la valutazione di individuare fattori di rischio della recidiva, di pesarli e connetterli tra di loro sulla base di quanto ritenuto importante per la situazione specifica. Tale metodologia prevede un approccio multidimensionale e per essere attendibile deve avvalersi di uno schema, delle linee guida prestabilite, relativamente alle quali deve esserci accordo tra i vari soggetti chiamati a valutare il caso. È necessario, quindi, che l'*equipe* abbia seguito una formazione specifica in grado di garantire l'utilizzo di linguaggi comuni e categorie interpretative condivise. La valutazione fa riferimento ad uno specifico periodo di tempo, le condotte abusive devono essere identificabili e misurate e non deve essere tralasciato alcun aspetto del caso. Vengono utilizzate linee guida che indicano quali informazioni devono essere richieste e come.

2.8.7.1 Uno strumento nella valutazione del rischio di recidiva autori di violenza nelle relazioni affettive

L' ODARA, Ontario Domestic Assault Risk Assessment (Hilton, Harris, Rice, Lange, Cormier & Lines, 2004) è uno strumento attuariale di valutazione del rischio di recidiva del comportamento fisico e violento che si somministra ad autori e vittima. Il questionario è il risultato della collaborazione tra il Mental Health Centre in Penetanguishene, e l'Ontario Provincial Police (Hilton et al, 2004; Hilton & Harris, 2005; Hilton, Harris, & Rice, 2010). Si compone di 13 item dicotomici che indagano variabili statiche quali il comportamento, la storia e il contesto in cui l'autore è inserito. La somministrazione può avvenire sia sulle vittime che sugli autori. L'ODARA è costruito su un modello attuariale, contrariamente al SARA, ISA e al DA, e fornisce un valore percentile finale, confrontabile con dati normativi per stabilire il livello di rischio. Con questo metodo si diminuisce l'errore discrezionale umano ed i risultati sono replicabili in momenti diversi, anche da valutatori diversi (Bonta, Law, & Hanson, 1998; Grove, Zald, Lebow, Snitz, & Nelson, 2000). Il questionario si presenta come uno strumento di facile utilizzo, adatto ad essere utilizzato in quei contesti in cui è necessario compiere valutazioni rapide che si traducano in decisioni applicative. ODARA può essere utilizzato, solo da psicologi, in associazione con il DVRAG (Domestic Violence Risk Appraisal Guide). Il DVRAG è composto dai 13 item dell'ODARA a cui si somma un quattordicesimo item costruito sulla base dei risultati ottenuti con la PCL-R (Hare Psychopathy Checklist – Revised, 2003); l'utilizzo del sistema ODARA-DVRAG consente una valutazione migliore e completa in vista di una sentenza, una supervisione o per decisioni relative al trattamento.

2.8.8 Competenze del personale

Al fine di poter garantire la qualità del programma degli uomini autori di violenza, gli operatori/trici, oltre ad avere una formazione nell'area delle relazioni di aiuto e una relativa esperienza lavorativa non inferiore a 5 anni, devono:

- o aver assunto una posizione personale di impegno per relazioni libere da violenza e orientate all'uguaglianza di genere ed aver svolto un'accurata riflessione sul rischio presente anche per loro stessi di assumere comportamenti violenti e autoritari;
- o aver effettuato una formazione specifica sulla violenza di genere, sui significati attribuiti ai concetti di identità, ruolo, dinamiche di potere, agli stereotipi e ai pregiudizi implicitamente accettati nelle relazioni tra i generi;
- o aver svolto una formazione sul trattamento degli autori di violenza relativa a programmi specifici o aver strutturato modalità di supervisioni continue sul proprio lavoro.

Ogni operatori nell'ottica della interdisciplinarietà e della responsabilità professionale nello svolgimento di quanto di competenza della propria formazione risponde al proprio codice deontologico di riferimento.

2.8.9 Assicurazione e valutazione della qualità

E' necessario attivare un processo finalizzato alla documentazione e valutazione del lavoro svolto e l'individuazione di criteri e verifica di qualità dei servizi; gli indicatori di esito e di processo dovrebbero essere riconosciuti come parte integrante di ogni programma. Questo lavoro di valutazione e di documentazione deve essere connesso con le conoscenze sulle migliori pratiche e i risultati ottenuti a livello nazionale, europeo e, se possibile, internazionale. Si ritiene opportuno che i percorsi di trattamento abbiano le seguenti caratteristiche:

- ✓ durata minima 6 mesi
- ✓ equipe di lavoro multidisciplinare con presenza di entrambi i generi o contatto partner
- ✓ sedute di gruppo con co-conduzione, se possibile uomo-donna
- ✓ incontri individuali
- ✓ supervisione programmata
- ✓ documentazione continua del lavoro
- ✓ analisi della documentazione
- ✓ valutazioni interne ed esterne dei risultati del programma

2.9 I Servizi della Rete dove possono essere identificati gli autori?

Gli autori di violenza non costituiscono una categoria precisa di soggetti i quali possano essere ben identificati a seconda di determinati parametri che non riguardino esclusivamente i loro atteggiamenti e comportamenti. Gli autori di violenza provengono da categorie sociali, culturali, lavorative e di età differenti, il lavoro di intercettazione avviene attraverso il riconoscimento di segni ed indicatori che riguardino il comportamento e le dinamiche che si instaurano con chi hanno di fronte.

Una delle maggiori sfide che i facilitatori/operatori dei programmi per autori devono affrontare è l'invio degli autori al programma. Gli autori possono essere segnalati da:

- Auto-segnalazioni (volontari)
- Servizi Sociali

- Le forze dell'ordine
- Servizi giudiziari
- UIEPE

Per quanto riguarda la collaborazione con altri servizi e sistemi, i programmi per gli uomini autori sono solo una parte di un più ampio sistema di intervento necessario contro la violenza domestica. I programmi dovrebbero quindi partecipare attivamente alle Reti tra le organizzazioni contro la violenza domestica. Uno dei quattro pilastri della Convenzione di Istanbul è l'attuazione di politiche coordinate. Come menzionato dall'articolo 7 all'articolo 11 della Convenzione di Istanbul, gli stati sono tenuti a stabilire meccanismi appropriati per un'efficace cooperazione tra la magistratura, i pubblici ministeri, le forze dell'ordine, gli enti locali e regionali e le organizzazioni non governative (ONG).

I programmi per perpetratori dovrebbero essere eseguiti in collaborazione con:

- Servizi di supporto alle donne (Centri Antiviolenza; Rifugi, etc.)
- Le forze dell'ordine
- Servizi giudiziari e UIEPE; pubblici ministeri e giudici
- Servizi di protezione e tutela dei bambini
- Comune e i servizi sociali
- Decisori Politici
- Servizi sanitari
- Servizi di supporto specialistici

Importante è anche che i programmi per i perpetratori siano finanziati con finanziamenti aggiuntivi e non a spese dei servizi di supporto alle vittime. La tabella seguente (adattata da Oddone e Morina, 2021) delinea le politiche coordinate e la cooperazione con i servizi di sostegno alle donne.

Politiche coordinate e di cooperazione con i centri di supporto alle vittime
Adottare un approccio comprensivo
Coinvolgere enti pubblici
Stabilire una collaborazione vicina con i servizi per le vittime
Sviluppare strumenti per la cooperazione interistituzionale, compresi protocolli e accordi

2.9.1 Come esplorare e rilevare la violenza

La violenza non è facilmente rilevabile perché chi la compie, e non solo, non di rado non ne è pienamente consapevole degli effetti e delle conseguenze di questa. Di seguito si illustrano gli **indicatori** che possono essere rilevati sugli uomini che agiscono violenza:

- Il parlare apertamente di comportamenti abusanti (es. *l'ho insultata, spinta, schiaffeggiata, chiusa in camera, forzata ad avere un rapporto sessuale*).
- Il parlare di comportamenti che fanno capire un desiderio di controllo eccessivo o di gelosia eccessiva (es. *la seguo, guardo il suo telefono, voglio sapere sempre con chi è e dove è etc., tutti gli uomini ci vogliono provare con lei*).
- Il parlare in modo sessista o misogino della donna o delle donne in generale (es. *non sa fare neanche da mangiare, deve stare sempre lei in casa con i figli, a lavorare ci penso io, le donne non sono affidabili*).
- Il parlare di momenti di tensione senza nominare la violenza fisica oppure nominando la violenza psicologica pensando sia una cosa da nulla (es. *è stato il nostro peggior litigio, abbiamo discusso tutta la notte, c'era tanta tensione, ma ci sono state solo offese, mai toccata*).
- Il parlare di violenza reciproca (*ce le siamo date, ha colpito prima lei, mi sono solo difeso, l'ho solo bloccata, se avessi voluto farle davvero del male sarebbe finita peggio*).
- Come l'uomo si approccia al genere dell'operatore/operatrice, se ci sono elementi che lasciano presupporre che questo abbia rilevanza.
- Il valutare come l'uomo si relaziona con la donna, se questa dovesse essere a colloquio con lui, se è aggressivo, svalutante e se lei è troppo riservata ad esempio.

Per rilevare una situazione di violenza è utile fare delle domande dirette. Si può far parlare l'uomo liberamente inizialmente, ma se non parla del maltrattamento o non dà elementi su cui appigliarsi per approfondire, bisogna essere più diretti.

Ciò significa cominciare, quando il proprio ruolo e il contesto lo consentono, a fare domande quali ad esempio:

"Cosa è successo?"

"L'hai insultata? Cosa le hai detto?"

"Le hai tirato un pugno o uno schiaffo?"

"L'hai spintonata? L'hai fatta cadere?"

“L’hai graffiata?”

“L’hai presa a calci?”

“Per cosa stai chiedendo un aiuto, come mai sei arrivato qui? E’ importante che tu me ne parli per andare avanti. Mi potresti raccontare un episodio e descrivermi cosa hai fatto?”

Esplorare la violenza deve andare, quando possibile, nella direzione di capire sempre meglio quali sono stati i comportamenti abusanti, la loro gravità e la loro frequenza, le persone coinvolte. Parlare apertamente di violenza può generare imbarazzo nell’operatore e può essere estremamente difficile a causa dei vissuti la violenza genera nelle persone.

2.9.2 I vissuti dell’operatore/operatrice

Anche se non si hanno di fronte a dei mostri, ma persone che si potrebbero incontrare ovunque, può non essere semplice occuparsi di questi uomini in quanto c’è la consapevolezza che ci sono delle vittime e che chi le ha rese tali lo si trova di fronte. Certo la forma, la gravità e l’intensità dei comportamenti sono tutti elementi importanti, ma la violenza è violenza, bisogna saper gestire i propri vissuti in modo che non intralcino possibili percorsi di cambiamento

Di seguito alcuni elementi che potrebbero mettere operatori e operatrici in difficoltà, bisogna tenerli presenti, lavorarci e non permettere che ostacolino l’invio.

- Difficoltà a nominare la violenza; nominare la violenza può sembrare accusatorio, si può aver paura di ferire, offendere, far arrabbiare l’uomo.
- Difficoltà nel gestire l’aggressività rivolta nei propri confronti; un uomo aggressivo mette sempre in difficoltà gli operatori, inoltre in quel contesto hanno uno specifico ruolo che devono comunque saper rispettare.
- Timore che l’uomo possa prendersi gioco dell’operatore; l’uomo può mentire deliberatamente, avere una percezione distorta, tentare di portare l’operatore dalla propria parte in modo talvolta esagerato, ci si può sentire presi in giro o comunque esserne infastiditi.
- Colludere con aspetti reali di vittimizzazione dell’uomo e dare delle risposte compensative; ci possono essere delle situazioni in cui sembra evidente che l’uomo oltre ad aver compiuto degli abusi, li ha anche subiti. Bisogna comprendere la violenza subita dall’uomo senza

giustificare la violenza da lui agita, altrimenti si da un messaggio sbagliato come se aver sofferto giustificasse il far soffrire.

- Rischio di immaginare la donna vittima di violenza con il metro di giudizio dell'uomo; a furia di parlare dei problemi della donna, si potrebbe anche pensare che ci sia qualcosa di vero, questo non giustifica ancora una volta la violenza in alcun modo.
- Esperienza di violenza subita/agita non elaborata; le esperienze raccontate dall'uomo possono attivare o riattivare proprie esperienze nelle quali ci si è trovati esposti a comportamenti maltrattanti agendoli o subendoli, se non ci abbiamo lavorato in passato, se non se ne è consapevoli il rischio è di danneggiare sia l'uomo che se stessi.

2.9.3 L'invio dell'uomo autore di violenza ai PP

Identificato il comportamento maltrattante è necessario procedere con un invio dell'uomo ad un percorso specifico per autori di violenza. Sappiamo che la motivazione è il primo elemento necessario per poter interrompere la violenza. Se non vi è un obbligo a frequentare un percorso, i servizi che inviano l'uomo possono solo indicare la possibilità di intraprendere un percorso.

E' importante tentare di non giudicare e di non condannare. Da una parte è necessario prospettare all'uomo che dovrà fare un percorso che non sarà breve e che sarà impegnativo, ma che l'obiettivo è comunque aiutarlo, riflettere con persone esterne e con esperienza e con altri uomini che possono essersi trovati in situazioni simili non è un male e che quanto meno forse ci può essere almeno un primo approccio di curiosità verso il percorso. Se c'è un obbligo, si chiarisce e si parte proprio da quel punto. Bisogna sostenere l'autore di violenza dandogli il messaggio che può cambiare o può cambiare dei comportamenti che lo hanno messo in una situazione di disagio.

E' importante avere chiari i servizi specifici attivi sul territorio, le modalità di accesso e riuscire a scambiare delle prime preziose informazioni con gli operatori e le operatrici di questi servizi.

Sarebbe auspicabile, sempre se il proprio ruolo lo consente, non fare un invio di un uomo con una prescrizione senza fornire al centro per autori le informazioni in proprio possesso che riguardano il reato, la situazione giuridica e eventuali altri servizi coinvolti (ad esempio il Serd o servizi di Salute Mentale). L'invio dovrebbe avvenire su centri specializzati, fare invii ad altri servizi o privati (terapeuta privato, terapia di coppia, mediazione familiare) che non trattano in modo specifico la violenza può comportare il rischio di rinforzare l'idea nell'uomo della violenza come qualcosa da "curare" e non di sua sola responsabilità. Se il professionista non è formato per vedere la violenza,

non potrà aiutare l'uomo a vederla, nel migliore dei casi si avrà un intervento inefficace, nel peggiore si andranno a rinforzare i meccanismi che portano l'uomo ad essere violento.

A lavorare con l'uomo non è mai un singolo ente, ma più enti con finalità diverse (avvocati, assistenti sociali, forze dell'ordine, centri per uomini, Serd, altri professionisti pubblici o privati), questi devono cooperare ed entrare in comunicazione ogni qual volta sia necessario, è importante non lavorare in compartimenti stagni.

Come già sottolineato precedentemente, un lavoro di rete è una maggiore garanzia di un intervento efficace a tutela dell'interruzione della violenza e quindi a salvag

3. Principi di lavoro con le vittime

nei programmi per autori

Introduzione

In questo capitolo verranno trattati i seguenti argomenti: nella prima sezione, le linee guida sui requisiti minimi per le azioni di sostegno alle vittime per tutti i paesi e tutti i servizi. In particolare: dove è possibile identificare le vittime, l'importanza della valutazione del rischio con una breve spiegazione di alcuni strumenti di valutazione del rischio, competenze del personale e valutazione e garanzia di qualità.

3.1 Linee guida sui requisiti minimi

I requisiti minimi per il supporto alle vittime rappresentano il minimo comune denominatore e un obiettivo da raggiungere per tutti i paesi e i servizi coinvolti. Forniscono i parametri di riferimento per quanto riguarda il tipo e la quantità di servizi da offrire e da chi dovrebbero essere offerti, nonché i principi e le buone pratiche sulla cui base dovrebbero operare.

Durante la 9ª conferenza della rete WAVE nel 2007 si tenne una discussione sullo sviluppo di requisiti comuni per la fornitura dei servizi che giunse però alla conclusione che, visto che ogni ONG lavora in contesti diversi, è difficile arrivare ad accordi coerenti. Le discussioni del Consiglio d'Europa su questo argomento partono dal fatto che il diritto internazionale fornisce già le basi per standard concentrati sui diritti umani delle donne. Oltre all'accordo e all'attuazione delle norme a livello nazionale dovrebbe esistere anche una procedura di negoziazione tra i governi, gli enti specializzati nella lotta alla violenza contro le donne e tutti gli altri enti e servizi coinvolti. Altro elemento cruciale è l'indipendenza delle ONG, insieme alle loro competenze e capacità di innovazione. Alla luce di tutto ciò, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato una raccomandazione sulle ONG che ne promuove l'autoregolamentazione e descrive i diritti e le libertà di cui le organizzazioni della società civile dovrebbero godere.

Le proposte sui requisiti minimi per l'Europa riflettono le preoccupazioni sopra menzionate e sono quelle che hanno ottenuto il più ampio consenso durante l'analisi delle norme. I risultati di questa analisi possono essere suddivisi in tre sezioni: (1) principi generali, (2) livelli minimi di fornitura (3) norme pratiche per servizi specifici. In seguito, nel 2008 fu pubblicato un progetto, *“Combating violence against women: minimum standards for support services”* (Combattere la violenza contro le donne: standard minimi per i servizi di supporto) che rappresenta un punto di riferimento per Stati e servizi nel fornire maggiore accesso, qualità e risultati positivi per il sostegno alle vittime.

3.1.1 Principi generali

I principi proposti sono una combinazione di approcci in materia di diritti umani e pratiche sviluppate dalle ONG che si sono dimostrate efficaci nell'ambito del supporto alle vittime di violenza. Possono essere adattati e applicati al lavoro dei diversi enti e, in generale, le buone pratiche riconosciute a livello internazionale sono sempre basate su questi principi. I principi sono i seguenti:

- Lavorare sulla violenza contro le donne partendo da una prospettiva di genere
- Sicurezza, tutela e dignità umana
- Servizi specializzati
- Diversità e accesso equo
- Sensibilizzazione e supporto
- Emancipazione (empowerment)
- Partecipazione e consultazione
- Riservatezza
- Risposta coordinata
- Responsabilizzazione degli autori
- Governance e assunzione di responsabilità
- Messa in discussione della tolleranza

3.1.2 Requisiti minimi proposti

I requisiti minimi proposti che sono stati sviluppati sono divisi in tre sezioni: requisiti minimi di base, requisiti minimi dei servizi, requisiti aspirazionali. La presente sezione del manuale si concentra sui

requisiti minimi fondamentali applicabili a tutti i tipi di servizi, per tutte le forme di violenza contro le donne.

I requisiti minimi di base sono suddivisi e basati sulle categorie di principi sopra menzionate e sono i seguenti:

Rispetto e dignità

- L'utente del servizio ha il diritto di essere trattato con rispetto e dignità in ogni momento.
- La riservatezza deve essere garantita. Qualsiasi comunicazione scritta od orale o altre informazioni, comprese le informazioni che possono identificare l'utente del servizio, devono essere trasmesse ad altri solo con il consenso informato dell'utente del servizio. Le uniche eccezioni sono: proteggere l'utente del servizio, quando c'è motivo di credere che la sua vita, la sua salute o la sua libertà siano a rischio; per proteggere la sicurezza degli altri, quando c'è motivo di credere che possano essere a rischio. Le politiche di riservatezza devono essere spiegate chiaramente all'utente del servizio prima della fornitura del servizio.
- Tutti i servizi dovrebbero basarsi su una cultura della fiducia verso le vittime e dell'assunzione di responsabilità da parte degli autori.

Sicurezza e protezione

- La sicurezza e la protezione dovrebbero essere le considerazioni principali. Questo si riferisce alla sicurezza dell'utente del servizio, dei figli e delle persone vulnerabili legate a ciascun caso, nonché del personale. Inoltre, la sicurezza qui implica la protezione fisica immediata e la sicurezza psico-sociale (compresa l'inclusione sociale).
- I servizi di crisi dovrebbero essere disponibili e accessibili tutti i giorni, 24 ore su 24.
- I servizi dovrebbero essere di natura olistica e basati sui bisogni degli utenti. Il fornitore di servizi dovrebbe avere le competenze per fornire ciò di cui l'utente del servizio ha bisogno o richiede e, se o quando ciò non è possibile, indirizzare l'utente del servizio ai servizi pertinenti.

Accessibilità

- I servizi dovrebbero essere accessibili per tutte le donne. Si tratta di un requisito che può richiedere un lavoro di sensibilizzazione, adattamento della fornitura di servizi alle esigenze delle vittime e l'aumento di servizi specializzati (ad esempio per donne migranti, appartenenti a minoranze etniche o disabili).

- I servizi dovrebbero applicare politiche antidiscriminatorie e di pari opportunità sia per il personale, sia per gli utenti.
- I servizi dovrebbero essere forniti a titolo gratuito.

Minori

- I servizi e i programmi dovrebbero essere attenti alle esigenze dei figli degli utenti e alle responsabilità specifiche nei confronti di bambine e giovani donne.
- I bambini non devono essere usati come interpreti per le madri durante la fornitura o l'uso del servizio.

Personale

- Il personale deve essere adeguatamente qualificato e formato: I contratti di lavoro dovrebbero includere una formazione iniziale minima e una formazione continua minima, la formazione iniziale dovrebbe comprendere la sensibilizzazione e una spiegazione sulle dinamiche di genere e della prospettiva della violenza, sulle diverse forme di violenza contro le donne, sulla lotta alla discriminazione e per la tutela della diversità, sui diritti legali e assistenziali. Questo vale anche per tutti i professionisti coinvolti appartenenti a enti statali e non. Inoltre, le formazioni dovrebbero essere svolte da ONG specializzate e pagate in modo adeguato.
- Le ONG che si dedicano al lavoro con le donne dovrebbero avere personale femminile e le altre agenzie/servizi dovrebbero garantire la disponibilità di personale femminile professionale sufficiente, anche per quanto riguarda figure quali interpreti, personale medico e agenti di polizia.

Emancipazione (empowerment)

- I servizi dovrebbero essere gestiti in modo equo e democratico. Sia il personale che gli utenti dei servizi dovrebbero avere la possibilità di partecipare attivamente, in modo da evitare la dominanza dei soggetti di genere maschile e/o delle istituzioni nei processi decisionali.
- Gli utenti dei servizi dovrebbero essere informati dei loro diritti legali e umani e quali servizi hanno il diritto di ricevere.
- Il diritto degli utenti del servizio di ricevere informazioni e supporto non deve dipendere dalla presentazione di una denuncia o dalla decisione di partecipare a un programma e/o utilizzare un servizio. Gli utenti dei servizi dovrebbero avere il tempo sufficiente per riflettere sulle informazioni ricevute in modo da poter prendere decisioni informate.

- Tutte le informazioni, i consigli e le consulenze fornite dovrebbero basarsi su modelli di responsabilizzazione ed empowerment delle vittime come, ad esempio, la necessità di ottenere il consenso informato dall'utente prima di intraprendere qualunque azione, in quanto tutti i fornitori di servizi dovrebbero avere come priorità l'interesse dell'utente. La decisione di denunciare alle autorità spetta solo ed esclusivamente agli utenti del servizio.
- Gli utenti dei servizi dovrebbero avere il diritto di accedere alle loro informazioni personali registrate presso il servizio, anche formulando commenti e chiedendo che vengano modificate o aggiornate.

Fornitura

- I servizi forniti dalle ONG dovrebbero essere autonomi, senza scopo di lucro, sostenibili e in grado di fornire un sostegno a lungo termine.
- I governi nazionali e locali dovrebbero disporre di flussi di finanziamento per i servizi coinvolti nella lotta alla violenza contro le donne.
- Tutti i servizi dovrebbero basarsi su una prospettiva di genere basata sull'idea di violenza come causa e conseguenza della disuguaglianza femminile.
- I servizi dovrebbero svilupparsi concentrandosi sulle esigenze degli utenti dei servizi: richiedere il feedback degli utenti e tenerlo in considerazione dovrebbe essere un elemento integrante delle pratiche di monitoraggio.
- I servizi dovrebbero sviluppare linee guida per la cooperazione tra enti.
- I dati dovrebbero essere raccolti e conservati in modo sistematico in base alla demografia degli utenti e al tipo di reato, in modo da non entrare in conflitto con il diritto alla privacy degli utenti.

Per quanto riguarda i requisiti minimi specifici, la seguente tabella (7) elenca i requisiti per l'assistenza e per i progetti di intervento forniti dal Consiglio d'Europa (2008).

Tabella 7: Requisiti minimi per l'assistenza e per i progetti di intervento Fonte: Consiglio d'Europa (2008)

Requisiti minimi per l'assistenza	Requisiti minimi progetti di intervento
I professionisti dovrebbero elaborare piani di azione/intervento individuali con l'utente del servizio affrontandone le esigenze di sicurezza, supporto e pratiche.	Dovrebbe essere considerato come un partenariato tra enti.

La formazione dei professionisti dovrebbe essere di almeno 30 ore e dovrebbe includere: • Prospettiva di genere sulla violenza contro le donne • Tecniche di intervento in situazioni di crisi • Trauma, coping e tecniche di sopravvivenza • Comprensione attuale dei concetti di benessere e inclusione sociale • Riservatezza • Capacità comunicative e tecniche di intervento • Panoramica sui sistemi giudiziari civili e penali • Aggiornamento e revisione della legislazione statale pertinente • Disponibilità di risorse a livello statale e della comunità • Non discriminazione e diversità • Empowerment	Tutti gli interventi dovrebbero includere collaborazioni con organizzazioni/ONG di sostegno alle donne.
Gli invii ad altri servizi di assistenza/terapia dovrebbero essere effettuati solo ai professionisti con le adeguate competenze e formazione nell'ambito della violenza contro le donne.	La collaborazione della polizia e della magistratura con il progetto di intervento dovrebbe essere obbligatoria.
Dovrebbe essere offerta la possibilità di accedere sia a programmi individuali che di gruppo.	Gli altri enti dovrebbero disporre almeno di servizi di assistenza sanitaria e sociale.

WAVE, un'importante rete europea attiva nel lavoro contro la violenza, ha sviluppato dei requisiti minimi per quanto riguarda i servizi di sostegno alle vittime basati sui principi elencati dalla Convenzione di Istanbul, dalla direttiva UE sulle vittime, nonché sulle conoscenze, competenze ed esperienze raccolte dai servizi specializzati nel supporto alle donne.

I requisiti minimi sono indicati nella tabella seguente (WAVE, 2015):

Tabella 8: Requisiti minimi di WAVE. Fonte: pagina web di WAVE.

Requisiti minimi di WAVE:	
Principi per la fornitura dei servizi:	● I servizi alle vittime di violenza e ai loro figli devono essere forniti da enti indipendenti e specializzati nel sostegno alle donne che operano secondo un approccio basato sui diritti umani, sulla prospettiva di genere e sull'empowerment. ● Il personale impiegato nei servizi specializzati nell'assistenza alle donne dovrebbe avere una formazione professionale e conoscenze tali da permettergli di aiutare al meglio le sopravvissute alla violenza e i loro figli. ● A ogni donna vittima di violenza e ai suoi figli dovrebbero essere garantiti una protezione e un sostegno efficaci, indipendentemente dalla loro età, orientamento sessuale, disabilità, nazionalità, stato di residenza, etnia, secondo il principio di non discriminazione.
Servizi specializzati nell'assistenza alle donne:	● Almeno una linea di assistenza nazionale per le donne in grado di occuparsi di tutte le forme di violenza di genere, operante 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e gratuitamente. ● Una rete nazionale di case rifugio specializzate nell'accoglienza di donne e bambini. ● Fornitura di assistenza immediata e continuativa 24/7 nelle case rifugio. ● Almeno una casa rifugio ogni 10.000 abitanti. ● Requisito di qualità minimo: una stanza (con bagno incluso) per famiglia. ● Un centro per le donne sopravvissute alla violenza sessuale ogni 200.000 donne. ● Un centro di consulenza per le donne ogni 50.000 donne in grado di fornire interventi di crisi, assistenza a breve e

lungo termine alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché supporto specializzato per i gruppi più vulnerabili, vale a dire donne di etnia minoritaria, donne migranti e migranti senza documenti, giovani donne, donni richiedenti asilo, donne con disabilità, donne anziane, etc.

- Servizi specializzati sufficienti incentrati sulle esigenze specifiche delle donne migranti e minoritarie, nonché delle donne rifugiate e richiedenti asilo.
- Un centro di intervento per la violenza contro le donne e la violenza domestica per distretto giudiziario in grado di fornire sostegno proattivo e tutela alle donne sopravvissute alla violenza dopo interventi degli operatori giudiziari, sanitari o di altro tipo.
- Ogni donna dovrebbe avere il diritto al sostegno e alla rappresentanza gratuiti da parte di un avvocato indipendente, in tutte le procedure legali e istituzionali.
- Dovrebbero essere instaurati servizi di divulgazione e sensibilizzazione in grado di raggiungere le vittime anche nelle aree rurali.
- Alle vittime dovrebbe essere fornita assistenza a breve e lungo termine che includa supporto psicologico e terapia per aiutarle a superare esperienze traumatiche di violenza.
- Tutti i servizi specializzati di assistenza alle donne dovrebbero essere gratuiti, avere come obiettivo l'emancipazione (empowerment) delle donne e garantire la loro sicurezza. I servizi dovrebbero inoltre avere accesso alle risorse necessarie per fornire un sostegno adeguato ai figli delle donne vittime di violenza.

Finanziamenti per attività di sensibilizzazione e prevenzione:	Anche i servizi di assistenza alle donne, in quanto organizzazioni della società civile, dovrebbero partecipare ad attività di sensibilizzazione e prevenzione, a corsi di formazione, con l'obiettivo di dare un contributo importante al cambiamento sociale nella società e all'eliminazione delle cause della violenza. Sulla base di ciò, ogni paese dovrebbe fornire finanziamenti adeguati per sostenere il lavoro di sensibilizzazione e prevenzione della violenza condotto dai servizi di assistenza.
Lavoro di rete e raccolta dati:	Tutti i paesi/stati dovrebbero fornire finanziamenti adeguati al sostegno delle reti nazionali di servizi di assistenza alle donne e sviluppare la loro capacità di raccolta sistematica di dati, nonché promuovere lo scambio e la diffusione di informazioni.
Diritto all'assistenza e alla tutela di donne nere, di etnie minoritarie, migranti e richiedenti asilo:	● L'accesso al sistema giudiziario e l'accesso ai servizi generali e specializzati di assistenza alle donne dovrebbero essere garantiti a tutte le donne sopravvissute alla violenza, indipendentemente dal loro status legale o di residenza o dal paese di origine. ● Dovrebbe essere garantito l'accesso ai fondi statali da parte delle case rifugio per donne in modo che siano in grado di offrire sostegno a tutte le donne e i bambini che cercano aiuto in situazioni di violenza, indipendentemente dal loro status legale o di residenza. ● L'accesso e la libertà di rimanere nelle case rifugio per tutto il tempo necessario dovrebbero essere garantiti a tutte le donne vittime di violenza e ai loro figli. ● Dovrebbe essere fornito l'accesso a servizi competenti anche dal punto di vista culturale, comprese informazioni e consulenza multilingue, nonché il supporto di interpreti adeguatamente preparati sulle questioni culturali e di genere.

	● Dovrebbe essere facilitato l'accesso indipendente al permesso di soggiorno per le donne sopravvissute a violenza e per i loro figli. ● Dovrebbe essere garantito l'accesso alle case rifugio anche ai figli delle vittime, fino all'età di 18 anni e senza restrizioni per sesso. ● Dovrebbero essere garantite le condizioni e gli accordi adeguati per le case rifugio.
Empowerment delle vittime e accesso ai diritti sociali ed economici:	● Diritto a un alloggio a prezzi accessibili. ● Diritto a servizi di assistenza all'infanzia gratuiti o a prezzi accessibili. ● Diritto all'istruzione e alla formazione, compresi corsi di lingua gratuiti per donne migranti/rifugiate/richiedenti asilo. ● Diritto all'assistenza nell'accesso al mercato del lavoro per garantire la sussistenza delle donne e dei loro figli. ● Diritto ad aiuti finanziari adeguati per tutte le donne che non hanno accesso a un reddito sufficiente. ● Accesso alle prestazioni sanitarie gratuite per le donne sopravvissute a violenza e per i loro figli.

3.2 Dove dovrebbe avvenire l'identificazione delle vittime?

Forze dell'ordine (polizia, avvocati, tribunali, pubblici ministeri, istituti penitenziari)

All'interno delle forze dell'ordine esistono diverse figure professionali coinvolte anche sul fronte della sanità pubblica. La maggior parte sono operatori di prima linea che interagiscono sia con le vittime che con gli autori e includono agenti di polizia, avvocati, tribunali, pubblici ministeri, istituti penitenziari:

Polizia

Come operatori di prima linea, gli agenti di polizia lavorano sia con le vittime che con gli autori di violenza domestica. È essenziale che abbiano le capacità e le competenze per affrontare qualsiasi situazione. È molto importante che l'approccio teorico sia supportato da competenze pratiche. Gli agenti di polizia dovrebbero inoltre essere informati sui diversi programmi di assistenza in modo da poter fornire le giuste informazioni alle persone che cercano aiuto.

Avvocati

I casi di violenza domestica che sfociano in procedure legali è in rapido aumento. Gli avvocati dovrebbero essere formati e avere le competenze per affrontare questi casi non solo attraverso le procedure legali, ma anche da una prospettiva umanistica. Perché ciò avvenga, gli avvocati dovrebbero avere capacità comunicative ben consolidate. Quando vittime e autori richiedono assistenza legale da parte degli avvocati, è necessario che questi abbiano le capacità e la mentalità (approccio teorico e pratico) per poter lavorare con entrambi i profili.

Procuratori e tribunali

Come parte della sentenza di un autore, i giudici dovrebbero fornire la possibilità di richiedere il supporto di programmi di cambiamento comportamentale. Oltre al quadro giuridico, è essenziale che siano ben consapevoli di come funziona la violenza domestica e sia dal punto di vista delle vittime che degli autori.

Istituti penitenziari

Le difficoltà psicologiche sono un denominatore comune in molti di coloro che sono stati condannati per violenza domestica, ed è dunque essenziale che gli istituti penitenziari sviluppino programmi terapeutici per comportamenti violenti. È fondamentale per gli autori di violenza domestica che, oltre a scontare la loro pena, partecipino a programmi di cambiamento comportamentale e della percezione di sé stessi e degli altri.

Servizi sanitari

Alcune forme di violenza (fisica/somatica) possono essere visibili sul corpo della vittima (ad esempio lividi) e gli operatori sanitari dovrebbero essere in grado di effettuare invii delle vittime ai servizi specializzati in modo che ricevano l'assistenza e il sostegno necessari.

Servizi psichiatrici

La violenza domestica è notoriamente connessa anche a problemi di salute mentale. È essenziale che esista una stretta collaborazione tra servizi per la salute mentale e servizi contro la violenza domestica.

ONG (organizzazioni non governative)

Le reti di organizzazioni senza scopo di lucro sono fondamentali nella lotta contro la violenza domestica. Nella maggior parte dei casi le ONG sono il primo punto di contatto delle vittime e degli autori.

Professionisti del settore privato

I professionisti del settore privato possono intervenire nella collaborazione con i servizi specializzati nella lotta alla violenza domestica.

Servizi sociali

I servizi sociali sono fondamentali nella lotta alla violenza domestica, soprattutto quando sono coinvolti minori. È necessario che tutti i professionisti che lavorano nel campo della violenza domestica siano adeguatamente formati su come approcciarsi e lavorare con le vittime, con gli autori e con eventuali minori coinvolti e abbiano buone capacità comunicative.

Servizi di assistenza alle vittime

Parte dell'approccio dei servizi di assistenza alle vittime consiste normalmente nell'effettuare l'invio degli autori a programmi di cambiamento comportamentale. È pertanto essenziale che gli operatori siano formati adeguatamente per poter fornire servizi di assistenza, guida e terapia alle persone che vi si rivolgono.

3.3 Valutazione

La valutazione delle vittime di violenza domestica nei programmi per autori è molto importante in quanto è direttamente correlata a: (1) l'identificazione precoce della natura e della portata della violenza, (2) i bisogni della vittima e (3) l'intervento precoce e la prevenzione della vulnerabilità della vittima alla vittimizzazione secondaria e ripetuta. Ai sensi della direttiva 2012/29/UE del Consiglio del Parlamento europeo, la valutazione individuale deve tenere conto delle caratteristiche personali della vittima, ad esempio età, genere, identità o espressione di genere, etnia, razza, religione, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità, stato di residenza, difficoltà di comunicazione, relazione o dipendenza dall'autore e precedente esperienza di abuso; il tipo o la natura dell'abuso, ad esempio: se si tratta di un crimine d'odio, di un crimine di pregiudizio o di un crimine commesso con un motivo discriminatorio, violenza sessuale, violenza in una relazione stretta, se l'autore aveva una posizione di controllo, se la vittima si trova in un'area ad alto tasso di criminalità o dominata da bande criminali, il rapporto tra la vittima e l'autore e le circostanze dell'abuso (Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, 2012).

Inoltre, la durata e la precisione della valutazione possono variare a seconda delle circostanze personali delle vittime e della natura dell'abuso. La valutazione della vittima non è un fenomeno statico e dovrebbe essere aggiornata durante tutto il processo per riflettere il più fedelmente possibile la situazione della vittima, che potrebbe cambiare dopo la prima valutazione (Evvi, 2013). Inoltre, dovrebbero essere considerati i desideri e gli obiettivi della vittima. È inoltre essenziale poter contare sulla stretta collaborazione della vittima ed è importante che la valutazione sia adattata in base alla natura dell'abuso e dei danni subiti. È possibile, infatti, che durante lo svolgimento del programma le esigenze della vittima e la sua percezione riguardo alla violenza cambino ed è quindi fondamentale che anche la valutazione venga aggiornata. In caso di cambiamento delle esigenze o della violenza, può essere necessario rivedere la valutazione e le misure alla luce del quadro giuridico nazionale. Si noti, però che in alcuni casi la valutazione della vittima non è raccomandata o non è la strada giusta da percorrere. Ad esempio, se la vittima è traumatizzata o ferita o non capisce le domande per qualsiasi motivo, è probabile che non sia il momento giusto per un processo di valutazione. Inoltre, se non è possibile condurre la valutazione della vittima, i professionisti dovrebbero tenere conto di eventuali rischi per la vittima e quindi pianificare le fasi successive (Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, 2012).

Per quanto riguarda chi ha la responsabilità di condurre la valutazione, ciò dipende dalle caratteristiche della vittima e dalla natura dell'abuso. È importante che il professionista sia adeguatamente formato per essere in grado di affrontare tutte le esigenze della vittima e di fornirle le informazioni necessarie in conformità al quadro giuridico nazionale (Evvi, 2013).

Un'altra questione che dovrebbe essere presa in considerazione nel processo di valutazione è il luogo in cui avviene la valutazione e la privacy della vittima. Ad esempio, il luogo in cui si è verificato l'abuso o altre aree in cui la vittima non si sente di poter comunicare liberamente potrebbero non essere adatti per effettuare la valutazione. È altresì importante evitare ulteriori sofferenze per la vittima, ad esempio evitando di porre ripetutamente le stesse domande, nonostante l'esigenza da parte del professionista di capire le esigenze della vittima e identificare tutte le informazioni rilevanti per il processo di valutazione (Evvi, 2013).

Non da ultimo, è necessario prestare particolare attenzione e prendere misure specifiche nella valutazione delle vittime con disabilità e bisogni speciali (Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, 2012). I professionisti che conducono le valutazioni delle vittime devono avere una comprensione generale della violenza domestica, i suoi modelli e dinamiche comuni, e tutti i

fattori che rendono le vittime più vulnerabili a subire qualsiasi tipo di abuso da parte di un partner intimo.

3.4 Valutazione dei rischi

Roehl e Guertin (2000), hanno descritto la valutazione del rischio come l'applicazione formale di diversi strumenti per valutare la probabilità che l'abuso da parte di un partner intimo si ripeta e/o si intensifichi. Il termine è sinonimo di valutazione della pericolosità e comprende una valutazione della letalità e l'uso di strumenti specificamente sviluppati per identificare situazioni potenzialmente letali.

L'uso della valutazione del rischio nei programmi per autori è una strategia utile per valutare la gravità della violenza e prevenire ulteriori violenze gestendone i rischi. Come descritto dal Consiglio d'Europa, l'obiettivo della valutazione del rischio è riconoscere la minaccia della violenza, identificare la gravità della minaccia e prevedere possibili reazioni e conseguenze. L'obiettivo principale della valutazione del rischio è prevenire, non solo prevedere, un possibile atto di violenza e il rischio di omicidio. Secondo la Convenzione di Istanbul 2017, è importante che qualsiasi valutazione del rischio consideri la probabilità della ripetizione della violenza, in particolare la violenza mortale, e valuti adeguatamente la gravità degli abusi (EIGE, 2019).

È importante effettuare e documentare la valutazione del rischio per le vittime al momento della presa in carico, a intervalli prestabiliti durante il programma e ogniqualvolta il comportamento o la situazione dell'autore indichi un possibile cambiamento del rischio. Questi rischi possono essere associati al passato dell'autore o al suo comportamento attuale, complicazioni quali problemi di salute mentale o abuso di sostanze, situazioni ad alto rischio o vulnerabilità delle vittime (Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, 2012).

Un'altra questione da considerare è il notevole aumento del rischio di omicidio quando la vittima si separa dall'autore o è in fase di separazione. È necessario dunque prestare particolare attenzione ai rischi e alla pianificazione delle misure di sicurezza al momento della separazione e fino a sei mesi dopo l'avvenuta separazione. Anche l'ideazione suicida da parte dell'autore è un fattore da prendere in considerazione in quanto influenza il rischio di entrambi di arrecare potenziali danni a sé stessi o ad altri. Se accessibili, è importante includere quante più fonti di informazioni possibili, compresi i precedenti penali o altre informazioni in possesso delle autorità. La cosa più importante

da tenere a mente è che il rischio non è un fenomeno statico ma che cambia nel tempo (Gondolf, 2012).

Un approccio incentrato sulle vittime risulta essere particolarmente utile nell'ambito della valutazione del rischio in quanto fornisce indicazioni sulla sicurezza, la privacy, la riservatezza e il benessere della vittima durante tutto il processo. Sicurezza non significa solo proteggere la donna dal rischio di una nuova aggressione ma si riferisce al concetto di libertà di vivere una vita in buona salute fisica e mentale, essere liberi di scegliere e non temere per la propria vita. L'approccio incentrato sulla vittima aiuta le vittime a riconoscere la violenza ed essere consapevoli di come questa influisce sulla loro vita. Questo tipo di approccio garantisce inoltre che tutti i professionisti impiegheranno lo stesso livello di professionalità e sensibilità verso le vittime, nel rispetto dei loro diritti e delle loro scelte e le terranno informate durante tutto il processo di valutazione (EIGE, 2019). È importante riconoscere che i fattori di rischio devono essere presi in considerazione e monitorati durante l'intero processo di valutazione (EIGE, 2019). In letteratura esistono cinque categorie di fattori di rischio correlati alla valutazione del rischio della vittima, ovvero: le forme e i modelli di violenza, la storia della violenza, i fattori di rischio legati agli atteggiamenti e al comportamento dell'autore e la percezione del rischio da parte della vittima. Sempre secondo la letteratura, il fattore di rischio più semplice e chiaro da riconoscere per quanto riguarda la violenza domestica è l'abuso precedente o la vittimizzazione ripetuta. Un altro fattore di rischio molto indicativo è la separazione della vittima dall'autore. La maggior parte degli strumenti di valutazione del rischio prende in considerazione anche la storia delle diverse forme di violenza domestica, gli episodi di violenza recenti, i precedenti penali dell'autore, l'uso di sostanze da parte dell'autore, l'uso e/o l'accesso alle armi e altri fattori. Alcuni strumenti di valutazione del rischio tengono conto anche di altri tipi di violenza domestica e abuso contro le donne come minacce, violenza sessuale, comportamenti di controllo, gelosia o stalking (WAVE, 2017).

Scala di valutazione del pericolo (DA)

La scala di valutazione del pericolo (conosciuta anche come DA, dalle iniziali dell'inglese "danger assessment") è uno strumento clinico e di ricerca progettato dalla dottoressa Jacqueline Campbell per aiutare le vittime a valutare il pericolo di essere uccise o subire nuove aggressioni. Questo strumento è stato originariamente sviluppato per l'uso da parte del personale sanitario durante i colloqui con le vittime per aiutarli nella pianificazione delle misure di sicurezza. Lo strumento si compone di 15 domande sviluppate attraverso una revisione della letteratura di ricerca sui fattori di rischio per omicidio o lesioni gravi, che devono essere completate dalla donna. Hilton, Harris and

Rice (2001) notano che la scala di valutazione del pericolo è composta da diversi elementi come l'aumento della frequenza e della gravità della violenza, l'accesso alle armi, la violenza verso gli altri, l'abuso di sostanze, le minacce di suicidio, la gelosia e le aggressioni durante la gravidanza. Tutte le informazioni vengono raccolte dalla vittima. La scala di valutazione del pericolo tiene in considerazione la riservatezza e il diritto alla privacy della vittima. Si tratta di "uno dei pochi strumenti con una valutazione empirica pubblicata delle proprietà psicometriche come il test-retest e l'affidabilità della coerenza interna" (Campbell, 1986).

Strumento di screening della violenza domestica (DVSI-R)

Lo strumento di screening della violenza domestica (o DVSI, sigla in inglese di "domestic violence screening instrument) valuta il rischio di violenza domestica in base ai registri giudiziari e di libertà vigilata e deve essere seguito da una valutazione più approfondita se il punteggio DVSI-R indica un alto livello di rischio. Questo strumento si è dimostrato molto efficace nel prevedere la probabilità di recidiva degli autori. Aiuta a informare le valutazioni preliminari e serve a gestire i casi di autori identificati come ad alto rischio di recidiva (Domestic violence evaluation screening/assessment tools, 2018).

Valutazione del rischio di aggressione del coniuge (SARA)

Il SARA (dall'inglese "spousal assault risk assessment") è una serie di linee guida sul contenuto e il processo di valutazione più approfondite sviluppato dal British Columbia Institute on Family Violence. Il SARA è una checklist per il controllo di qualità che valuta la misura in cui un professionista ha identificato fattori di rischio di importanza predittiva cruciale secondo la letteratura clinica ed empirica. La valutazione SARA esamina i fattori di rischio nelle vittime o presunte vittime di abuso da parte del coniuge o altro familiare. Il sistema di punteggio si basa sulle informazioni raccolte da diverse fonti. Comprende 20 articoli sviluppati in base alla letteratura di ricerca sulla violenza domestica e dalla letteratura clinica sugli uomini autori di violenza domestica: precedenti penali, adattamento psicologico, storia di abusi coniugali, caratteristiche attuali del reato e altro (ad esempio stalking, tortura). Il SARA raccoglie dati da: colloqui con autori e vittime, misure standardizzate di abuso fisico ed emotivo e di consumo di droghe e alcol, analisi di rapporti delle forze dell'ordine, dichiarazioni delle vittime, casellari giudiziari (Domestic violence evaluation screening/assessment tools, 2018).

DVSI, ODARA e SARA sono stati sviluppati per valutare la probabilità del rischio di violenza contro un partner intimo da parte di un autore, mentre il DA è stato progettato per valutare il rischio da

parte della vittima di abuso letale o quasi letale. DA, DVSI, ODARA e SARA contengono domande chiuse o domande a punteggi su argomenti come, ad esempio, le aggressioni precedenti o l'abuso di sostanza da parte dell'autore, mentre invece solo il DA contiene una domanda sullo strangolamento, che è stato riconosciuto come un fattore di rischio di omicidio per le donne.

Strumento di screening Kingston per la violenza domestica (K-SID)

Il K-SID è stato progettato sulla base del vasto programma di ricerca di Richard Gelles come strumento di screening. Il K-SID include dieci fattori di rischio di rivittimizzazione con tre categorie di risposta per ogni domanda: informazioni sociodemografiche (ad esempio, età, stato civile, stato occupazionale, livello di reddito), precedenti maltrattamenti (ad esempio, ad esempio su testimoni, precedente arresto per violenza sul partner intimo, precedenti accuse di abuso di minori) e storia di uso di sostanze (Heckert & Gondolf, 2004). Lo strumento comprende anche un grafico della povertà per identificare qualsiasi problema legato alle condizioni economiche e un grafico che valuta la gravità delle ferite (Roehl et al., 2005).

DV-MOSAIC

Il DV-MOSAIC è un metodo computerizzato non predittivo di valutazione delle minacce progettato da Gavin de Becker & Associates (2005). È stato sviluppato inizialmente per assistere gli agenti di polizia nella valutazione del rischio per i casi di violenza domestica. Il DV-MOSAIC include 46 domande con diverse categorie di risposta. Il DV-MOSAIC è un metodo che aiuta a identificare le caratteristiche individuali in una situazione di violenza domestica. Alcune delle domande e delle caratteristiche incluse in questo metodo aiutano le forze dell'ordine nella valutazione favorendo la sicurezza della vittima. Come già accennato, il DV-MOSAIC è stato sviluppato come strumento di indagine e valutazione completa per le forze dell'ordine, piuttosto che come un metodo di misurazione basato sul pensiero tradizionale. È progettato per valutare il rischio di escalation, violenza continua e omicidio da parte di un partner intimo (Dutton & Kropp, 2000).

B-SAFER

Lo strumento B-SAFER è stato progettato da professionisti del sistema giudiziario penale e dei servizi di salute mentale per identificare futuri rischi di violenza e di letalità. Il B-SAFER è composto da 10 fattori di rischio per l'autore e 5 fattori di vulnerabilità per le vittime e include una guida ai colloqui incentrata sulla storia di violenza coniugale e sulle problematiche di adattamento psicologico e

sociale dell'autore. Lo strumento è applicabile per l'uso da parte di uomini e donne a partire dai 18 anni (Kropp e Hart, 2000; EIGE, 2019).

Vantaggi della valutazione del rischio

La valutazione del rischio rende i professionisti più consapevoli dei rischi e consente una prevenzione più efficace della violenza. È un processo che porta allo sviluppo di interventi più mirati nelle situazioni in deterioramento e di escalation della violenza. La valutazione del rischio permette la creazione di un piano di sicurezza adeguato al livello e alla natura degli abusi, migliorando così la protezione delle donne e dei loro figli e aiutando le vittime a riconoscere e prendere coscienza in modo più realistico dei rischi che affrontano (Roehl et al., 2005).

Problemi e criticità

La valutazione del rischio può essere una procedura molto utile per identificare potenziali pericoli e garantire la sicurezza delle vittime. Tuttavia, esistono dei limiti potenziali associati a questa procedura per quanto riguarda l'uso di diversi strumenti e protocolli. Inoltre, per garantirne la qualità, gli strumenti di valutazione del rischio richiedono una formazione e una supervisione specifiche. È importante dunque riconoscere l'importanza del tipo di rischio identificato e scegliere lo strumento di valutazione del rischio più adatto. Anche le capacità di condurre colloqui sono una componente importante del processo di valutazione del rischio. I professionisti devono avere una formazione adeguata a stabilire il rapport con la vittima e aiutarla a comunicare la sua storia. È generalmente molto difficile per le vittime parlare di questioni molto intime come violenza sessuale, minacce di morte o altre forme di umiliazione. Stabilire un buon rapport e un dialogo con la vittima è importante per ottenere informazioni più accurate. È inoltre necessario chiarire le definizioni e determinare chiare linee guida per la valutazione del rischio per tutti i professionisti interessati. È essenziale che tutti i servizi possano fare affidamento su politiche e linee guida procedurali chiare in modo da poter effettuare valutazioni del rischio efficaci. Tutte le procedure dovrebbero essere costantemente monitorate e valutate e dovrebbero essere applicate le necessarie misure legali e statutarie per garantire la sicurezza della vittima. Misure come evitare di programmare gli appuntamenti con gli autori e le vittime durante gli stessi orari e politiche sulla sicurezza del personale dovrebbero fare parte dei requisiti minimi di qualità di tutti i servizi.

La valutazione del rischio, se applicata correttamente, può contribuire a una pianificazione e una gestione della sicurezza efficienti per la vittima, mentre se applicata in modo improprio

potrebbe essere controproducente non solo per la vittima, ma anche per gli autori e per il lavoro nei tribunali. L'applicazione etica e professionale degli strumenti di valutazione del rischio svolge un ruolo prezioso anche nella pianificazione della prevenzione e della tutela delle vittime di violenza coniugale (Dutton e Kropp, 2000).

Possiamo concludere dicendo che la maggior parte delle vittime sono più propense a parlare della violenza che stanno subendo quando si sentono al sicuro e supportate. La dignità e il rispetto sono importanti per la vittima ed è essenziale prendere sul serio tutto ciò che dice sui maltrattamenti. I professionisti possono aiutare le vittime a sentirsi meno a disagio e meno sole facendogli capire che lo scopo del processo di valutazione del rischio è identificare potenziali minacce per garantire la loro sicurezza e aiutarle a ricostruire il proprio futuro.

3.5 Competenze del personale

Affinché i professionisti nel campo della violenza domestica abbiano le competenze per fornire assistenza e interventi adeguati, la loro formazione dovrebbe essere continua. Le competenze da considerare per i professionisti sono le seguenti:

- Competenze specifiche: comprensione dei modelli di comportamento abusivo, delle credenze che li originano e il loro impatto sulle vittime di violenza domestica.
- Comprensione dell'approccio teorico del programma.
- Comprensione del processo di cambiamento e dei fattori che possono favorirlo o inibirlo.
- Conoscenza di base dei fattori terziari che influenzano le dinamiche delle relazioni come l'uso di sostanze e la salute mentale.
- Comprensione delle responsabilità legali, la riservatezza e altre problematiche relative ai rischi.
- Capacità di lavorare con una prospettiva di genere, possibilità e capacità di svolgere il proprio lavoro in maniera esauriente.
- Capacità di sviluppare e mantenere la relazione con gli utenti/pazienti, mantenendoli motivati e lavorando anche in presenza di resistenze.
- Capacità di lavorare in modo rispettoso, senza però colludere o lasciarsi manipolare dagli autori.

- Competenze culturali e linguistiche per lavorare con autori e vittime di violenza domestica provenienti da ambienti diversi. Si tratta di competenze di vitale importanza al giorno d'oggi (globalizzazione, rifugiati di guerra, rifugiati economici, ecc.).
- Capacità di rispondere a messaggi verbali e non verbali e diversi stati emotivi.
- Capacità di gestire dinamiche di gruppo.
- Capacità di valutare e monitorare l'idoneità.
- Capacità di rispondere a tutti gli aspetti delle problematiche legate al rischio e alla sicurezza, compreso il riconoscimento dell'ideazione suicidaria e dei potenziali rischi per la partner e i figli.
- Impegno per relazioni libere dalla violenza e per la parità di genere.
- Capacità di riconoscere l'importanza dell'autoriflessione e di ricevere e integrare feedback sul proprio lavoro.
- Riflessione sulle proprie esperienze riguardo la comprensione della violenza.
- Responsabilità nei diversi livelli del programma.
- Esperienza tale da offrire uno spazio terapeutico sicuro e considerare le implicazioni pratiche.
- Esperienza con l'esposizione al trauma e sul lavoro con individui di tutti i generi.
- Riabilitazione alla rete sociale.

3.6 Garanzia e valutazione della qualità

La garanzia della qualità è definita come un insieme di attività sistematiche che garantiscono il rispetto di requisiti minimi nella fornitura dei servizi. I requisiti sono stabiliti in base a diversi quadri di garanzia. Le organizzazioni utilizzano le procedure di garanzia di qualità per monitorare e valutare le prestazioni e fornire servizi in base a un approccio coerente (Callanan et al., 2012). La qualità effettiva di un servizio e la garanzia di un'organizzazione contribuiranno a una cultura di apprendimento e miglioramento continui (Brighton and Hove LSCB).

Nell'ambito della garanzia della qualità, una delle problematiche più sentite è quella del miglioramento delle pratiche e dei risultati per bambini e giovani. Non si tratta semplicemente di fornire dati sulle prestazioni (Brighton and Hove LSCB).

La misura in cui i fornitori di servizi raggiungeranno o miglioreranno i risultati per le vittime sarà influenzata dalla qualità del servizio fornito. Gli indicatori di qualità per la fornitura di servizi che sono stati identificati vengo classificati in cinque macro aree:

1. Governance e gestione
2. Reclutamento, formazione e supporto del personale/volontari
3. Fornitura di servizi incentrata sulle vittime
4. Partenariati
5. Monitoraggio e valutazione

La misura in cui i programmi di assistenza alle vittime raggiungeranno o miglioreranno i risultati per le vittime sarà influenzata dalla qualità del servizio fornito. In considerazione di ciò, e poiché i committenti dei servizi richiedono sempre più prove sulla qualità dei servizi forniti nelle domande di finanziamento (Charity Evaluation Service, 2010), è importante che i servizi di assistenza alle vittime gestiscano la qualità in modo sistematico e coerente. Le procedure di garanzia della qualità vengono usate dalle organizzazioni per monitorare e valutare le prestazioni e per garantire un livello di erogazione coerente da parte di tutti i membri (Charity Evaluation Service, 2010).

In questa sezione vengono esplorati gli indicatori di qualità nella fornitura di assistenza alle vittime, i diversi quadri di qualità utilizzati dai fornitori di servizi per valutare e monitorare la qualità del servizio, vantaggi percepiti e ostacoli al loro utilizzo.

Governance e gestione

- Obiettivi e scopi organizzativi definiti.
- Processi e procedure standardizzati in tutta l'organizzazione.
- Il servizio fa capo a un consiglio o dirigenti e i volontari/operatori fanno capo a un manager di linea assegnato.
- Monitoraggio delle prestazioni finanziarie, compresa l'efficacia dei costi.

Reclutamento, formazione e supporto del personale/volontari

- Il personale/volontari possiedono le qualifiche e/o hanno ricevuto la formazione necessaria per svolgere il proprio ruolo.
- Il personale/i volontari dimostrano le qualità e gli attributi personali necessari per sostenere le vittime in modo professionale e sensibile.
- Supervisione clinica per il personale/volontari che svolgono terapia con le vittime.
- Meccanismi di supporto in atto per il personale/i volontari.
- Opportunità di apprendimento e sviluppo.

Fornitura di servizi incentrata sulle vittime

- Fornitura di servizi su misura per soddisfare le esigenze specifiche della vittima.
- Risultati desiderati vengono identificati dalla vittima all'inizio del programma di assistenza.
- Coinvolgimento della vittima nel processo decisionale sull'assistenza o gli interventi più adatti in ogni momento.
- Informazioni personali detenute in conformità con la legge sulla protezione dei dati e con i protocolli di divulgazione.
- Erogazione del servizio basata sulle esigenze di sicurezza della vittima.

Partenariati

- Identificazione delle organizzazioni con le quali il servizio deve collaborare per raggiungere i propri obiettivi.
- Sviluppo di protocolli che stabiliscono le responsabilità di ciascuna organizzazione, in particolare per quanto riguarda gli invii e la condivisione delle informazioni.
- Raccolta di dati sull'efficacia della partnership (ad esempio percentuale di invii ricevuti e avviati nelle tempistiche concordate).

Monitoraggio e valutazione

- Controlli regolari sull'erogazione del servizio.
- Misurazione degli esiti delle vittime.
- Viene richiesto e registrato il feedback delle vittime e vengono presi provvedimenti in base a esso.

Nel 2010 l'Oregon Department of Human Services e l'Oregon Health Authority hanno pubblicato i requisiti per la garanzia di qualità per la prevenzione e gli interventi in ambito di violenza domestica (Quality Assurance Standards for Domestic Violence Prevention and Intervention). Nel rapporto vengono elencati i sei componenti principali che ogni ente dovrebbe prendere in considerazione nella valutazione dei propri servizi.

I sei componenti sono:

1. Pratiche basate sulla sicurezza
2. Servizi completi e reattivi
3. Rispetto per la diversità
4. Personale qualificato
5. Partenariati efficaci

6. Monitoraggio e valutazione

Ognuno di questi componenti valuta i principi e i requisiti minimi seguiti da ogni programma o servizio di intervento nei sistemi di assistenza alle vittime.

Al fine di valutare gli interventi e le pratiche di assistenza alle vittime, vengono suggerite le seguenti raccomandazioni:

Pratiche basate sulla sicurezza

- Revisione periodica e sistematica delle politiche. Indica che sono in atto strumenti, corsi di formazione e risorse che promuovono un ambiente sicuro per le vittime di violenza domestica.
- Viene dimostrata una chiara pianificazione delle misure di sicurezza negli interventi con ognuna delle vittime di violenza domestica.
- Monitoraggio periodico e sistematico dei contratti. Dimostra che sono in atto politiche e pratiche incentrate sulla sicurezza degli interventi e della prevenzione della violenza domestica.
- Il personale dimostra l'adesione ai principi delle pratiche basate sulla sicurezza.
- Viene dimostrata l'esistenza di piani d'azione personalizzati in base alle esigenze specifiche di ogni individuo.
- Revisione periodica e sistematica delle opportunità di formazione. Dimostra che le opportunità di formazione e sviluppo delle competenze sono disponibili e utilizzate dagli utenti/pazienti vittime di violenza domestica.
- Sono in atto meccanismi per valutare l'efficacia dello sviluppo di competenze e delle opportunità di formazione per le vittime/sopravvissute alla violenza domestica.
- Viene richiesto il feedback degli utenti e la valutazione dei servizi al fine di determinare l'adeguatezza dei servizi.
- Sono in atto meccanismi per garantire che le politiche di reclutamento, assunzione e mantenimento del personale all'interno dei servizi si basino sul concetto di un ambiente di lavoro non violento.
- La revisione periodica e sistematica indica che le politiche e le pratiche sono implementate in modo da supportare un ambiente di lavoro non violento.

Servizi completi e reattivi

- Sono in atto politiche e procedure per la prevenzione della violenza domestica e per i servizi di assistenza e di intervento.
- La revisione periodica e sistematica dei servizi dimostra l'applicazione di politiche e procedure adeguate in materia di violenza domestica.
- Viene richiesto il feedback degli utenti/pazienti al fine di determinare l'adeguatezza dei servizi.
- La revisione periodica e sistematica dei dati indica il grado e la portata dei servizi di prevenzione, intervento e assistenza contro la violenza domestica.
- Meccanismi per la revisione periodica e sistematica dei servizi per la violenza domestica e assistenza a individui e famiglie.
- Il feedback dei partner e degli utenti/pazienti della comunità dovrebbe essere utilizzato per determinare l'efficacia della collaborazione e del coordinamento dei servizi.
- Protocolli per il coordinamento con i servizi per autori specializzati.
- L'adeguatezza dei servizi e degli invii è supportata da servizi di collaborazione e dal feedback degli utenti.

Rispetto per la diversità

- Revisione periodica e sistematica della composizione del personale e delle pratiche di reclutamento per valutare la capacità di rappresentare le diverse esigenze degli utenti di servizi di prevenzione e di intervento contro la violenza domestica.
- Revisione delle condizioni del luogo di lavoro per garantire un ambiente di riconoscimento e accoglienza delle persone di diversa estrazione, età e abilità, ecc. attraverso decorazioni, poster, libri, ecc.
- Revisione periodica degli strumenti per garantire che siano in grado di soddisfare le esigenze specifiche del bacino di utenza del servizio/ente.
- Viene richiesto un feedback periodico e sistematico agli utenti dei servizi e dei programmi, specificamente a utenti appartenenti comunità/culture specifiche per valutare la risposta dei programmi alle diverse esigenze culturali.
- Revisioni annuali delle prestazioni per verificare il rispetto dei requisiti di formazione e competenza culturale.

- Verificare che i programmi/servizi abbiano coinvolto risorse provenienti da varie popolazioni culturali e speciali della comunità nelle attività di prevenzione e pianificazione di interventi contro la violenza domestica.

Personale qualificato

- Vengono esaminati i reclami da parte degli utenti e della comunità riguardo ai contatti con le vittime/sopravvissute alla violenza domestica.
- Verificare che siano in atto processi di reclutamento per garantire che il personale sia ben qualificato e competente per lavorare con le sopravvissute alla violenza domestica.
- Revisione annuale delle procedure di reclutamento e assunzione per identificare le aree di miglioramento e sviluppare piani d'azione.
- Conservazione e revisione annuale dei fascicoli del personale in modo da documentare formazione, certificazioni e attività di sviluppo professionale, nonché valutarne le prestazioni.
- Documentazione sulla distribuzione del personale per garantire che rifletta la composizione demografica della comunità.
- Revisione delle fonti di dati esistenti per determinare l'entità dei corsi di formazione sulla violenza domestica e delle opportunità di sviluppo professionale fornite e utilizzate.
- Viene richiesto il feedback del personale e della direzione e preso in considerazione nello sviluppo e nella valutazione dei piani di formazione relativa alla violenza domestica.
- Verificare che i collaboratori del servizio siano stati coinvolti nello sviluppo e nella valutazione del piano di formazione sulla violenza domestica.
- Le revisioni annuali delle prestazioni per verificare la partecipazione ai corsi di formazione sulla violenza domestica Politiche e le procedure di supervisione efficaci.
- Revisione del tipo e della frequenza delle formazioni in materia di violenza domestica per i supervisori.
- Valutazione del personale riguardo alla conformità alle politiche e alle linee guida pratiche sulla violenza domestica secondo il ruolo svolto.
- Verificare che le conoscenze e le competenze acquisite vengano usato a supporto dello sviluppo del lavoro.

Partenariati efficaci

- Esistono accordi che dimostrano una visione e obiettivi comuni sulla prevenzione e gli interventi contro la violenza domestica. Documentazione sulle attività e sulla collaborazione tra partner.
- Presenza di sistemi e pratiche di comunicazione per lo scambio di informazioni, lo sviluppo di politiche e il processo decisionale.
- Sono in atto meccanismi di raccolta, analisi e rendicontazione dei dati tra sistemi e cluster per informare il processo decisionale collaborativo.
- Il personale dimostra rispetto per le partnership e le capacità di collaborazione appropriate.
- Politiche e protocolli per documentare chiaramente ruoli, responsabilità e parametri del personale e dei collaboratori.
- Revisioni e valutazioni continue delle iniziative di collaborazione.
- Il feedback dei clienti, dei membri della comunità e dei collaboratori viene utilizzato per lo sviluppo di politiche e pratiche.
- Il feedback dei collaboratori, degli utenti dei servizi e dei partner della comunità è incorporato nello sviluppo di protocolli di collaborazione locali.
- Sono in atto politiche e procedure concordate per una comunicazione efficace e la risoluzione dei conflitti.
- Le questioni relative alla violenza domestica vengono affrontate attraverso una comunicazione coerente e continua tra i partner.

Monitoraggio e valutazione

- Revisione periodica della portata delle attività di collaborazione tra partner.
- Revisione periodica della presenza e dell'applicazione di politiche relative alla violenza domestica all'interno del servizio/programma.
- I dati e i risultati delle revisioni vengono utilizzati dal personale al fine di studiare ed effettuare i cambiamenti necessari nelle politiche e nelle pratiche di prevenzione e intervento della violenza domestica.
- Revisioni sull'efficacia dei servizi per il miglioramento della vita degli individui e delle famiglie.

4. Tutela dei minori nei programmi per autori

Introduzione

Nella prima parte del capitolo verranno illustrate le politiche di tutela dei minori: principi generali, codice di condotta per le organizzazioni che conducono programmi per autori, misure di tutela dei minori e quadro giuridico. Nelle altre sezioni verranno affrontate le considerazioni sulla tutela dei minori nei programmi per autori, inclusa la valutazione del rischio, la pianificazione della sicurezza, le problematiche, la gestione dei casi e l'intervento con gli autori minorenni.

4.1. Politiche di tutela dei minori

4.1.1 Principi generali

Nell'ambito di questa politica, il minore viene definito come “ogni essere umano di età inferiore ai 18 anni a meno che, ai sensi della legge applicabile, la maggiore età non venga raggiunta prima”. Ciò è conforme all'articolo 1 della *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo*.

I requisiti si basano sul seguente insieme di principi:

- Tutti i minori hanno diritto alla tutela.
- La tutela dei minori è responsabilità di ogni individuo.
- Le organizzazioni hanno il dovere di tutelare minori con cui lavorano, sono in contatto o che sono interessati dal loro lavoro e dalle loro operazioni.
- Le organizzazioni lavorano con dei partner hanno la responsabilità di supportarli in modo che possano soddisfare i requisiti minimi di tutela.
- Tutte le azioni sulla tutela dei minori sono intraprese nell'interesse superiore del minore, che rimane di fondamentale importanza.

I minori possono essere vittime dirette o indirette della violenza domestica:

- Ogni minore ha il diritto di essere creduto quando rivela esperienze di maltrattamento
- I professionisti e gli operatori dei servizi sociali e legali dovrebbero essere formati per riconoscere segni/sintomi/effetti degli abusi sui minori
- La collaborazione tra enti rientra nelle buone pratiche per l'approccio alla tutela dei minori.
- I governi dovrebbe studiare la possibilità di avere a disposizione tribunali/giurie/giudici specializzati sui diritti dei minori
- I minori hanno diritto alla tutela indipendentemente da età, disabilità identità di genere, razza, etnia, religione
- I minori appartenenti a gruppi etnici minoritari o in posizioni di svantaggio si trovano ad affrontare ulteriori ostacoli e sono maggiormente a rischio di subire danni
- I minori presentano esigenze/vulnerabilità legate all'età che devono essere riconosciute nella fornitura di servizi/procedimenti legali
- La lotta contro la violenza contro le donne e le bambine (agita da uomini) deve sempre essere condotta tenendo in considerazione il potenziale e gli interessi dei minori.

La letteratura conferma l'importanza per bambini e adolescenti di legami sicuri, ambienti sicuri, stabilità e opportunità per lo sviluppo sociale, fisico, emotivo e cognitivo. Tutto questo potrebbe essere compromesso dall'esposizione alla violenza familiare e domestica. I minori colpiti da violenza familiare e domestica sono soggetti a danni diretti (come lesioni, traumi, disturbi dell'attaccamento e dello sviluppo). Sono inoltre soggetti a forme di danno, meno dirette come la mancanza di una fissa dimora, la mancata scolarizzazione e lo stigma sociale. Gli effetti cumulativi di questi danni possono ridurre significativamente il senso di sicurezza, stabilità e benessere del minore.

L'entità dell'impatto della violenza familiare e domestica sui minori dipende da molti fattori, come ad esempio: la natura dell'esperienza traumatica, la risposta della loro figura di attaccamento primario al trauma, il loro contesto familiare, l'assistenza formale e informale ricevuta, e la loro personalità e temperamento. È fondamentale anche tenere in considerazione il loro stadio di sviluppo al momento in cui si verifica la violenza.

Questa vulnerabilità dei minori ai danni causati dalla violenza familiare e domestica richiede che gli operatori dei servizi di tutela dei minori siano in grado di identificare la violenza familiare e domestica quando si verifica, valutare i danni passati e il probabile pericolo futuro e il piano di sicurezza adeguato alla gestione dei rischi identificati.

Tutto il lavoro di prima linea con i padri autori dovrebbe avere come obiettivo principale la garanzia della sicurezza e della stabilità per i figli. La domanda principale da porsi dovrebbe essere: “Come contribuisce ciò che sto facendo alla sicurezza e alla stabilità della vita del minore?”. (Perpetrator accountability in child Protection Practice: a resource for child protection workers about engaging and responding to men who perpetrate family and domestic violence, Department for Child Protection by No to Violence Male Family Violence Prevention Association and Red Tree Consulting, 2013)

4.1.2 Codice di condotta per le organizzazioni che offrono programmi per autori

Tutto il personale deve impegnarsi a:

- Trattare i minori in modo equo e senza pregiudizi o discriminazioni
- Rispettare le differenze di genere, orientamento sessuale, cultura, razza, etnia, disabilità e fede religiosa
- Mettere in discussione la discriminazione e i pregiudizi
- Promuovere relazioni basate su apertura, onestà, fiducia e rispetto
- Prestare attenzione quando si discute di questioni delicate riguardanti i minori con altri membri personale o stagisti
- Garantire che il contatto con i minori sia adeguato e pertinente al lavoro o al progetto in cui sono coinvolti i membri del personale.

Tutto il personale è tenuto a non:

- Sviluppare relazioni inappropriate con i minori
- Avere comportamenti in qualsiasi modo abusivi (incluso avere qualsiasi forma di contatto sessuale con un minore)
- Agire in un modo che possa essere percepito come minaccioso o invadente
- Fare commenti o gesti sarcastici, insensibili, dispregiativi o sessualmente allusivi

riguardo ai minori

4.1.3. Requisiti per la tutela dei minori

Le misure di tutela dei minori devono essere integrate nei sistemi e nei processi delle organizzazioni sia a livello nazionale che locale. Le misure devono essere adeguate al contesto locale e, allo stesso tempo, aderire agli standard globali e regionali.

Le definizioni di “minore” e “abuso di minore” possono essere diverse a seconda delle regolamentazioni nazionali e della sensibilità culturale. Tuttavia, le organizzazioni devono avere ben chiaro che per “minore” si intende qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni e che per “abuso” si intendono atti che arrecano danno, in maniera intenzionale o meno, al minore.

Il personale di ogni organizzazione è tenuto a ricevere indicazioni chiare su queste questioni e su come rispondere in caso di dubbi. Le misure di tutela dei minori devono essere sensibili alla cultura locale, ma la definizione di minora e di cosa costituisca un abuso è chiaramente contenuta negli standard e nei quadri globali e regionali e deve essere applicata su tutta la linea. (Child Safeguarding Standards and how to implement them, Keeping children safe, 2014)

I bambini sono sempre colpiti dalla violenza contro le loro madri e spesso sono direttamente vittime, spesso anche con conseguenze fatali (Women's Aid 2016). È importantissimo che i figli vengano ammessi nelle case rifugio insieme alle loro madri e che venga loro fornita assistenza specifica, sia nelle case rifugio, sia nei servizi di assistenza non residenziali, come i centri di consulenza per le donne, i centri di intervento e i centri di giustizia familiare.

I requisiti minimi per la tutela e l’assistenza ai bambini testimoni sono specificati nell'articolo 26 della Convenzione di Istanbul.

4.2 Quadro giuridico

Articolo 26 — Tutela e assistenza per i testimoni minorenni

1. Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell’ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2. Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psico-sociali adattate all'età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell’interesse superiore del minore.

Secondo i principi dei diritti umani e della non discriminazione, non dovrebbero essere applicati limiti di età per i minori (maschi e femmine) nelle case rifugio. La realtà è purtroppo diversa: molte case rifugio per donne hanno limiti di età per i ragazzi, secondo il Rapporto WAVE 2015 normalmente nelle fasce d'età dai 14 ai 16 anni. I limiti di età sono spesso dovuti alla scarsità di risorse e all'impossibilità di offrire spazi di dimensioni adeguate dove si possa rispettare la privacy degli individui. Questa problematica potrebbe essere risolta stanziando fondi sufficienti a permettere alle case rifugio di offrire stanze private per ogni nucleo familiare (WAVE 2004).

Gli Stati hanno la responsabilità di proteggere attivamente le donne e i minori sopravvissuti alla violenza e di fornire un accesso immediato a luoghi sicuri nelle case rifugio. Non è sufficiente fornire protezione e sostegno solo a determinati gruppi di donne. Anche i minori testimoni di violenza domestica hanno diritto alla protezione e all'assistenza e devono essere ammessi nelle case rifugio insieme alle loro madri. Assistere alla violenza costituisce violenza psicologica e mette a repentaglio il benessere del minore.

È necessario offrire un'assistenza olistica alle donne ai minori.

L'assistenza ai minori dovrebbe includere:

- › Assistenza continua dall'arrivo fino all'uscita dalla casa rifugio e dopo.
- › Assistenza individuale e di gruppo con metodi di supporto alternativi come ad esempio l'arteterapia.
- › Attività ricreative ed educative.

[Articolo 51 - Valutazione e gestione dei rischi](#)

L'articolo 51 della Convenzione di Istanbul obbliga tutte le autorità competenti a formulare piani individuali per tutte le donne in base ai diversi rischi per la sicurezza a cui sono esposte. È essenziale che le valutazioni dei rischi forniscano stime precise della gravità della situazione, in quanto gli autori minacciano spesso violenza grave o mortale, in particolare in caso di possesso o accesso ad armi da fuoco (Consiglio d'Europa 2011b: pag. 44).

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 prenda in considerazione, in tutte le fasi dell'indagine e dell'applicazione delle

misure di protezione, il fatto che l'autore di atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione possieda, o abbia accesso ad armi da fuoco.

L'articolo 51 della convenzione stabilisce i requisiti per tutte le autorità competenti per valutare adeguatamente la gravità della situazione di ogni singolo sopravvissuto e considerare la probabilità di violenza ripetuta o rischio potenzialmente letale. Per garantire misure preventive e protettive efficaci, sono necessari dei principi comuni per la comprensione del rischio e dei fattori di rischio. Questa premessa è particolarmente importante nell'ambito delle collaborazioni tra vari enti. Possono essere valutati diversi tipi di rischio: rischio di violenza ripetuta, rischio di danni gravi, rischio di violenza letale o femminicidio/omicidio e rischio per la sicurezza dei bambini, compresi violenza diretta e rapimento. Per ogni tipo di valutazione del rischio, possono essere utilizzati diversi strumenti e possono essere applicati diversi tipi di misure protettive. La sicurezza delle sopravvissute dovrebbe essere alla base di qualsiasi intervento nei casi di violenza contro le donne. La valutazione del rischio è un processo costante che deve essere seguito dalla gestione del rischio, dalla pianificazione della sicurezza e da una revisione della loro efficacia ed eventuale rivalutazione. Secondo la letteratura, il fattore di rischio più semplice e chiaro da riconoscere per quanto riguarda la violenza domestica sono le aggressioni precedenti (vittimizzazione ripetuta). Un altro fattore di rischio molto indicativo è la separazione della vittima dall'autore. Il livello di rischio della separazione è legato al contatto con i minori, che può essere l'occasione per continuare o intensificare la violenza. Una ricerca condotta dal Regno Unito mostra che dopo la separazione, più del 75% delle donne del campione ha subito ulteriori abusi e molestie da parte dei loro ex partner e che il contatto con i figli è stato un momento di particolare vulnerabilità sia per le donne che per gli stessi figli (Humphreys et al., 2005). È dunque particolarmente importante prestare attenzione al rischio post-separazione anche perché è proprio in queste fasi che molte donne che hanno subito violenze contattano i diversi enti per cercare assistenza. (Walby et al. 2000)

Gli operatori dei servizi di assistenza ai minori hanno la responsabilità di contribuire a mettere in atto quante più risposte sistemiche alla violenza familiare e domestica possibili e adeguate a ogni situazione. Gli operatori possono contribuire a massimizzare l'efficacia e la qualità della risposta coordinata tra enti alla violenza familiare e domestica:

- denunciando attività criminali legate alla violenza familiare e domestica alla polizia
- sostenendo le donne nella scelta di ritirare gli ordini restrittivi contro la violenza se lo richiedono
- consultando le informazioni provenienti da altre parti del sistema di servizi per la valutazione e la gestione dei rischi (ad esempio, polizia e servizi specializzati in violenza familiare e domestica)

- effettuando invii tempestivi ai servizi appropriati e verificando che la persona li segua.

Ogni ente o organizzazione che si occupa di violenza contro le donne che hanno figli deve disporre di una politica interna con linee guida chiare e trasparenti che promuovano la tutela dei minori.

A. Creazione di programmi e progetti sicuri per i minori

Tutti i progetti e i programmi devono essere concepiti in modo da ridurre al minimo il rischio di danni ai minori con cui entrano in contatto o che possano influenzare in maniera diretta o indiretta, dando priorità alla sicurezza dei minori, qualunque sia lo scopo del lavoro svolto.

Un progetto sicuro per i minori deve tenere conto dell'ambiente, del contesto e dell'impatto (intenzionale o non intenzionale) sui minori e sulle comunità con cui entra a contatto.

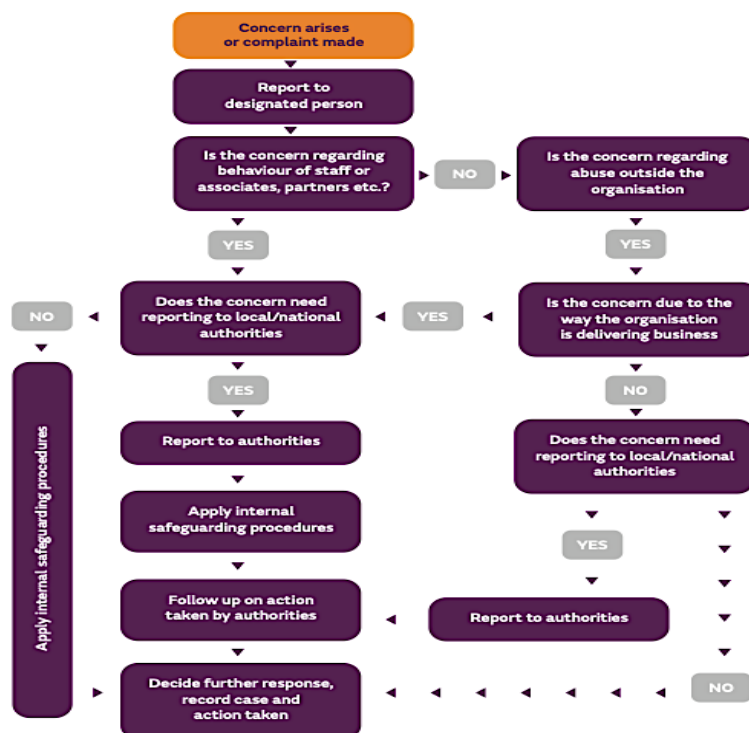
Le organizzazioni che si propongono di migliorare la situazione economica, giuridica o amministrativa generale di una comunità o di un paese potrebbero comunque avere effetti potenzialmente dannosi sui minori se non hanno effettuato una rigorosa valutazione dell'impatto sociale e ambientale e sulla sicurezza dei minori. Tutte le organizzazioni devono quindi determinare il contesto in cui lavorano e adottare un approccio che includa la valutazione del rischio di tutti i programmi proposti, l'adattamento dei programmi alla sicurezza dei minori e l'inclusione di ulteriori strategie di sicurezza durante la fase di attuazione.

B. Mitigazione del rischio di danni da parte del personale, dei volontari e dei collaboratori

Per quanto possa risultare difficile da immaginare, è possibile che i membri del personale, i volontari e i collaboratori provochino danni ai minori, deliberatamente o per mancanza di comprensione di ciò che costituisce un comportamento abusivo.

Per ridurre questo rischio, le organizzazioni devono stabilire dei codici di condotta per chiarire le procedure di reclutamento, formazione e comunicazioni interne, specificando che l'abuso sui minori da parte del personale, volontari e collaboratori non è tollerato.

È necessario chiarire, inoltre, che l'obbligo del personale, volontari e collaboratori alla tutela dei minori si estende alla loro condotta nei confronti dei minori con cui possano venire a contatto sia nell'ambito dello svolgimento del loro lavoro che fuori.



C. Conduzione di eventi e attività sicure per i minori

Gli eventi e le attività devono mirare a offrire ai minori esperienze divertenti e/o educative. Nella fase di pianificazione delle attività sarà dunque necessario tenere conto di varie considerazioni per evitare rischi, tra cui:

- Riconoscere che le famiglie o la comunità non sempre accolgono con favore la partecipazione di minori ad alcune attività.
- Essere consapevoli che alcuni eventi potrebbero avvenire in momenti o fasce orarie in cui ai minori viene richiesto di aiutare nelle faccende di casa o di lavorare generando reddito.
- Garantire che vengano messe in atto misure preventive per la protezione dei minori se le attività o gli eventi si svolgono in luoghi non conosciuti e senza la presenza della famiglia.

Il danno che la violenza familiare e domestica provoca nel legame tra madre e figlio è significativo (Morris 2008, 2009). I bambini hanno maggiori probabilità di sopravvivere e crescere in modo sano, sia dal punto di vista fisico che emotivo, in ambienti domestici abusivi quando hanno un forte legame con il genitore non colpevole (Hobart 2008). È fondamentale, quindi, che si stabilisca un dialogo tra madri e figli riguardo alle esperienze di abuso, per parlare di ciò che amano e apprezzano l'uno nell'altro e per sviluppare piani condivisi per il futuro. Possono essere necessari molto tempo

e pratica per sviluppare nuovi modi di relazionarsi. È probabile che bambini e donne traggano vantaggio dalle opportunità di connettersi in modo positivo e sicuro. Non sempre è necessario l'intervento da parte di specialisti: anche le attività condivise nella comunità più ampia, come la partecipazione a un gruppo di gioco o a un club sportivo, possono essere un'ottima opportunità di rafforzare la relazione madre-figlio.

D. Buone pratiche nell'uso dei media

Molte organizzazioni utilizzano immagini e storie contenenti bambini e famiglie nelle loro comunità per promuovere il proprio lavoro e coinvolgere donatori e sostenitori.

È essenziale ridurre al minimo il rischio di un uso inappropriato di informazioni, storie e immagini visive (fotografie, video o social media) di minori. Alcuni suggerimenti di buone pratiche:

- Le immagini di minori non devono mostrarli svestiti o in pose inappropriate.
- I dettagli allegati alle immagini e inclusi nelle storie non devono consentire di rintracciare i minori o di risalire al suo indirizzo o alla sua comunità.
- Nelle immagini non devono essere mostrati edifici distintivi, cartelli stradali o punti di riferimento che possano far risalire al luogo di residenza o di lavoro del minore.
- Quando vengono scattate foto la geolocalizzazione deve essere disattivata.
- Tutti i fotografi, giornalisti e traduttori che collaborano ai progetti devono essere approvati dopo aver controllato le loro credenziali.
- È necessario richiedere l'autorizzazione dei minori e dei genitori/tutori per poter usare le loro immagini o le loro informazioni.

E. Segnalazione di abusi sui minori nella loro comunità

Gli abusi che si verificano all'interno della comunità non possono essere dovuti ai programmi o alle iniziative della vostra organizzazione. La vostra organizzazione ha comunque la responsabilità di segnalare qualunque abuso di minore sospettato o avvenuto.

Gli abusi devono essere segnalati alle autorità competenti, o in caso di corruzione o dubbi sulla loro efficacia, a organizzazioni che siano in grado di affrontare i casi in maniera appropriata. Il processo di segnalazione dovrà essere deciso a livello locale e dovranno essere le misure adeguate a garantire che i minori e le loro famiglie non vengano messi a rischio a seguito della denuncia.

4.3 Considerazioni sulla tutela dei minori nei programmi per autori

È fondamentale che tutti gli enti coinvolti in situazioni di violenza familiare collaborino in modo da contribuire alla sicurezza di donne e minori e responsabilizzare gli autori. I programmi per autori dovrebbero perciò essere parte integrante di un sistema di intervento olistico e partecipare attivamente alle reti di enti che si occupano di violenza domestica. La cooperazione e la partecipazione nel lavoro di rete dovrebbe essere riconosciuto e finanziato.

La situazione dei minori dovrebbe essere una priorità per programmi per autori sia nel lavoro diretto con gli uomini che a livello di integrazione in un più ampio sistema di intervento e cooperazione con altri enti. Gli effetti della violenza domestica sui minori e la paternità dovrebbero far parte dei contenuti dei programmi per autori.

4.3.1. Sicurezza, permanenza e benessere dei minori maltrattati e abbandonati

Nell'ambito del programma deve essere stabilita una politica di tutela dei minori che includa le misure concrete da adottare in caso di minori a rischio nel rispetto della legislazione e del contesto locale.

- La sicurezza dei minori maltrattati è spesso legata alla sicurezza delle vittime adulte. Assicurando la tutela e la sicurezza delle vittime viene migliorato anche il benessere dei figli.
- Gli autori di violenza domestica che maltrattano la propria partner danneggiano emotivamente o psicologicamente anche i figli, seppure questi non siano vittime dirette di violenza fisica o sessuale. Identificare e valutare la violenza domestica in tutte le fasi del processo di tutela dei minori è fondamentale per ridurre i rischi per i minori stessi. È importante comprendere che i potenziali effetti della violenza domestica sui minori non sono solamente di natura fisica.
- In situazioni familiari chiare e idonee si dovrebbe cercare di mantenere i figli sotto la tutela del genitore non autore. Nei programmi di protezione dei minori dovrebbero essere incorporati interventi di assistenza non coercitivi e di responsabilizzazione per la sicurezza delle vittime e dei loro figli.
- Una volta comprovata la violenza domestica, gli autori devono essere ritenuti gli unici responsabili della violenza e partecipare a programmi di gestione dei loro comportamenti abusivi. I

servizi giudiziari devono collaborare con i programmi contro la violenza domestica e altri servizi di comunità per stabilire un sistema di responsabilizzazione dei maltrattanti.

4.3.2. Valutazione del rischio

La violenza familiare e domestica ha impatti gravi e duraturi sulla salute e il benessere dei bambini e delle donne.

La valutazione del rischio cerca di determinare la probabilità che una persona sia esposta alla violenza in futuro. È un processo continuo e dinamico che informa continuamente sia la pianificazione della sicurezza che la gestione dei rischi. Se nel contesto della violenza familiare e domestica sorgono preoccupazioni riguardo alla condizione dei minori coinvolti, devono essere valutati anche i danni passati e il pericolo futuro (rischio) per la madre (Campbell 2003). I minori sono più al sicuro quando i rischi per la madre vengono affrontati in maniera appropriata.

È importante effettuare la valutazione e la gestione del rischio al momento della presa in carico, a intervalli prestabiliti durante il programma e ogniqualvolta il comportamento o la situazione dell'autore indichi un possibile cambiamento del rischio. Questi rischi possono essere associati al passato dell'autore o al suo comportamento attuale, complicazioni quali problemi di salute mentale o abuso di sostanze, situazioni ad alto rischio o vulnerabilità delle vittime.

La valutazione del rischio sulla violenza domestica con una famiglia che entra a contatto con il sistema giudiziario viene effettuata allo scopo di raccogliere informazioni riguardo a:

- Natura e l'entità della violenza domestica
- Impatto della violenza domestica sulle vittime (adulti e minori)
- Fattori di rischio e di tutela della presunta vittima e minori
- Strategie di ricerca di aiuto e sopravvivenza della presunta vittima
- Livello di pericolosità del presunto autore
- Esigenze di sicurezza e servizi adeguati per i membri della famiglia
- Disponibilità di risorse pratiche e servizi a livello di comunità

Se effettuata in maniera corretta, la valutazione del rischio:

- › Serve come linguaggio per comunicare le preoccupazioni sul pericolo e le misure raccomandate da adottare per prevenire la violenza (Kropp 2004).
- › Fornisce risposte più adeguate in caso di situazioni in deterioramento ed escalation della violenza.
- › Garantisce una migliore corrispondenza dei piani di sicurezza con il livello e la natura del rischio.
- › Consente risposte coordinate a casi complessi da parte degli enti coinvolti.
- › Migliora la pianificazione della sicurezza e la protezione delle donne e dei loro figli.
- › Può contribuire ad aumentare la consapevolezza della sopravvissuta sui rischi che deve affrontare e arrivare a una valutazione più realistica del pericolo nella sua situazione (Roehl et al. 2005).

Queste informazioni dovrebbero essere generalmente utilizzate per gestire il rischio degli autori e informare la pianificazione della sicurezza con le vittime includendo anche quella dei figli. Fornisce inoltre importanti informazioni su esigenze di trattamento specifiche e indicazioni sull'adeguatezza del programma stesso. I responsabili dei programmi devono valutare se prendere in carico uomini che mostrano un alto livello di rischio e in quali circostanze non lavorare con uomini violenti.

4.3.3. Pianificazione della sicurezza

La pianificazione della sicurezza dovrebbe essere il passo successivo alla valutazione del rischio ed essere costantemente riesaminata e aggiornata. La pianificazione della sicurezza deve essere effettuata con la collaborazione della sopravvissuta, cioè senza isolarla dal processo. Queste misure sono particolarmente importanti nelle situazioni in cui la sopravvissuta possa venire a contatto con l'autore all'interno dei locali del servizio. La sicurezza della sopravvissuta deve essere sempre al primo posto: è importante non fissare appuntamenti per la sopravvissuta e l'autore nella stessa fascia oraria in modo che non si trovino faccia a faccia all'entrata o all'uscita dalla sessione.

Pianificare la sicurezza significa sviluppare un piano personalizzato per ridurre i rischi immediati e a lungo termine per la vittima e per i suoi figli. Idealmente, la pianificazione della sicurezza dovrebbe iniziare dalla valutazione ed essere riesaminata e aggiornata regolarmente fino alla chiusura del caso. Il piano include strategie che riducono il rischio di violenza fisica e danni da parte dell'autore e migliorano la protezione della vittima e dei minori.

La valutazione del rischio e la pianificazione della sicurezza nei casi di violenza domestica dovrebbero continue e avvenire parallelamente alla valutazione del rischio e alla pianificazione della sicurezza dei casi di maltrattamento di minori. I piani di sicurezza delle vittime di violenza domestica

avranno caratteristiche diverse a seconda che queste siano separate dall'autore, abbiano intenzione di lasciarlo o stiano pensando di continuare a stare o tornare con lui.

Oltre alla raccolta di informazioni per la valutazione, esistono altre informazioni specifiche relative alla violenza familiare e domestica che possono aiutare a creare un quadro coerente e significativo del rischio e della capacità genitoriale dell'uomo, come ad esempio:

- il rischio di pericolo fisico per la madre
- il rischio che l'uomo agisca o intensifichi qualsiasi forma di violenza nei confronti della madre dopo la separazione
- precedenti episodi di abuso fisico con i figli (si noti che questo potrebbe aumentare dopo la separazione in quanto la madre avrà meno occasioni per monitorare la genitorialità dell'uomo)
- approccio dell'uomo riguardo alla disciplina e alla genitorialità, genitorialità rigida e autoritaria
- come reagisce quando sente forti emozioni negative nei confronti dei figli
- precedenti episodi di violazioni di limiti o abusi sessuali sui figli
- il livello di crudeltà psicologica ed emotiva che sta usando contro la partner o i figli, compreso l'uso dei figli come armi per vendicarsi della partner
- il rischio di manipolazione dei figli come mezzo per controllare la partner e il rischio di escalation dopo la separazione
- il livello di controllo coercitivo o manipolativo che ha esercitato nella relazione
- il livello di egocentrismo e di convinzione di avere diritti sulla partner e sui figli mostrato
- il rischio che continui a minare i rapporti con i figli e di un'escalation dopo la separazione
- episodi passati in cui i figli siano stati messi a rischio durante gli abusi sulla partner
- episodi passati che dimostrino una mancanza di impegno e di coinvolgimento come genitore
- livello di accettazione del fatto che il rapporto con la madre del bambino sia terminato e/o accettazione che lei abbia formato una nuova relazione
- il livello di rischio di rapimento dei figli
- abuso di sostanze
- salute mentale attuale e passata

L'idea di monitorare o misurare il cambiamento è molto dibattuta. Anche se si presume che una certa percentuale di uomini possa cambiare il proprio comportamento, non è chiaro per quanto tempo verranno sostenuti i cambiamenti. Ad esempio, un uomo potrebbe ridurre il suo uso della violenza quando controllato da enti o autorità per poi tornare ai precedenti comportamenti dopo

la conclusione del programma. Per questo motivo è indispensabile monitorare continuamente la presenza o l'assenza di indicatori di rischio, piuttosto che cercare di valutare o quantificare i cambiamenti o i progressi.

Dato che gli interventi di protezione dei minori sono spesso a breve termine, coordinare le risposte con altri enti può essere molto importante per garantire il monitoraggio a lungo termine.

4.3.4. Gestione dei casi

Nelle fasi iniziali della pianificazione dei casi esistono delle attività che non sono raccomandate fino a un'ulteriore valutazione del rischio, come ad esempio:

- Consulenza di coppia o familiare
- Mediazione giudiziaria o di divorzio
- Disposizioni di visite che mettono in pericolo la vittima e i figli o sono in conflitto con un ordine restrittivo o di custodia
- Corsi di gestione della rabbia

La maggior parte dei programmi di intervento per gli autori di violenza domestica non include contenuti significativi sulle buone pratiche di genitorialità, ma ci sono diversi esempi di nuovi tipi di programmi che includono corsi sulla genitorialità libera dalla violenza. Questi includono informazioni e attività incentrate su:

- Il ruolo genitoriale dell'autore nell'ambito familiare
- Capacità comunicative, assertività e capacità di esprimere i sentimenti in modo appropriato
- Comprendere la differenza tra disciplina e punizione
- Mezzi non violenti per cambiare i comportamenti dei figli utilizzando conseguenze logiche e naturali
- Informazioni sullo sviluppo del bambino
- Gli effetti dell'esposizione dei bambini alla violenza domestica

4.3.5. Problematiche da tenere in considerazione nell'integrare politiche di tutela dei minori nei programmi per autori e nella valutazione

Gli autori di violenza familiare e domestica sono stati spesso "invisibili" nelle pratiche di tutela dei minori, con aspettative sproporzionate sulle madri, che dovrebbero farsi carico esclusivamente della protezione dei figli (Baynes& Holland 2012; Brown et al. 2009; Douglas& Walsh 2010).

Per la maggior parte degli uomini che agiscono violenza, il percorso per assumersi la responsabilità della propria violenza e interromperla completamente sarà lungo e complesso. Per molti potrebbe

durare anche tutta la vita. Anche con un sostegno significativo da parte di servizi specializzati sulla violenza di genere, familiare e domestica, molti autori non riescono a effettuare un cambiamento tale da poter essere considerati genitori idonei o poter contribuire all'ambiente familiare. (Department for Child Protection (2013). Perpetrator Accountability in Child Protection Practice: A resource for child protection workers about engaging and responding to perpetrators of family and domestic violence, Perth Western Australia: Western Australian Government). Pertanto, non tutte le ragioni per coinvolgere l'autore hanno a che fare con la decostruzione del suo discorso a sostegno della violenza. Altre ragioni più convincenti per coinvolgere gli uomini autori includono il monitoraggio del rischio per i loro figli e (ex) partner e l'aumento delle possibilità di sostegno e assistenza disponibili per bambini e donne.

Un altro problema controverso per gli operatori dei servizi giudiziari e sociali altri gruppi della comunità è determinare il ruolo degli autori come genitori e tutori. In molti esprimono legittime preoccupazioni per la sicurezza delle giovani vittime.

Sono molte le considerazioni e le problematiche da affrontare nel coinvolgere padri che hanno agito violenza verso la partner o i figli in attività di promozione di un clima familiare sano. Alcuni gruppi che promuovono il sostegno alla paternità affrontano questo problema aiutando i padri ad aumentare il loro coinvolgimento responsabile nella vita dei loro figli. Altri gruppi, attraverso attività di prevenzione o di intervento, cercano di promuovere la compassione, la consapevolezza emotiva e le capacità di autoregolazione nella convinzione che possano aiutare a rimuovere le motivazioni verso i comportamenti abusivi.

Visto che alcuni uomini riescono effettivamente a cambiare i propri comportamenti e a diventare genitori più affidabili, vale sempre la pena tentare la strada del coinvolgimento. Attraverso questo processo di responsabilizzazione gli uomini possono riuscire a:

- non agire violenza nei confronti di familiari e animali domestici
- non avere comportamenti intimidatori nei confronti dei familiari
- non usare provvedimenti disciplinari di natura fisica nei confronti dei figli
- rispettare le condizioni stabilite dagli ordini restrittivi, provvedimenti giudiziari, accordi presi con gli enti di assistenza ai minori e piani di sicurezza
- smettere di usare i figli come arma contro la partner o manipolarli per controllarla
- sostituire l'abuso con comportamenti e atteggiamenti rispettosi, anche se in precedenza in circostanze simili sarebbero diventato abusivi o violenti

- usare i comportamenti non violenti appresi nel rapporto con i figli anche in altre situazioni
- riconoscere l'uso della violenza, in tutte le sue forme, contro il partner e i figli
- condividere con la partner tutte le informazioni relative all'uso della violenza in ambito familiare e domestico e al maltrattamento di minori, compresi eventuali arresti e ordini restrittivi
- smettere di smentire, sminuire e giustificare il proprio comportamento violento e riuscire a parlarne in modo dettagliato e specifico;
- rendersi conto che il proprio comportamento è inaccettabile piuttosto che incolpare gli altri o le circostanze
- riconoscere che il proprio comportamento abusivo è una scelta
- mostrare empatia riguardo all'impatto e agli effetti della violenza agita sulla partner e sui figli, riconoscendo gli sconvolgimenti, l'instabilità, la paura, il dolore e la tristezza che potrebbe aver causato
- identificare il proprio modello di comportamenti di controllo e rivendicazione di diritti
- essere disposti a tentare di fare ammenda in modo significativo
- accettare le conseguenze delle proprie azioni (incluso un contatto ridotto, supervisionato o sospeso con i figli)
- condividere con la partner tutte le informazioni pertinenti relative al reddito e alla situazione finanziaria familiare, in modo da ridurre il loro controllo finanziario sulla sua famiglia
- capire perché le persone colpite dalla loro violenza possano essere arrabbiate, non avere fiducia e provare sentimenti ambivalenti nei loro confronti, e non cercare di forzare il processo di accettazione
- ascoltare e validare le esperienze dei propri figli
- sostenere gli sforzi per fornire ai figli servizi sanitari e di assistenza all'infanzia senza interferire con i tentativi della partner di cercare aiuto per sé e per i figli
- sostenere e rispettare la genitorialità della madre, e il suo valore come genitore e come persona (Bancroft& Silverman 2002; Bancroft, Silverman& Ritchie 2011; Castelino 2012; Safe and Together, risorsa non datata).

Nel lavoro di cambiamento comportamentale con uomini autori di violenza familiare e domestica, questi devono ricevere informazioni specializzate e vengono coinvolti attivamente per supportare il loro obiettivo di interruzione della violenza.

Come operatori di programmi di tutela dei minori, il vostro ruolo nel rapporto con gli uomini che hanno appreso programmi di cambiamento comportamentale include:

- stabilire o riaffermare la necessità che questi cambiano il loro comportamento
- spiegare il ruolo e il valore del supporto specializzato nel cambiamento comportamentale
- aiutarli ad avere accesso ai servizi di assistenza specializzati
- sostenere la loro partecipazione ai programmi di genitorialità consapevole, includendo la gestione dei casi ove necessario

Nelle situazioni in cui la violenza familiare e domestica è ancora in corso, i colloqui o gli incontri con la vittima adulta e l'autore dovrebbero essere condotti separatamente. Ciò è importante sia per la valutazione che per la pianificazione della sicurezza. Tenere incontri separati permette agli operatori dei servizi di tutela dei minori di garantire la sicurezza delle vittime (adulti e minori) e avviare un dialogo sulla responsabilità con l'autore.

La disponibilità di un uomo al cambiamento e la sua volontà di partecipare ai programmi sulla genitorialità potrebbero variare nel tempo. Se siete riusciti a effettuare l'invio di un uomo a un programma di genitorialità sarà importante rimanere in contatto con lui per:

- continuare a valutare, monitorare e contenere i rischi (Scott 2012a);
- sostenere e favorire la sua partecipazione
- rivedere la pianificazione del suo caso

Coinvolgere gli autori di violenza familiare e domestica senza un'adeguata attenzione alle pratiche messe in atto a livello di servizio potrebbe mettere in pericolo la donna o i minori coinvolti. La loro sicurezza potrebbe essere messa a repentaglio se l'operatore:

- non prende nota le rivelazioni di violenza
- entra in collusione o supporta il discorso sessista dell'uomo sulle donne, ad esempio come vittime "naturali",
rompiscatole, oggetti sessuali o figure ridicole
- permette che l'uomo possa usare che ha sentito dire all'operatore per giustificare o approvare il proprio uso della violenza

Esistono anche altri rischi legati al coinvolgimento dell'operatore, come ad esempio che:

- l'uomo affermi che il problema è stato risolto

- l'uomo lo usi come un modo per influenzare il processo decisionale di un magistrato
- la donna lo interpreti come prova della probabilità che il partner possa cambiare e quindi come un motivo per continuare la relazione o allentare le precauzioni e la pianificazione della sicurezza

4.3.6 Programmi di intervento per autori minori

I bambini e gli adolescenti entrano nel sistema di assistenza ai minori principalmente a causa di maltrattamenti come abusi e negligenza sui minori, condizioni associate a un rischio più elevato di problemi psichiatrici e delinquenza. Non esistono molte informazioni su come il sistema di assistenza ai minori identifichi i (potenziali) criminali minorenni e come vengano effettuati gli invii ai servizi di salute mentale. Questi minori rappresentano una popolazione critica per l'intervento precoce a causa della loro esposizione a traumi e altri fattori di rischio e del loro conseguente comportamento di esternalizzazione.

In questo quadro di prevenzione e intervento precoce al momento sono in corso sempre più ricerche per determinare quali dei molti programmi esistenti siano veramente efficaci. La letteratura attuale indica che i programmi più efficaci sono quelli che mirano all'intervento precoce e si concentrano su fattori di rischio noti e sullo sviluppo comportamentale dei giovani criminali. Vengono impiegati i seguenti tipi di programmi di prevenzione scolastica e comunitaria:

- Programmi di classe per la gestione del comportamento
- Programmi di classe multicomponente
- Programmi di promozione delle competenze sociali
- Programmi sulla risoluzione dei conflitti e sulla prevenzione della violenza
- Programmi di prevenzione del bullismo
- Programmi di attività ricreative extrascolastiche
- Programmi di mentoring
- Programmi di organizzazione scolastica
- Interventi che coinvolgono l'intera comunità

4.3.7 Chiusura del caso

La chiusura del caso è una decisione critica che comporta un'analisi finale approfondita dei danni causati dalla violenza domestica. Alcuni operatori dei servizi giudiziari presumono che se una vittima abbandona una relazione violenta o se l'autore viene allontanato dal domicilio familiare, conclude il programma di intervento per autori o non commette più aggressioni fisiche, possa essere una prova sufficiente per chiudere un caso. Visto che alcuni autori sono molto abili nella manipolazione per evitare di essere scoperti e assumersi le loro responsabilità, gli operatori devono fare attenzione e non credere immediatamente che i figli siano al sicuro quando l'autore, ad esempio, esprime rimorso per il comportamento violento, si mostra eccessivamente convinto di non voler ripetere comportamenti violenti o ha completato un programma di intervento per autori. Le vittime e i loro figli potrebbero essere ancora in pericolo perché spesso molti autori agiscono nuovamente violenza anche dopo la conclusione del programma di intervento. (Treating men who batter: Four years of outcome data from the Domestic Abuse Project. *Journal of Social Service Research*, 12(1/2), 3-22)

Oltre a condurre la valutazione finale del rischio per la chiusura del caso, altri criteri che gli operatori dei servizi giudiziari dovrebbero considerare per determinare se la sicurezza della vittima e dei minori sia ragionevolmente, se non assolutamente, garantita includono quanto segue:

- La vittima e i figli, quando interpellati separatamente, riferiscono di sentirsi più al sicuro.
- La vittima è a conoscenza e ha accesso ai servizi di supporto, alle informazioni e alle opzioni di sicurezza pertinenti.
- La vittima e l'autore comprendono gli effetti della violenza domestica sui figli. La vittima di violenza domestica è in contatto diretto con un servizio di comunità che continuerà a seguirla e a seguire la situazione dei figli.
- Le vittime e i figli dispongono di piani di sicurezza. Il genitore responsabile della custodia del minore è in grado di dimostrare di poter prendere i provvedimenti adeguati in caso di ripresa della violenza. Gli esercizi di gioco di ruolo possono essere utili per familiarizzare le vittime con questo processo.
- Gli operatori dei servizi di assistenza concordano con le valutazioni dei servizi giudiziari sulla diminuzione del rischio di danno nei confronti della vittima e dei figli.
- I programmi di intervento per la violenza domestica, i servizi dei tribunali penali e civili, di libertà vigilata e libertà condizionale e altri servizi di comunità continueranno a monitorare e rispondere con sanzioni immediate a qualsiasi nuovo comportamento violento da parte dell'autore.

- Non sono state presentate nuove segnalazioni di maltrattamento su minori.
- L'autore ha accesso a programmi di intervento e servizi di assistenza

5. Reti multidisciplinari nei programmi per autori

Introduzione

I programmi di cambiamento comportamentale per autori di violenza domestica danno priorità alla sicurezza delle vittime, incorporando un'etica specifica che garantisce la fornitura di servizi di qualità efficaci

per gli autori. In questo contesto, un principio fondamentale del lavoro dell'autore è il riconoscimento e la dimostrazione, attraverso una posizione esplicita, del fatto che tutte le forme di violenza contro le donne e/o i minori sono inaccettabili e non tollerate. Infatti, tutti gli approcci, gli interventi e i programmi corrispondenti si basano sulla convinzione che gli autori di violenza domestica siano responsabili del loro comportamento violento e siano in grado di scegliere di non usare la violenza.

Visto che gli autori hanno diverse esigenze di natura finanziaria, sociale, fisica e/o mentale, ecc., e al fine di responsabilizzarli nell'ambito dei programmi dei servizi di assistenza e trattamento, è necessario il coinvolgimento e l'intervento di diversi servizi.

In effetti, la letteratura, la ricerca e la pratica pertinenti indicano che la cooperazione tra più enti costituisce l'azione più drastica nella lotta contro la violenza domestica, sia a livello operativo che strategico, permettendo di fornire servizi più completi, mirati ed efficaci.

5.1 Il lavoro di rete

Al fine di garantire la sicurezza delle donne e/o dei minori e responsabilizzare gli uomini autori di violenza, la collaborazione tra tutti i servizi e i sistemi di intervento coinvolti è di vitale importanza. Tali risposte di collaborazione tra enti dovrebbero includere:

- Politiche efficaci
- Risposte tempestive da parte delle forze dell'ordine

- Procedimenti legali
- Libertà vigilata
- Supervisione
- Ordini di protezione
- Servizi per le vittime
- Fornitura di consulenza/trattamento agli autori
- Norme e risorse comunitarie (UN WOMEN, 2010).

Di conseguenza, i programmi per autori dovrebbero collaborare attivamente in reti e alleanze tra enti con l'obiettivo di affrontare la violenza domestica come parte essenziale di un approccio integrato e di un intervento olistico. ***Nell'ambito della partnership tra enti:***



I professionisti che lavorano nei programmi per autori hanno la responsabilità di contattare i servizi coinvolti e stabilire una comunicazione per favorire l'attuazione e la facilitazione della cooperazione tra enti, allo stesso tempo collaborando attivamente e in maniera continuata con essi.

Altri prerequisiti per l'efficacia del lavoro di rete tra enti nei casi di violenza domestica includono:

- ✓ Stabilire rapporti di interconnessione e supporto
- ✓ Rafforzare la fiducia reciproca per consentire la risoluzione congiunta dei problemi e dei conflitti
- ✓ Affrontare apertamente preoccupazioni e conflitti
- ✓ Avere una visione, una conoscenza e obiettivi condivisi
- ✓ Mostrare rispetto reciproco
- ✓ Stabilire canali chiari per una comunicazione aperta e onesta
- ✓ Condividere risorse e informazioni riguardanti gli autori e i risultati della comunità

- ✓ Riconoscere e affrontare l'impatto delle differenze professionali nella percezione e nella gestione di questi casi (*soprattutto in termini di "valutazione del rischio"*)
- ✓ Riconoscere e accettare priorità e approcci professionali diversi (ad esempio nel *lavoro con le famiglie*)
- ✓ Sviluppare risposte coordinate all'interno della comunità per favorire la responsabilizzazione degli autori e, più in generale, la creazione di un senso di comunità e di sicurezza (UN WOMEN, 2010; Wood et al., 2009).

Più specificamente, l'approccio relazionale sostiene che l'esistenza di conoscenze condivise, obiettivi e rispetto reciproco tra i professionisti che collaborano facilita una comunicazione frequente e di alta qualità e favorisce rapporti basati sulla fiducia e sulla connessione. In particolare, il coordinamento relazionale è un processo di rafforzamento reciproco poiché una comunicazione più frequente e di qualità aumenterà la qualità delle relazioni, mentre a loro volta le relazioni aiutano a migliorare la frequenza e la qualità della comunicazione, creando così un clima di fiducia e rispetto tra gli operatori degli enti coinvolti.

In questo contesto il coordinamento è dunque percepito come un processo relazionale che comprende non solo la gestione delle interdipendenze tra attività, ma anche la gestione delle interdipendenze tra professionisti che le svolgono. Questa teoria si basa sulla relazione non tra operatori ma tra ruoli professionali, comunque senza tralasciare le aspettative relative alla natura delle proprie relazioni con gli altri all'interno di un contesto lavorativo. Le relazioni basate sui ruoli si sono rivelate più efficaci e più sostenibili nel tempo in quanto sono in grado di affrontare dinamiche che coinvolgono più enti come quella del ritorno dell'autore e le barriere di intervento attribuite all'insufficiente coordinamento tra enti (Bond & Gittel, 2010). Un approccio di coordinamento relazionale contribuirebbe alla generalizzazione dei processi lavorativi in modo che più professionisti siano in grado di svolgere attività altamente interdipendenti nell'ambito del reinserimento degli autori anche in condizioni di incertezza e in presenza vincoli temporali.

Per garantire una collaborazione di rete efficace, i professionisti dovrebbero saper riconoscere e affrontare le problematiche e gli ostacoli più comuni relativi al lavoro tra enti, come ad esempio:

- approcci e quadri teorici diversi
- interventi diversi
- credenze contrastanti (ad es. filosofiche e/o politiche)
- problemi di riservatezza

- problematiche legate all'amministrazione territoriale
- obiettivi contrastanti
- priorità professionali diverse
- aspettative irrealistiche da parte di altri professionisti
- difficoltà con i confini professionali
- mancanza di fiducia
- differenze di percezione dello status
- differenze negli stili decisionali e nella valutazione delle prestazioni
- visioni diverse su ruoli e responsabilità di altri servizi e professionisti
- mancanza di chiarezza sui diversi ruoli/responsabilità professionali
- assenza di responsabilità da parte del servizio nella conduzione, coordinamento e gestione di dei casi di violenza domestica
- ostacoli alla disponibilità a collaborare, ad esempio elevata efficacia professionale
- giudizi erranei, atteggiamenti e credenze stereotipate
- protocolli e linee guida diversi
- limitazioni istituzionali (ad es. limiti di tempo, ricambio del personale o finanziamenti limitati)
- risorse limitate
- lacune nei servizi disponibili (Bond & Gittell, 2010).

Altre problematiche che potrebbero ulteriormente complicare la collaborazione sono in primo luogo la sovrapposizione tra violenza domestica e benessere dei minori, ma anche la correlazione e la co-occorrenza della violenza domestica con problemi di salute mentale e uso/dipendenza di alcol e/o sostanze. Questo tipo di sovrapposizioni creano difficoltà a causa dell'aumento del numero e del tipo di servizi coinvolti e del coinvolgimento di diversi professionisti rivolti a specifiche tipologie di utenti/pazienti e/o tematiche.

5.1.1 Invii

Un aspetto fondamentale del lavoro di rete tra servizi sono indubbiamente le procedure di invio. Le ricerche effettuate sul campo hanno dimostrato che l'efficacia dei programmi per autori dipende in larga misura dalla solidità dell'organizzazione e dal coordinamento dei sistemi di invio che

garantiscono sia la sicurezza delle vittime che il monitoraggio degli autori. Per assicurarne l'efficacia, gli invii dovrebbero essere adeguatamente preparati e rispettare linee guida specifiche, tra cui:

- ✓ Invio degli autori a un programma per autori strutturato che includa una fase di presa a carico e valutazione individuale, interventi individuali e/o di gruppo e una fase di follow-up.
- ✓ Effettuare l'invio a un programma per autori conforme agli standard di qualità (ad es. interfacciarsi con le (ex) partner per condurre una valutazione del rischio onnicomprensiva e una pianificazione della sicurezza per loro e per i figli).
- ✓ Non effettuare invii degli autori ai programmi di gestione della rabbia; tali approcci e interventi potrebbero involontariamente sostenere la convinzione degli autori di essere le vittime di altre persone che li fanno arrabbiare e che la violenza domestica derivi dalla rabbia e dalla "perdita del controllo", invece di essere una scelta che porta a un modello di comportamenti controllanti e coercitivi. Inoltre, i programmi di gestione della rabbia non comportano la comunicazione e la cooperazione con i servizi di assistenza alle vittime, non fornendo quindi il sostegno e la sicurezza necessarie per le vittime.
- ✓ Non effettuare invii a percorsi di consulenza di coppia, mediazione e terapia familiare. Tali approcci e interventi si rivelano spesso inefficienti e persino potenzialmente pericolosi, poiché impediscono la libera espressione delle vittime a causa della paura di ritorsioni, rafforzando in questo modo la sensazione di impotenza. Oltretutto questi approcci potrebbero rafforzare la convinzione che la violenza domestica si basi su problemi di relazione e che la responsabilità sia condivisa tra i partner.
- ✓ Se non sono disponibili programmi strutturati per gli autori, l'alternativa sarà l'invio a percorsi ad accompagnamento individuale mirati all'interruzione della violenza domestica e basati sulla prioritizzazione della protezione della vittima.
- ✓ Stabilire percorsi di invio chiari: essere informati riguardo ai programmi per autori esistenti a livello territoriale. Contattarli per raccogliere tutte le informazioni necessarie.

Per quanto riguarda lo sviluppo di percorsi di invio chiari, dovrebbero essere stabiliti accordi con gli altri servizi coinvolti in modo da definire processi di comunicazione, invio, risoluzione di dubbi o domande contingenti, coordinamento e cooperazione (ad es. meccanismo di feedback, modi per sostenere la partecipazione, monitoraggio del livello di rischio).

È inoltre necessario tenere presente che, quando si effettuano segnalazioni ad altri servizi, è importante fornire quante più informazioni possibili sull'autore, sul contesto e sulla violenza agita. In questo modo l'operatore si assicurerà che tutti i professionisti che lavorano con l'autore e la sua famiglia siano consapevoli della violenza e dell'attuale livello di rischio, e che il lavoro si basi sulla responsabilizzazione dell'autore riguardo alla violenza.

Non dimentichiamo inoltre di valutare altre esigenze associate all'uso della violenza domestica da parte degli autori e la possibilità di effettuare un invio ai servizi specializzati. In caso di altre esigenze particolari possono essere effettuati invii a:

- Servizi medici
- Servizi per la salute mentale
- Servizi per l'abuso di sostanze
- Servizi/cliniche per la famiglia
- Servizi di gestione delle crisi
- Programmi per la paternità/genitorialità
- Centri di visita supervisionati
- Servizi di assistenza all'infanzia
- Servizi di polizia/sicurezza
- Carceri
- Tribunali
- Strutture e risorse per l'istruzione
- Servizi per l'occupazione e luoghi di lavoro
- Servizi di formazione/carriera
- Centri comunitari/servizi di advocacy
- Sale riunioni di sindacati
- Luoghi di aggregazione sociale molto frequentati
- Servizi per l'alloggio
- Servizi di fornitura di abiti
- Servizi di mentoring
- Servizi finanziari
- Servizi alimentari
- Servizi di trasporto

Nell'effettuare l'invio degli autori ad altri servizi ricordiamo che:

- È possibile che non siano servizi specializzati nella violenza domestica; quindi, i servizi di consulenza/terapia da loro forniti dovrebbero avvenire parallelamente al programma per autori.
- Gli autori possono avere difficoltà a iniziare, partecipare a e continuare a frequentare due percorsi contemporaneamente.

Ricordiamo inoltre che il nostro lavoro non termina al completamento dell'invio. L'operatore dovrebbe rimanere coinvolto e continuare a seguire il caso attraverso le seguenti azioni:

- ✓ Promuovendo il processo di cambiamento
- ✓ Cooperando e favorendo la coordinazione con altri servizi
- ✓ Valutando i rischi
- ✓ Identificando e fornendo assistenza per il sistema di valori degli autori
- ✓ Continuando a indagare e a promuovere le motivazioni degli autori a cambiare il loro comportamento

5.1.2 Protocolli e convenzioni

Un elemento chiave per promuovere la fornitura di servizi da parte dei professionisti e la collaborazione tra servizi nei casi di violenza domestica è la comprensione degli intricati fattori sociali, psicologici, fisici ed economici associati alla violenza domestica (Notko et al., 2021; Virkki et al., 2015). Nell'ambito dei programmi per autori responsabilizzare gli uomini dell'uso della violenza presuppone la presenza di pratiche e procedure appropriate e tempestive nel contesto di una risposta multisistemica, con interventi efficaci e monitoraggio da parte degli operatori di polizia, tribunali, carceri, giudiziari. Allo stesso tempo gli interventi specializzati nella violenza di genere fanno parte di una risposta coordinata della comunità che include forze dell'ordine, avvocati, operatori dei servizi sociali e di salute mentale, etc. (Babcock et al., 2016). Tuttavia, nell'ambito della violenza domestica molti servizi ignorano la necessità di sviluppare pratiche collaborative e protocolli, nonostante sia ormai dimostrato che a livello strategico i partenariati a livello regionale hanno dimostrato di essere in grado di migliorare il grado di assistenza alle vittime della violenza domestica e le risposte operative coordinate agli autori (Diemer et al., 2015).

Nel loro studio, Notko et al. (2021) hanno delineato i quattro fattori che influenzano maggiormente il lavoro di rete tra professionisti del settore sanitario, sociale e delle forze dell'ordine nell'ambito della violenza domestica, cioè:

1. Sviluppare pratiche e procedure basate sulla condivisione di conoscenze tra i diversi servizi e professionisti coinvolti.
2. Identificare gli elementi di base degli interventi di successo e trovare insieme soluzioni alle problematiche, agli ostacoli e alle barriere che si presentano.
3. A livello strutturale e istituzionale, è essenziale stabilizzare le pratiche e la continuità nell'allocazione delle azioni tra i professionisti.
4. Fornire e mantenere una formazione obbligatoria continua sulle pratiche relative alla prevenzione e all'intervento nell'ambito della violenza domestica: è fondamentale che i professionisti siano a conoscenza delle diverse azioni e responsabilità e delle leggi vigenti nel territorio.

Secondo Ali & McGarry (2019, p.133), per essere efficaci le partnership tra programmi di autori e altri servizi dovrebbero concordare l'adozione di alcuni principi guida, come:

1. Comprendere che la violenza domestica si aggrava in assenza di una prevenzione efficace e interventi precoci ed è dunque importantissimo identificare le vittime (sia adulte, sia minori) al più presto.
2. Dare priorità alla sicurezza delle vittime e dei loro figli nella decisione riguardo agli interventi e agire immediatamente dopo la rivelazione del rischio di violenza.
3. Registrare e analizzare tutti i dati riguardanti gli incidenti di violenza domestica e condividerli regolarmente con la direzione dei servizi della rete di collaborazione seguendo le procedure e la regolamentazione in materia.
4. Ottenere il consenso informato della vittima e/o dell'autore al momento della presa a carico da parte dei servizi, in modo da garantire che, se necessario, le informazioni possano essere condivise tra i servizi senza inutili ritardi.
5. Sviluppare rapporti di lavoro efficaci con servizi specializzati e assicurarne la visibilità e la giusta rappresentazione nell'ambito dei vari forum di discussione, riunioni e conferenze rilevanti.

6. Collaborare per offrire un ambiente di supporto in cui gli utenti si sentano a proprio agio nel segnalare la violenza domestica, sia per quanto riguarda le forze dell'ordine che gli altri servizi professionali.
7. Rispettare la riservatezza e la privacy ove possibile e comprendere i rischi legati alla condivisione delle informazioni nel contesto della violenza domestica.
8. Sviluppare e aderire a politiche e procedure condivise per la condivisione delle informazioni tra i diversi servizi.
9. Utilizzare un approccio collaborativo tra enti per favorire la presa di responsabilità da parte degli autori.
10. Garantire che i servizi coinvolti siano a conoscenza delle informazioni riguardanti gli autori in modo da garantire la sicurezza delle vittime l'invio ai servizi appropriati.
11. Garantire che le vittime siano trattate con rispetto e dignità, ascoltandole e credendo alle loro storie senza attribuirgli la colpa.
12. Consentire alle vittime di violenza domestica di fare scelte e prendere decisioni informate ove possibile. Non prendere decisioni per loro senza il loro coinvolgimento.
13. Collaborare per garantire alle famiglie il diritto di rimanere unite utilizzando anche la loro collaborazione.
14. Garantire la sensibilità dei servizi alle diverse esigenze delle vittime, considerando la loro età, disabilità, sesso, razza o etnia, religione o credo, orientamento sessuale, evitando allo stesso tempo che tali differenze siano utilizzate come scusa per accettare o agire violenza domestica o altre pratiche dannose.
15. Riconoscere l'impatto di fattori socioeconomici più ampi (basso reddito, bassa alfabetizzazione, isolamento o responsabilità di cura) sulla violenza domestica e garantire che i servizi e l'assistenza adeguata a coloro che la necessitano (ad esempio posti di lavoro, alloggio, etc.).
16. Riconoscere ulteriori ostacoli che incidono sull'accesso, la disponibilità e l'accettabilità dei servizi per le vittime e gli autori di violenza domestica (ad esempio utenti appartenenti a minoranze etniche, persone con disabilità, persone senza accesso a finanziamenti o con problemi legati allo stato di migranti).
17. Riconoscere che le vittime e i loro figli sono maggiormente a rischio nei momenti in cui cercano di uscire da relazioni violente o cercano aiuto.

Oltre ai principi di cui sopra, il successo del lavoro di rete richiede protocolli/accordi di collaborazione istituzionalizzati che stabiliscano l'attuazione e il funzionamento di:

- Partenariati formali tra enti a livello locale, tra servizi giudiziari penali (ad es. forze di polizia, servizi di libertà vigilata), sociale, assistenza all'infanzia, assistenza alle vittime, alloggio, dipendenza e altri servizi
- Attenzione da parte degli enti agli autori non riconosciuti in precedenza, con lo scopo di prevenire e intervenire in maniera precoce in situazioni di violenza domestica ripetuta o grave, come i casi di omicidio.
- Visione, scopo e missione chiari e condivisi da tutti i partner.
- Obiettivi chiaramente articolati e concordati dai partner.
- Comprensione comune a livello locale.
- Rispetto dei ruoli e delle responsabilità.
- Priorità condivise.
- Processo decisionale concordato tra gli enti mirato a determinare le priorità e il piano d'azione, compresa la revisione frequente dei casi di violenza domestica per individuare eventuali autori, valutare il rischio (ad esempio i livelli di rischio e classificazioni di pericolosità e sviluppare, attuare e monitorare piani di gestione del rischio).
- Condivisione formalizzata delle informazioni (ad esempio mediante accordi di condivisione e sistemi di gestione dei dati) nel rispetto delle regolamentazioni locali.
- Supporto alla leadership, compresa la formazione sulla collaborazione e sul lavoro tra enti e la formazione di comitati/consigli tra enti.
- Monitoraggio, valutazione e audit del partenariato.
- Coinvolgimento della comunità.
- Ambienti di lavoro che favoriscano la collaborazione (ad es. tempo, finanziamenti, riunioni regolari, procedure di presa a carico/invio condivise basate su una valutazione comune del rischio, ecc.)
- Disponibilità e capacità da parte dei professionisti di essere coinvolti azioni di collaborazione (Ali & McGarry, 2019; Diemer et al., 2015; Miller, 2014; Ofsted, Stanley, 2018).

Più specificamente, quando diversi professionisti con prospettive e approcci specifici per la propria professione vengono coinvolti nei casi di violenza domestica nei diversi punti del processo,

potrebbero avere una visione limitata dei casi e, quindi, trascurare informazioni e fatti che potrebbero essere importanti per altri professionisti e/o servizi. Condividere una visione, uno scopo e una missione comuni e “parlare la stessa lingua” è dunque di grande importanza per una collaborazione efficace.

Inoltre, avere canali di comunicazione chiari tra i servizi di assistenza alle vittime e i programmi per autori consente di verificare la veridicità delle dichiarazioni degli autori riguardo alla violenza domestica, la sicurezza delle vittime, e consultarsi riguardo agli interventi e ai loro risultati sugli autori.

La comunicazione aperta e onesta favorisce inoltre l'uso di un linguaggio comune e una condivisione efficace delle informazioni, mentre la fornitura di corsi di formazione in collaborazione tra vari enti possono aiutare lo sviluppo di un linguaggio condiviso e lo scambio di informazioni come parte integrante nella risposta alla violenza domestica (Ali & McGarry, 2019; Diemer et al., 2015; Ofsted, Stanley, 2018). La condivisione delle informazioni offre ulteriori vantaggi, come ad esempio:

- Favorire la presa di responsabilità da parte degli autori
- Rafforzare i processi di gestione del rischio
- Stabilire un processo di reporting su presenze, violazioni degli ordini di intervento, aggiornamenti della valutazione del rischio e progressi durante le riunioni di revisione riguardo a elementi come assunzione di responsabilità ed empatia da parte dell'autore (Diemer et al., 2015).

Nonostante i vantaggi della condivisione delle informazioni, le indagini rivelano comunque una certa scarsità di informazione, dovuta a una serie di fattori limitanti tra cui:

- Problemi di riservatezza
- Modelli di comunicazione unidirezionale
- Limiti di tempo e risorse
- Tutela della dignità degli utenti
- Alti livelli di riserbo
- Diffidenza

A questo proposito vale comunque la pena ricordare che, secondo molte teorie, approcci e modelli, la non condivisione di informazioni è considerata più dannosa della loro condivisione.

Alcune buone pratiche relative allo scambio di informazioni stabiliscono la necessità di:

- Ottenere il consenso degli utenti
- Creare opportunità per la condivisione di informazioni
- Stabilire linee guida standardizzate per giustificare la condivisione di informazioni riservate
- Implementare meccanismi e protocolli chiari per lo scambio di informazioni, promossi e monitorati dalla direzione e supportati da sistemi informatici compatibili (Diemer et al., 2015; Ofsted, Stanley, 2018; Shorrock et al., 2019).

5.2 Raccomandazioni per gli assistenti sociali

Alcuni studi dimostrano che gli assistenti sociali, in particolare quelli che lavorano a contatto con i minori, sono riluttanti a lavorare con gli autori di violenza domestica. Allo stesso tempo è stata rilevata una scarsità di investimenti nel contesto dello sviluppo delle capacità e della sicurezza, essenziali per fornitura efficiente di servizi (Baynes & Holland, 2012; Diemer et al., 2015).

Gli assistenti sociali si trovano inoltre ad affrontare alcune problematiche aggiuntive legate alla violenza domestica, tra cui:

1. Riconoscimento del fatto che la violenza domestica coinvolge anche gli assistenti sociali, i quali, per essere in grado di affrontarla correttamente, dovrebbero essere al corrente dei processi di partnership e dei protocolli corrispondenti a livello locale, ed essere informati sui comportamenti e le situazioni di alto rischio.
2. Essere informati sui servizi di prevenzione e altri servizi di supporto esistenti per effettuare correttamente gli invii
3. Essere al corrente della possibilità di utilizzare contemporaneamente diversi protocolli.
4. Essere adeguatamente formati sulle questioni legate alla diversità e all'assistenza per fornire protezione nei casi di violenza domestica.
5. Mantenere l'equilibrio tra le idee contraddittorie di autonomia e indipendenza dei clienti e il loro bisogno di assistenza, a cui non possono acconsentire.
6. Tenere in considerazione fattori quali il benessere, il rischio e la capacità mentali nei processi di collaborazione tra enti.

7. Essere in grado di implementare pratiche e sforzi di collaborazione per sostenere il processo di cambiamento comportamentale degli autori e migliorare la sicurezza delle vittime, ad esempio con il coinvolgimento attivo nei processi di feedback, la revisione della valutazione del rischio, il monitoraggio dei cambiamenti e sostenendo l'assunzione di responsabilità (Diemer et al. , 2015; Robbins et al., 2014).

Nonostante le sfide di cui sopra, gli assistenti sociali sono comunque in una buona posizione per sostenere gli utenti con esigenze di assistenza sociale specifiche in modo olistico (Robbins et al., 2014). Nell'ambito di un approccio globale, la sicurezza e il benessere di donne e bambini e la necessità di concentrarsi sulle problematiche specifiche delle vittime rimangono una priorità. Durante i processi di screening della violenza domestica con potenziali autori, gli assistenti sociali hanno il compito di motivare gli uomini a rivolgersi a servizi specializzati ed effettuare invii efficaci, tenendo conto che:

- a. Il sistema è importante (risposta coordinata della comunità): per assicurare l'assunzione di responsabilità da parte degli autori e l'emancipazione e la protezione delle vittime, i servizi specializzati nell'assistenza alle vittime e i programmi per autori non sono sufficienti, ma è necessario che il sistema sia in grado di rispondere alla violenza domestica in modo adeguato. Gli invii ai servizi non dovrebbero quindi essere un modo per evitare procedimenti penali o semplificare le procedure di risposta.
- b. È necessario che tutte le informazioni fornite dagli utenti rimangano riservate: Quando i servizi lavorano sia con la vittima che con l'autore, è molto importante che venga messa in atto una procedura di condivisione delle informazioni, assicurando che nessuna informazione fornita dalla vittima ai servizi venga utilizzata direttamente con l'autore, in quanto ciò potrebbe mettere la vittima a rischio di ritorsioni. Nell'ambito delle decisioni relative all'intervento, la sicurezza delle donne e dei bambini dovrebbe sempre essere una priorità.
- c. Fare attenzione alle aspettative che le donne possono avere sul cambiamento degli autori e su come potrebbero influire sulla loro decisione di lasciarli: le donne dovrebbero essere educate a riconoscere la responsabilità degli autori e aiutate a valutare il grado di violenza e il livello di sicurezza per sé stesse e per i figli. Le vittime dovrebbero ricevere informazioni in modo da evitare aspettative irrealistiche e allo stesso tempo dovrebbero ricevere il supporto necessario per

sviluppare la capacità di valutare la propria situazione e individuare i parametri necessari per capire se e come si verificano dei veri cambiamenti.

- d. Evitare qualsiasi forma di consulenza, terapia o mediazione di coppia: la violenza all'interno di una relazione dovrebbe essere affrontata in un ambiente sicuro e con la privacy necessaria. Se durante il processo la vittima è esposta alla presenza dell'autore, esiste il rischio di ritorsioni e, anche se non vi è alcuna minaccia fisica o pericolo, può comunque sentirsi inibita e la violenza passata potrebbe condizionare la sua risposta. Nella maggior parte delle situazioni di violenza domestica esiste uno squilibrio di potere: ciò rappresenta una controindicazione importante per la terapia, che si basa sull'uguaglianza tra i partner. La consulenza, la terapia e la mediazione di coppia non sono raccomandate nei casi di violenza conclamata.
- e. Fare attenzione alla manipolazione da parte degli autori. Gli autori devono prendersi la totale responsabilità della violenza, evitando di dare la colpa alla vittima. Questo tipo di manipolazione risulta spesso molto convincente grazie ai meccanismi di minimizzazione, negazione della violenza e la tendenza da parte degli autori a presentarsi come le vere vittime di una situazione in cui il vero problema è la partner. Gli autori si autoconvincono riuscendo a ingannare e a manipolare anche gli operatori dei servizi. Un modo per evitare questo tipo di manipolazione è che sia le vittime che gli autori siano sostenuti da un'equipe di professionisti specializzati nei diversi settori di intervento e che vengano utilizzate politiche specifiche per la gestione delle diverse situazioni.
- f. Concentrarsi sul benessere dei figli evitando di incolpare le madri delle conseguenze della violenza domestica: affinché una madre sia in grado di sostenere pienamente il benessere dei suoi figli, deve essere a sua volta protetta, al sicuro e disporre dei giusti strumenti per la sua emancipazione. Nel valutare la vulnerabilità e le conseguenze della violenza domestica sulla vita dei figli, è necessario essere pienamente consapevoli delle responsabilità dei padri.
- g. Garantire l'intervento di un servizio di assistenza specializzato per le vittime in grado di garantire la valutazione del rischio, responsabilizzazione, e pianificazione della sicurezza. I servizi che effettuano invii ai programmi per autori dovrebbero sempre stabilire un contatto diretto o indiretto con i servizi di assistenza alle donne. Quando un uomo si iscrive a un programma per autori, alla vittima dovrebbe essere garantito l'accesso ai servizi di assistenza e di pianificazione della sicurezza.
- h. Assicurarsi che esista un piano di sicurezza, anche se la vittima sceglie di non affidarsi a un servizio di assistenza, in modo da non fare affidamento alla sola parola dell'autore che partecipa al

programma. Anche se la donna rifiuta di ricorrere a un servizio specializzato, dovrebbero comunque essere effettuate una valutazione basilare del rischio e una pianificazione della sicurezza. Ciò può essere particolarmente importante quando la donna, nella speranza che il suo partner possa cambiare, si rifiuta di richiedere assistenza. Seppur ponendo la massima enfasi sulle aspettative riguardo al programma per autori, la donna dovrebbe essere incoraggiata a fare delle scelte per garantire la sua sicurezza e libertà.

- i. La vittima non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda il percorso dell'uomo e la sua partecipazione a un programma. Gli assistenti sociali che lavorano con le donne dovrebbero sempre sottolineare l'importanza dell'assunzione di responsabilità da parte dell'autore sulle proprie scelte e comportamenti, evitando a tutti i costi di chiedere alla donna di facilitare il processo o la partecipazione dell'uomo al programma (Diemer et al., 2015; Progetto/roadmap ENGAGE: Ponce et al., 2019 pg. 9-10).

Un'ultima raccomandazione per gli assistenti sociali è quella di favorire il lavoro di rete tra servizi sociali e forze dell'ordine riconoscendo e accogliendo le loro differenze di obiettivi, valori e metodi di lavoro. Questa necessità si basa sui risultati della ricerca che dimostra come la differenza di cultura e mandato tra questi gruppi di professionisti ne ostacola il lavoro (Cooper et al., 2008).

5.3 Raccomandazioni per i servizi sanitari

Negli ultimi anni il ruolo chiave che il settore sanitario svolge nell'esplorazione della violenza domestica e nell'assistenza agli autori è sempre più riconosciuto. Spesso i servizi sanitari sono infatti il primo punto di contatto per gli autori poiché, quando questi cercano aiuto, si rivolgono più frequentemente ai programmi di medicina generale o di trattamento delle dipendenze piuttosto che i servizi sociali o a quelli giudiziari (Rogers, 2019; World Health Organisation/ WHO, 2010). Gli autori di violenza domestica vengono frequentemente a contatto con i seguenti reparti del servizio sanitario: traumatologia, medicina generale, pronto soccorso e salute mentale (Rogers, 2019).

Così come il fenomeno stesso della violenza domestica, gli interventi per affrontarla pongono problematiche complesse che richiedono una risposta sensibile da parte dei servizi sanitari e di assistenza sociale (Husso et al., 2012; WHO, 2010). Se non lavorasse in connessione con altri enti e servizi, il servizio sanitario non sarebbe in grado di soddisfare le molteplici e complesse esigenze degli autori. Si rende necessaria, dunque, una rete multidisciplinare di servizi sanitari, programmi

per autori e altri servizi rilevanti (OMS, 2010). Operare nell'ambito di una partnership tra enti sembra essere l'approccio più efficiente dal punto di vista funzionale e strategico, sia nel lavoro con le vittime che in quello con gli autori (OMS, 2010). La cooperazione tra i servizi nei casi di violenza domestica ha dimostrato la sua efficacia portando a un maggior numero di segnalazioni di violenza, riducendo i casi di rivittimizzazione e migliorando la fornitura dei servizi (Autiero et al., 2020; WHO, 2010). Ciononostante, nell'ambito del lavoro con la violenza domestica continuano a mancare reti solide e protocolli istituzionalizzati precisi, sottolineando quindi la necessità di partnership e riunioni regolari tra partner per valutare le problematiche che si sono manifestate, rafforzare la collaborazione e fornire una risposta integrata da parte di tutti i servizi coinvolti (Autiero et al., 2020; Procentese et al., 2019; OMS, 2010). Nell'ambito della cooperazione tra enti, lo screening accurato, il trattamento efficace e l'invio di tutte le persone coinvolte in incidenti di violenza domestica ai servizi appropriati, insieme a un'adeguata formazione del personale, sono considerate priorità assolute per i servizi sanitari (McGarry & Ali, 2016). Come menzionato in Husso et al. (2012), per fornire una risposta adeguata alla violenza domestica è necessario fornire un sostegno sostanziale a livello organizzativo e stabilire pratiche efficienti nei settori sanitari e dell'assistenza sociale.

Una rete multidisciplinare efficiente e in grado di fornire servizi efficaci dovrebbe includere: partnership tra servizi e gruppi attivi a livello locale basati su protocolli e un'etica condivisa, in modo da definire chiaramente le responsabilità e i ruoli degli operatori sanitari; informazioni integrate e sistemi di riferimento; corsi di formazione congiunti e condivisione di informazioni riguardanti, tra gli altri, i metodi di indagine e screening di routine e le comuni attività di comunicazione sul cambiamento comportamentale (Rogers, 2019; OMS, 2010). In questo contesto gli operatori sanitari, i servizi, e i responsabili decisionali e politici coinvolti devono essere consapevoli delle principali problematiche relative alla collaborazione multidisciplinare, cioè:

- Differenze nella mission e vision, nei valori, nel linguaggio utilizzato, negli scopi, negli obiettivi, nelle norme, nei regolamenti e nei meccanismi di lavoro.
- Mancanza di comprensione del ruolo e delle responsabilità dei professionisti.
- Differenze nei metodi e negli strumenti per lo screening, la valutazione e la segnalazione della violenza domestica. Esistono degli elementi specifici che sembrano influenzare la percezione, la formulazione o la mancanza di screening sulla violenza domestica da parte degli operatori sanitari. Classificati come parti del quadro pratico, medico, individualistico o psicologico, influenzano le pratiche professionali in quanto si concentrano principalmente sulla cura delle

lesioni o sul porre rimedio alle conseguenze della violenza domestica, portando a ignorare la violenza domestica come causa dei sintomi e delle lesioni.

- Le variazioni nel tipo di dati raccolti, le differenze nelle modalità di registrazione e/o conservazione e le differenze o la mancanza di meccanismi di portabilità dei dati, rendono i dati incomparabili.
- Differenze nella comprensione del concetto, dei contenuti e dell'impatto della violenza domestica.
- Frequente ricambio nel personale con conseguenze sull'efficacia della comunicazione per la mancanza di relazioni di fiducia (Autiero et al., 2020; Haas et al., 2011; Hester, 2011; Husso et al., 2012; McGarry & Ali, 2019; Peckover et al., 2013).

A fronte delle suddette necessità e benefici del lavoro di rete multidisciplinare, e considerando anche le problematiche connesse presentate sopra, il National Institute for Health and Care Excellence (NICE, 2014) ha stabilito alcune linee guida per l'identificazione, la prevenzione e la riduzione della violenza domestica. Esplicitamente mirate alla pianificazione e alla fornitura di servizi sia alle vittime che agli autori di violenza domestica, queste linee guida includono raccomandazioni in materia di cooperazione tra enti, tra cui:

1. Pianificare i servizi sulla base di una valutazione della necessità e della mappatura dei servizi
2. Entrare in una partnership strategica a livello locale dedicata al lavoro di prevenzione della violenza domestica
3. Sviluppare una strategia di esecuzione integrata
4. Commissionare percorsi di assistenza integrati
5. Creare un ambiente che favorisca la divulgazione della violenza subita
6. Garantire che il personale sia adeguatamente formato e che esegua sistematicamente lo screening per la violenza domestica
7. Adottare protocolli e metodi chiari per la condivisione delle informazioni
8. Adattare l'assistenza fornita alle esigenze degli utenti
9. Fornire agli utenti l'accesso ai servizi specifici
10. Identificare bambini e adolescenti vittime di violenza domestica e, se necessario, effettuare invii ai servizi specializzati
11. Fornire servizi specializzati nella violenza domestica a bambini e adolescenti

12. Fornire consulenza, assistenza e supporto specializzati nell'ambito di un percorso di invio completo
13. Fornire agli utenti con problemi di salute mentale un trattamento basato sull'evidenza
14. Commissionare e valutare interventi su misura per gli autori di violenza domestica
15. Fornire agli operatori dei servizi sanitari e sociali una formazione specifica per la risposta alla violenza domestica
16. I medici di base e gli altri servizi sanitari dovrebbero fornire formazioni e percorsi di invio sulla violenza domestica
17. I percorsi di formazione di base e di sviluppo professionale continuo per gli operatori sanitari e sociali dovrebbe includere la violenza domestica (NICE, 2014, pg. 9-23).

5.4 Raccomandazioni per il sistema giudiziario penale

Nella stragrande maggioranza dei paesi in tutto il mondo, i provvedimenti contro gli autori di violenza domestica vengono presi a livello di giustizia penale, e consistono nel rilevamento, in un procedimento giudiziario e nell'obbligo di frequentare programmi per autori o altri programmi di trattamento (Davies & Biddle, 2018). L'invio delle vittime a servizi di assistenza specializzati è diventato una routine e si nota una marcata tendenza alla responsabilizzazione degli autori, in quanto l'arresto non sembra essere efficace come deterrente contro la violenza domestica (Davies & Biddle, 2018; McGuire et al., 2021). Visto che la violenza molto spesso non viene adeguatamente segnalata, molte vittime non ricevono l'assistenza e la protezione adeguate. Così molti casi di violenza domestica vengono "nascosti" dai servizi formali e molti autori rimangono a loro volta nascosti dai servizi giudiziari penali (Davies & Biddle, 2018).

Negli ultimi anni, avendo riconosciuto i fallimenti nell'affrontare comportamenti violenti e potenzialmente letali e avendo capito che la risposta alla violenza domestica non può essere slegata dal contesto sociale circostante, sono stati apportati miglioramenti a livello dei servizi giudiziari penali. Questi cambiamenti sono dovuti all'identificazione di molte delle problematiche e delle lacune dell'approccio precedente, come la mancanza di collaborazione tra i servizi, la disconnessione tra servizi giudiziari penali e altri servizi (ad esempio servizi di polizia, famiglie e servizi offerte dalle comunità religiose nei casi di recidiva), e necessità di una notifica di rilascio accurata e tempestiva (Bond & Gittel, 2010; Visser et al., 2007). Nell'ambito di un approccio olistico,

e vista l'importanza di affrontare la violenza domestica a livello sociale, si è iniziato ad accompagnare le risposte del sistema giudiziario con altre misure (Brookman & Robinson, 2012; Davies & Biddle, 2018). La cooperazione tra enti viene percepita come la misura più importante ed efficace, mentre altre misure essenziali sono: l'attuazione di una stretta collaborazione tra i programmi per autori, i servizi di assistenza alle vittime, le forze dell'ordine, la magistratura, i servizi di libertà vigilata, la protezione dei minori e/o gli uffici di assistenza all'infanzia (Oddone & Morina/ Consiglio d'Europa, 2021). Allo stesso modo, i risultati delle ricerche condotte in America hanno rivelato che l'efficienza degli interventi e del trattamento degli autori dipende fortemente dalle reti esistenti tra i servizi coinvolti (Arend et al., 2007; Gondolf, 2002).

Come già menzionato, dovrebbero essere implementati protocolli condivisi istituzionalizzati al fine di stabilire gli aspetti fondamentali della cooperazione tra enti nei casi di violenza domestica, i principi e l'etica del lavoro condiviso. Di seguito riportiamo un elenco delle raccomandazioni riguardo al lavoro di rete specifiche per gli operatori dei servizi giudiziari penali:

- ✓ Visto che le strategie e gli approcci di collaborazione sono in continua evoluzione, è necessario comprendere e utilizzare metodi basati sull'evidenza per valutare gli effetti della cooperazione a livello di comunità e organizzazione, oltre a riesaminare i ruoli e le responsabilità di ciascun servizio e professionista (Bond & Gittell, 2010).
- ✓ Gli accordi specifici dovrebbero delineare tutte le procedure pertinenti (ad esempio procedure di segnalazione, risposta, controllo e valutazione, ecc.), nonché la condivisione delle informazioni, compresa l'informazione di tutti i partner in rete sul concetto, i contenuti, i termini e le condizioni del lavoro con gli autori di violenza domestica (Arend et al., 2007).
- ✓ La collaborazione non dovrebbe limitarsi al livello specifico relativo ai casi, ma dovrebbe estendersi a un livello istituzionale più elevato (Arend et al., 2007).
- ✓ La cooperazione tra tribunali e servizi sanitari è considerata fondamentale, in quanto consente di determinare con precisione le esigenze di trattamento della salute mentale (ad esempio i giudici possono ordinare un trattamento obbligatorio) (Oddone & Morina/ Consiglio d'Europa, 2021). Secondo il GREVIO (gruppo di esperti sulle azioni contro la violenza contro le donne), gli invii possono essere effettuati in diverse fasi del processo (ad esempio nei casi di adozione di provvedimenti di protezione/ordinanze restrittive e nei procedimenti giudiziari per determinare la custodia dei figli e i diritti di visita); mentre in alcuni casi, tali programmi potrebbero essere

incorporati nei servizi giudiziari o di libertà vigilata per ridurre la recidiva (Oddone & Morina/ Consiglio d'Europa, 2021).

- ✓ Tuttavia, è fondamentale non utilizzare i programmi per autori o altri programmi di trattamento come sostituti del procedimento penale (Consiglio d'Europa, 2008). Al contrario, gli operatori dei servizi giudiziari penali dovrebbero riconoscere e ricompensare la partecipazione volontaria, consentendo così l'identificazione degli autori seriali grazie alle informazioni già disponibili (ma normalmente non utilizzate al massimo del loro potenziale) sia sulla vittima che sull'autore (Davies & Biddle, 2018). Allo stesso tempo, i programmi volontari favoriscono l'accesso ai servizi, riducono i tassi di abbandono e riducono l'onere per il sistema giudiziario (Davies & Biddle, 2018).
- ✓ Anche se non si è evidenziata una forte relazione tra il sistema giudiziario penale e gli altri servizi, gli sforzi dei funzionari statali per aumentare la collaborazione tra gli enti di giustizia penale e quelli per l'impiego sembra essere abbastanza fruttuosa e promettente (Bond & Gittell, 2010).
- ✓ **Modello di coordinazione relazionale:** La coordinazione relazionale potrebbe essere un buon strumento per i servizi di giustizia penale per misurare l'impatto dei legami di collaborazione, soprattutto nei casi di ritorno dell'autore in cui la collaborazione tra enti si rivela particolarmente necessaria (Bond & Gittell, 2010).

Nella maggior parte dei casi di violenza domestica, gli operatori delle forze dell'ordine sono i primi a intervenire con le vittime e/o con gli autori.

- ✓ Gli agenti di polizia dovrebbero essere a conoscenza dei programmi per autori esistenti a livello locale e fornire raccomandazioni, mentre gli accordi tra la polizia e i programmi per autori consentirebbero di arrivare agli autori in meno tempo (Arend et al., 2007).
- ✓ È stato dimostrato che l'esistenza di unità di polizia specializzate nella violenza domestica con personale multidisciplinare, la possibilità di condurre indagini più approfondite e fornire assistenza alle vittime, interventi mirati e inclusivi e la preparazione di materiale sul caso porti ad azioni penali più efficaci (McGuire et al., 2021).
- ✓ Le indagini rivelano la forte necessità di una vera collaborazione e partenariato tra servizi sociali e polizia per favorire il riconoscimento e l'adattamento di obiettivi, valori e metodi di lavoro spesso in contrasto (Cooper et al., 2008). Per superare le complessità intrinseche a questo tipo di cooperazione, come ad esempio la differenza tra le culture e i mandati, si raccomanda di:

1. Stabilire la fiducia e la credibilità delle forze di polizia all'interno della comunità

2. Cambiare gli atteggiamenti negativi tradizionali nei confronti delle vittime e/o degli autori di violenza domestica attraverso l'istruzione e la leadership
3. Ampliare il campo di azione delle partnership
4. Istituire un organismo di regolamentazione per supervisionare l'interazione tra forze dell'ordine e servizi sociali
5. Valutare i modelli formali di partnership alla luce delle scelte e dei risultati degli utenti, degli assistenti sociali e dei servizi di assistenza e quali interessi servono le partnership (Cooper et al., 2008).

La **giustizia riparativa** costituisce una risposta ai reati che non si limita alla prospettiva della legge, ma considera anche gli aspetti morali, sociali, economici, religiosi e consuetudinari (Puspitosari & Priambada, 2018). La giustizia riparativa si concentra sull'identificazione e l'articolazione dell'impatto dei danni e sulla ricerca di risposte per mitigare i danni piuttosto che punire gli autori, dando priorità ai bisogni delle vittime e favorendo l'assunzione di responsabilità da parte degli autori (Daly, 2011; Decker et al., 2020; Wager et al., 2015). I modelli riparativi si basano sul concetto di una comunità premurosa e inclusiva e i loro principi guida sono la responsabilità, la sicurezza e la riabilitazione, compresa l'assunzione di responsabilità dei danni da parte degli autori, la sicurezza fisica, la stabilità e la riabilitazione degli autori attraverso programmi di assistenza (Decker et al., 2020; Iovanni et al., 2018; Puspitosari & Priambada, 2018).

Di seguito riportiamo alcuni dei vantaggi della giustizia riparativa:

- Incoraggiare il coinvolgimento delle vittime con i servizi giudiziari penali
- Promuovere la sicurezza fisica, sociale ed economica
- Promuovere le segnalazioni alle forze dell'ordine
- Decostruire i dubbi legati alla situazione familiare (ad es. paura di perdite finanziarie)
- Colmare il divario tra gli obiettivi del sistema giudiziario retributivo e le priorità delle vittime in materia di giustizia
- Rivisitare le credenze sui servizi giudiziari come la mancanza di risposta, l'incompatibilità con le esigenze delle vittime, incapacità di garantire sicurezza e stabilità, sentimenti di sfiducia e inutilità (Decker et al., 2020; Langton et al., 2012).

Nel promuovere e attuare la giustizia riparativa è importante:

- ✓ Partecipare attivamente al dialogo sulla riforma della giustizia, formulando le proprie convinzioni, atteggiamenti, resoconti e azioni, sulla base dei risultati della ricerca che forniscono una guida all'integrazione delle pratiche di giustizia riparativa per rafforzare la risposta della giustizia alla violenza contro le donne.
- ✓ Cercare di comprendere le preferenze in fatto di giustizia da parte delle vittime in base alle loro esperienze, al fine di comprendere le frustrazioni derivanti dalla discordia tra le priorità di giustizia delle vittime e quelle del sistema.
- ✓ Affiancare le risposte della giustizia retributiva dando la possibilità degli autori di sostenere finanziariamente le loro famiglie, ottenere aiuto per problemi di salute mentale e abuso di sostanze ed educarli a relazioni sane.
- ✓ Adottare orientamenti e approcci incentrati sulle vittime e attuare pratiche incentrate sulle vittime, con particolare attenzione alla sicurezza come obiettivo condiviso sia del sistema giudiziario riparativo sia di quello retributivo.
- ✓ Promuovere collegamenti tra sistemi basati su dati concreti (ad esempio il programma di valutazione della letalità, in cui la valutazione del rischio di omicidio condotta dalla polizia è seguita da invii ai servizi); migliorare in questo modo l'accesso ai servizi e ridurre la frequenza e la gravità della violenza domestica.
- ✓ Familiarizzarsi con i nuovi e promettenti strumenti per il tracciamento elettronico degli autori ad alto rischio con violazioni segnalate immediatamente alla polizia e alle vittime.
- ✓ Implementare divieti di armi da fuoco insieme agli ordini restrittivi (Decker et al., 2020; Erez et al., 2012; Holliday et al., 2019; Sorenson & Spear, 2018; Zeoli et al., 2018).

ALLEGATI

ALLEGATO 1

CIPRO - Quadro giuridico nazionale 2021

Il quadro giuridico in materia di violenza contro le donne di Cipro si concentra in particolare sulla criminalizzazione di tali atti e comprende misure adottate per fornire alle donne vittime soluzioni basate sul diritto civile e per garantire loro il diritto di chiedere un risarcimento, nonché per vietare procedure di risoluzione delle dispute alternative obbligatorie. La Repubblica di Cipro ha ratificato la Convenzione di Istanbul il 16 giugno 2015 ai sensi della legge 14 (III) /1775. Inoltre, Cipro ha incluso nella sua legislazione la direttiva sulle vittime ai sensi della legge 2012/29/EE.

- a. Legge **(119 (I) /2000)** sulla violenza domestica (prevenzione e protezione delle vittime) e successive modifiche.

La legge definisce la violenza come qualsiasi atto, omissione o comportamento che provoca danni alla salute fisica, sessuale e mentale di qualsiasi membro della famiglia da parte di un altro membro della famiglia e include rapporti violenti senza il consenso della vittima. Un atto o una condotta che costituisce violenza ai sensi dei paragrafi e degli articoli (174), (175), (177) del codice penale è un reato se commesso in presenza di un familiare minorenne o esercitato contro il minore in questione se può causargli un danno mentale. L'atto o la condotta specifica in questione costituisce un reato ai sensi della sottosezione dell'articolo. I reati di cui alla sottosezione sono i seguenti: Attacco osceno a una donna, Attacco osceno a un uomo, Corruzione di donna di età inferiore ai tredici anni, Tentativo di corruzione di donna di età inferiore ai tredici anni, Corruzione di donna dai tredici ai sedici anni, Corruzione di una donna con malattia mentale/o disabilità, Rapporti forzati, Lesioni fisiche gravi, lesioni e atti simili e attacco congiunto.

Oltre alle disposizioni di legge, i reati di stupro ai sensi degli articoli (144), (145), del Codice penale e tentato stupro ai sensi dell'articolo (146) dello stesso possono essere considerati commessi dal coniuge contro un coniuge anche nei casi in cui non esista un legame di matrimonio, se comprovati in base ai fatti del caso, e puniti secondo le disposizioni del codice penale.

Le disposizioni della legge sono le seguenti: Consulenti familiari, comitato consultivo, gruppo multidisciplinare, intraprendere azioni legali, testimonianze audiovisive, regole per ricevere testimonianze audiovisive. Inoltre, il giudice ha il potere di non consentire parte della testimonianza e ha anche il potere di consentire l'esame principale. Le disposizioni consentono inoltre la testimonianza immediata, che denuncia diretta faccia parte della testimonianza, il processo accelerato, la testimonianza di appoggio e la testimonianza dello psichiatra/psicologo.

Le modifiche e le disposizioni successive hanno consentito l'inclusione di intimidazioni, contro-esame della testimonianza, costrizione da parte del coniuge, decreto di esclusione, ordine di allontanamento minorile, ordine provvisorio per escludere un sospetto o rimuovere una vittima, e tutela o sospensione della reclusione con condizioni speciali.

Fonte: http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2000_1_119/full.html

- b. Legge (51 (I) /2016)** sull'istituzione di norme minime sui diritti, l'assistenza e la tutela delle vittime, inclusa nella direttiva sulle vittime ai sensi della legge 2012/29/EE.

La legge definisce violenza di genere la violenza diretta verso una persona a causa della sua espressione di genere o che colpisce in maniera sproporzionata le persone di un determinato sesso e include: la violenza nelle relazioni intime, violenza sessuale (compreso lo stupro), abusi sessuali e molestie sessuali, la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, tra cui il matrimonio forzato, le mutilazioni genitali femminili e i cosiddetti crimini d'onore.

Da parte di un partner intimo indica la violenza agita su una persona dal proprio (ex) partner o da un altro membro della famiglia, in situazioni di coabitazione con la vittima e non, e include violenza fisica, sessuale, psicologica o finanziaria e tutto ciò che può causare danni fisici, mentali o emotivi o danni finanziari.

Le proposte della legge specifica includono gli obblighi dei servizi coinvolti e delle organizzazioni non governative, il diritto alla comprensione della vittima. Inoltre, il diritto di ricevere informazioni dal primo contatto con un servizio coinvolto, il diritto della vittima di presentare un reclamo, il diritto della vittima di ricevere informazioni sul proprio caso e il diritto all'interpretazione e alla traduzione. Il diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime, assistenza da parte dei servizi.

Per quanto riguarda la partecipazione a procedimenti penali, vi sono state proposte che includono: diritto di udienza, diritto al rimborso delle spese, diritto alla restituzione dei beni, diritto delle vittime al risarcimento, diritto delle vittime che risiedono in un altro Stato membro e diritto alla protezione.

Inoltre, il diritto di evitare il contatto tra la vittima e l'autore, il diritto alla protezione delle vittime durante le indagini penali, il diritto alla privacy e alla valutazione individuale della vittima per identificare esigenze di protezione specifiche. Ancora, il diritto alla tutela delle vittime con esigenze di protezione speciale durante il procedimento penale, il diritto alla protezione dei minori vittime e delle persone con gravi disabilità mentali o psicosociali durante il procedimento penale. Infine, ma non in ordine di importanza, la formazione dei funzionari governativi.

Fonte: http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/2016_1_51.html

Come accennato sopra, la Repubblica di Cipro ha ratificato la Convenzione di Istanbul il 16 giugno 2015 ai sensi della legge 14 (III) /1775. Ai sensi delle disposizioni per l'applicazione della Convenzione di Istanbul, vengono applicate le seguenti leggi:

- c. Legge **(N.115 (I) /2021)** sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica e questioni correlate

Conformemente alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa per violenza contro le donne si intende qualsiasi atto o reato di cui all'articolo (5), commesso pubblicamente o nella vita privata. Per violenza si intende pertanto qualsiasi atto, omissione o atto sessuale in assenza di consenso o la condotta che può causare danni alla vittima e comprende forme fisiche, verbali, sessuali, psicologiche, finanziarie e qualsiasi altra forma di violenza o danno contro la donna, qualsiasi minaccia di tale atto, nonché la coercizione della privazione arbitraria di libertà, sia in pubblico che in privato. Inoltre, il termine “violenza di genere” si riferisce alla violenza contro le donne a causa del genere.

Lo scopo di questa legge è la definizione dei crimini di violenza contro le donne e la violenza domestica, la prevenzione, l'interruzione e la lotta contro di esse, la protezione delle donne da tutte le forme di violenza e l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica. La promozione della parità di genere, la progettazione di un quadro completo, politiche e misure per proteggere e sostenere tutte le vittime, e le disposizioni di sostegno e assistenza alle organizzazioni e ai servizi coinvolti in una cooperazione efficace per le donne e la violenza domestica.

I seguenti reati sono considerati reati di violenza contro le donne: uno qualsiasi dei reati elencati, i reati di violenza psicologica di cui all'articolo (6), i reati di molestie sessuali di cui all'articolo (7), i reati di violenza finanziaria di cui all'articolo (8), i reati di cui all'articolo (9) sulla diffusione di materiale pornografico o sessuale, i reati di istigazione a un minore ai sensi dell'articolo (10), qualsiasi reato rientrante nella definizione di violenza domestica.

Fonte: http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2021_1_115/full.html

- d. Legge **(N.114 (I) /2021)** sulla protezione dalle molestie e sulla sorveglianza delle molestie

In questa legge, a meno che il testo non specifichi diversamente, il termine “vittima” indica una persona contro la quale: è stato commesso un reato previsto dalla presente legge, per il quale è stata emessa una condanna e/ o un reato previsto dalla presente legge è stato presumibilmente commesso indagato dalla polizia e/o da un investigatore della giustizia penale, o è in attesa dinanzi a un tribunale.

Come “membro della famiglia” si intende il significato dato al termine dalle disposizioni della legge sulla violenza domestica (prevenzione e protezione delle vittime), nel senso dato ad esso dalle disposizioni sull'istituzione di norme minime sui diritti, sostegno e protezione delle vittime; “convivenza” con il significato dato a questo termine dalle disposizioni della legge sulla convivenza politica.

Molestie significa causare ansia o angoscia a un'altra persona. Commettere molestie nei confronti di una persona significa mostrare almeno due volte la condotta che costituisce molestia. Nel caso in cui la molestia riguardi due o più persone, la ripetizione del comportamento almeno una volta per persona.

Fonte: http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2021_1_114/full.html

ALLEGATO 2

GRECIA - Quadro giuridico nazionale 2021

Il quadro giuridico per la Grecia nel 2021 prima delle principali modifiche legislative imminenti (2022) sul Codice penale e sulla legge 3500/2006 è il seguente:

1. Legge 4604/2019 su “Promozione dell'uguaglianza di genere sostanziale, prevenzione e lotta alla violenza di genere. La legge 4604/2019 (Gazzetta ufficiale numero A '50/26.03.2019) fornisce il primo quadro giuridico autonomo sulla parità di genere e l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne, disciplinato da una panoramica completa delle relazioni di genere senza considerare le donne come “categoria speciale”. Per quanto riguarda la violenza contro le donne, la legge stabilisce che:

- Il Segretariato generale per la politica familiare e l'uguaglianza di genere (GSFPGE) è responsabile del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure adottate per prevenire e combattere tutte le forme di violenza incluse nella Convenzione di Istanbul (articolo 3).
- I comitati municipali per l'uguaglianza coopereranno con la rete delle strutture del GSFPGE e con le istituzioni della società civile (articolo 6) per prevenire e combattere la violenza contro le donne.
- I comitati regionali per l'uguaglianza coopereranno con la rete delle strutture del GSFPGE e con le istituzioni della società civile (articolo 7) per prevenire e combattere la violenza contro le donne nei rispettivi territori di competenza.
- Il GSFPGE assegna il “Distintivo di uguaglianza” alle imprese pubbliche e private che si distinguono, tra l'altro, per la loro attuazione di politiche per la promozione di prodotti e servizi a sostegno della prevenzione della violenza di genere e contro la violenza contro le donne e il sessismo (Articolo 21).
- Gli articoli da 25 a 30 stabiliscono il funzionamento della rete di strutture per la prevenzione e la lotta alla violenza e alla discriminazione multipla contro le donne. Legge 4531/2018 (I) Ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e l'adeguamento della legge greca. Con la legge 4531/2018 (Gazzetta ufficiale numero A' 62/05.04.2018), il parlamento greco ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), che ha apportato modifiche alla legge 3500/2006 sulla violenza domestica, al Codice penale e ad altre disposizioni.

I regolamenti che sono stati introdotti per l'attuazione della Convenzione di Istanbul includono:

- Il rafforzamento della legislazione penale per il trattamento dei crimini contro le donne (mutilazioni genitali femminili, articolo 315B del Codice penale; stalking, articolo 333 (1) del Codice penale).
- Viene abrogata la clausola obsoleta dell'articolo 339 (3) del Codice penale. • La legge 3500/2006 sulla violenza domestica è modificata con l'obiettivo di un'attuazione più ampia ed efficace. (Vedi sotto per ulteriori informazioni).
- La legge 3811/2009 sull'Autorità ellenica per il risarcimento è stata modificata con l'obiettivo di facilitare l'accesso al risarcimento come previsto dalla legge per le vittime.
- La legge 2168/1993 sulle armi da fuoco è modificata in modo che le licenze di possesso di armi da fuoco non vengano rilasciate a persone perseguite o condannate per crimini di violenza domestica.
- I cittadini stranieri che sono vittime di violenza domestica e si presentano davanti alle autorità pubbliche per presentare una denuncia sono protetti dal rimpatrio.
- Il Segretariato generale per l'uguaglianza di genere è designato come autorità di controllo della Convenzione

2. Legge 3500/2006 sulla “Lotta contro la violenza domestica e altre disposizioni”. Ratificando la Convenzione di Istanbul con la legge 4531/2018, sono state apportate le seguenti modifiche alla legge 3500/2006, (Gazzetta Ufficiale A '82/16.11.2018 e A'232/24/10/2006) come indicato di seguito:

- Per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della legge 3500/2006, “o persone registrate come unione civile” è stato aggiunto dopo la parola “coniugi”.
- L'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della legge 3500/2006 è sostituito dal seguente: “C. Le disposizioni di questa legge si applicano anche ai partner permanenti e ai figli, comuni o di uno dei partner, agli ex coniugi, alle parti di un'unione civile che è stata sciolta, nonché agli ex partner permanenti”.
- Per quanto riguarda l'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), della legge 3500/2006, è inserito un ultimo comma, il cui testo è il seguente: “In caso di mancato completamento della partecipazione al programma, deve essere attuato l'articolo 13, paragrafo 3”.
- L'articolo 16 della legge 3500/2006 è sostituito da: “Se gli atti di cui agli articoli 6, 7 e 9 sono diretti contro i minori, l'inizio del termine di prescrizione è sospeso fino al raggiungimento della maggiore età della vittima e fino a un anno dopo nei casi di infrazione, fino a tre anni nei casi di reato”.

- L'articolo 18 (1) della legge 3500/2006 è sostituito da: “1. Nel caso di un reato commesso tra le mura domestiche, nelle circostanze specifiche, quando ritenuto necessario per la tutela del benessere psicofisico della vittima, è possibile imporre misure restrittive nei confronti del convenuto da parte del tribunale penale competente, del giudice competente, della commissione giudiziaria o del procuratore distrettuale che si occupa del caso, con ordinanza motivata che consente il ricorso dinanzi al consiglio giudiziario di primo grado, per tutto il tempo ritenuto necessario. Tali misure comprendono l'allontanamento del convenuto dalla casa di famiglia, il suo trasferimento o un ordine restrittivo che gli impedisce di avvicinarsi alla residenza o al luogo di lavoro della vittima, nonché la residenza di parenti stretti, le scuole dei loro figli o le case rifugio. La violazione delle misure restrittive è punibile con la reclusione”.
- L'articolo 18 (2) della legge 3500/2006 è sostituito da: “2. Le misure restrittive applicate secondo le disposizioni del paragrafo precedente possono essere revocate, sostituite o modificate dalla commissione giudiziaria che le ha implementate, su richiesta del convenuto o della vittima, indicando i motivi per i quali è necessaria la revoca, la sostituzione o la modifica, o d'ufficio, se i motivi dell'implementazione cessano di esistere o c'è motivo di sostituire il termine. L'organo giudiziario può pronunciarsi dopo aver ascoltato la vittima e il convenuto a cui sono state imposte le misure restrittive”.

Ordini di protezione e ordine di protezione europeo (OPE) in Grecia

In Grecia l'OPE viene emesso sulla base di misure di protezione preesistenti, precedentemente adottate e in vigore nello Stato di emissione, e stabilite secondo la legislazione nazionale interna di questo Stato.

Gli ordini di protezione (OP) contro gli autori sono regolati e applicati a diverse forme di reati e azioni criminali e vengono descritti nell'ambito del diritto civile, pubblico e penale. A seguito delle modifiche alla legislazione e alla costituzione greca, si è sviluppato un processo più mirato, più efficace e più equo verso l'imposizione di ordini di protezione, incorporando gli impegni dello Stato greco nei confronti dei trattati internazionali ratificati e l'integrazione di Direttive europee.

La violenza di genere è un argomento in cui l'imposizione di misure di protezione si è cominciata ad applicare di recente (2006) ed è stata ampliata con emendamenti legislativi nell'ambito dell'incorporazione della Convenzione di Istanbul al fine di aumentare la sicurezza delle vittime (2018). L'introduzione della mediazione riparativa rientra nei recenti emendamenti legislativi il cui obiettivo principale è fornire un'adeguata sicurezza delle vittime.

L'applicazione di ordini di protezione nelle procedure giudiziarie quotidiane (in particolare in materia di violenza di genere) fornisce tuttavia una protezione temporanea e parziale nei confronti delle persone in pericolo. Tali ordini di protezione e le relative misure sono contenuti sia nelle leggi generiche che in leggi specifiche sulle forme di violenza interpersonale; entrambe le categorie sembrano interagire e completarsi a vicenda in quanto trattano gli stessi diritti e libertà sotto tutela legale. Prima dell'introduzione della legge sulla violenza domestica (legge 3500/2006), gli ordini di protezione potevano essere imposti sia prima che dopo il processo, focalizzandosi principalmente sulla sicurezza del presunto autore. Le vittime che avevano subito minacce di violenza spesso non avevano altra alternativa che chiedere solo la protezione della polizia. Con l'introduzione della legge sulla violenza domestica, se le vittime soddisfano determinati criteri possono richiedere misure di protezione che possono essere ordinate dalle istituzioni giudiziarie nei procedimenti penali (pubblico ministero, tribunale penale, giudice inquirente o il consiglio giudiziario). La legge prevede anche la possibilità di richiedere misure di sicurezza/ingiunzioni provvisorie nei tribunali civili in caso di pericolo imminente.

Fonti:

1st Annual Report on Violence Against Women in Greece: https://isotita.gr/wp-content/uploads/2021/04/First-Report-on-Violence-Against-Women_GSFPGGE.pdf

Promoting the right of protection of women through the application of the EC Directive 2011/99/EU and the European Protection Order: Artemis Project: https://www.artemis-europa.eu/wp-content/uploads/2020/09/ARTEMIS-Research-Report_Greece.pdf

ALLEGATO 3

ITALIA - Quadro giuridico nazionale 2021

I regolamenti che hanno introdotto cambiamenti significativi nel campo della prevenzione della violenza domestica sono stati:

- 1) Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, 1993;
- 2) Consiglio d'Europa Rec 5, 2005;
- 3) Risoluzione del Parlamento Europeo 4/4/11 sulle priorità e definizione di un nuovo quadro in materia di lotta alla violenza alle donne;
- 4) Convenzione di Istanbul 2011;
- 5) Legge n. 119 del 15 ottobre 2013;
- 6) Piano strategico nazionale contro la violenza maschile sulle donne (2017-2020).
- 7) Legge 19 luglio 2019, n. 69 denominata "Codice Rosso";

Le normative che nel corso del tempo si sono susseguite in materia di contrasto della violenza sulle donne sono state il frutto di un ricco dibattito legislativo e dall'applicazione della **Convenzione di Istanbul**, strumento internazionale giuridicamente vincolante nella lotta ed il contrasto alla violenza domestica.

La Convenzione indica, nell'ambito dell'esercizio delle Politiche Pubbliche, la necessità di intervenire sui piani della **prevenzione, della protezione e del sostegno alle vittime della violenza domestica**, includendo anche, interventi sul versante della **violenza assistita subita dai minori** nonché sul tema della **riabilitazione dei maltrattanti**.

Conseguentemente alla ratifica della Convenzione di Istanbul, il Parlamento italiano ha approvato il 15 ottobre 2013 la Legge n. 119 "Conversione in Legge con modificazioni, del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché, importanti modifiche sia di natura sostanziale che processuale relative ad aggravanti riguardo ai delitti nelle relazioni affettive.

Ad arricchire lo strumento normativo è stato demandato al Ministro delle Pari Opportunità l'elaborazione e l'adozione del "**Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere**" attuato dal 2015 e di durata biennale.

Nel 2017 vi è stata l'attuazione di un ulteriore "**Piano strategico nazionale contro la violenza maschile sulle donne (2017-2020)**". Nel Piano operativo sono presenti interventi multidisciplinari a

carattere trasversale per la prevenzione e il sostegno delle donne vittime di violenza e i loro figli minori, nonché per garantire la tutela delle stesse, migliorare l'efficacia dei procedimenti giudiziari e rafforzare la capacità di perseguire e punire la violenza agita. Inoltre, sono previsti interventi per gli uomini autori di violenza nelle relazioni affettive. Tutte le azioni individuate sono in coerenza con quanto disposto dalla Convenzione di Istanbul. All'interno del Piano strategico, si individuano e riportano due dei principali *Assi di Intervento* utili per delineare la panoramica di interventi che si realizzano in Italia a livello di: prevenzione della violenza domestica e di sostegno, supporto e protezione alle vittime. Nella XVIII legislatura il Parlamento ha proseguito nell'adozione di misure volte a contrastare la violenza contro le donne, attraverso l'approvazione della [legge n. 69 del 2019](#) (c.d. codice rosso), volta a rafforzare le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica. La legge in particolare persegue tre obiettivi principali: prevenzione dei reati, protezione delle vittime e punizione dei colpevoli. In particolare, la legge introduce 4 nuovi delitti ovvero:

- il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Quando dalla commissione di tale delitto consegue l'omicidio si prevede la pena dell'ergastolo.
- Il *Revenge porn* ovvero la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (c.d., inserito all'art. 612-ter c.p. dopo il delitto di *stalking*). Viene punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro. La pena si applica anche a chi, riceve l'immagine e a sua volta li diffonde. Inoltre, il fatto aggravato se commesso nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata.
- Il delitto di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.), punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Il reato è aggravato se è a danno di minori, anche quando il fatto è commesso all'estero da, o in danno, di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;
- Il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis), punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

La legge sul "Codice Rosso" inasprisce anche le pene previste per i **maltrattamenti contro familiari e conviventi** (art. 572 c.p.) e se commesso **in presenza o in danno** di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, se il fatto è commesso con armi e si considera sempre il minore che assiste ai maltrattamenti persona offesa dal reato. Di fronte al reato di maltrattamenti

si inserisce anche in un'ottica preventiva, la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da proteggere. Ulteriori reati sulle pene vengono inasprite riguardano gli **atti persecutori** (art. 612-bis c.p.); i delitti di **violenza sessuale** (artt. 609-bis e ss. c.p.) commessa anche a danno di **minore** (art. 609-quater c.p.) con la previsione di un'**aggravante** (pena aumentata fino a un terzo) quando gli atti siano commessi con **minori di anni 14 in cambio di denaro** o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. Ulteriore importante novità che comporta la legge riguarda la possibilità di sottoporre gli autori di violenza di genere a un trattamento psicologico, ovvero la partecipazione ad un programma per autore, con finalità di recupero e di sostegno suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari.

Gli interventi con uomini maltrattanti nell'ordinamento giuridico nazionale ed internazionale.

L'ordinamento giuridico nazionale in tema di interventi volti all'interruzione della violenza contro donne e bambini/e, la Legge 119 del 15-10-2013 ed in particolare il Piano di cui all'articolo 5, definisce gli interventi nei confronti degli uomini autori di violenza domestica o di genere come parte integrante delle misure e delle azioni da intraprendere per l'abbattimento del rischio di recidiva ("Informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere"). In particolare, l'art. 5. lettera g) prevede la promozione, lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva. Tale norma si rifà a quanto viene deliberato nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne del 1993, nel Consiglio d'Europa Rec 5 del 2005, nella Risoluzione del Parlamento Europeo 4/4/11 sulle priorità e definizione di un nuovo quadro in materia di lotta alla violenza alle donne al punto 24 e nella Convenzione di Istanbul, all'articolo 16, ai punti 1,2 e 3.

In particolare, la Convenzione di Istanbul evidenzia come il recupero dei maltrattanti sia uno strumento fondamentale nell'ambito delle iniziative e delle azioni di contrasto alla violenza di genere. Il recupero deve essere preceduto da una attenta valutazione del rischio: una fase importante di qualsiasi intervento rivolto agli autori di violenza, considerato che l'intervento sul maltrattante ha come obiettivo centrale la prevenzione della recidiva attraverso una prognosi del futuro comportamento dell'autore della violenza.

Gli interventi nei confronti degli uomini maltrattanti, diretti ad una netta assunzione di responsabilità della violenza e al riconoscimento del suo disvalore, possono essere realizzati – come sottolineato dalle Linee di indirizzo - nell'ambito delle collaborazioni formalizzate tra i Centri di intervento per gli uomini violenti e la rete di intervento a favore della donne, attraverso convenzioni o protocolli che prevedono le procedure di condivisione/concertazione dei contenuti e la valutazione dell'efficacia delle misure da intraprendere.

Infine, la recente Legge 19 Luglio 2019, n. 69 denominata “Codice Rosso”, estende ai condannati per i delitti di violenza domestica e di genere la possibilità di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari, come già trattato nel paragrafo precedente.

ALLEGATO 4

ROMANIA - Quadro giuridico nazionale 2021

Legge n. 217/2003 sulla prevenzione e la lotta alla violenza domestica

La Romania è stata il 14° Stato a ratificare la Convenzione di Istanbul, con **legge n. 30/2016**. Per l'armonizzazione della legislazione interna con le disposizioni della Convenzione di Istanbul, sono state adottate altre due importanti leggi: **Legge n. 178/2018 e legge n. 174/2018**, che si riferiscono alla prospettiva di genere nella prevenzione e nella lotta contro la violenza domestica.

La legge n. 174/2018 che modifica e completa la legge n. 217/2003 sulla prevenzione e la lotta alla violenza domestica crea un approccio incentrato sulle vittime e basato sullo sviluppo di misure di prevenzione degli atti di violenza domestica (consulenza psicologica nei casi di divorzio con una storia di violenza domestica, monitoraggio degli ordini/misure di protezione per prevenire la loro violazione), fornendo anche misure di intervento in situazioni di rischio immediato. Questa legge porta la legislazione sulla violenza domestica in Romania al massimo livello possibile, attuando tutte le disposizioni della Convenzione di Istanbul. Vengono introdotte diverse disposizioni quali: l'ordine di protezione provvisorio (capitolo III), (possibile) obbligo per l'autore del reato di indossare un braccialetto elettronico (art. 23 lettera e¹)), una linea telefonica di emergenza (art. 21¹), centri integrati di emergenza (art. 21²), centri di sostegno per i colpevoli (art. 19) e altre disposizioni armonizzate della Convenzione di Istanbul.

Anche la legislazione in materia di assistenza sociale (legge n. 292/2011) e di protezione delle vittime (legge n. 211/2004) sono state portate al livello degli standard europei e armonizzati con le direttive.

In realtà, però, alcune di queste disposizioni non sono applicate o sono applicate solo parzialmente (ad esempio braccialetti elettronici non applicati, centri di assistenza per autori quasi inesistenti, centri di emergenza integrati inesistenti per gli autori e non sufficientemente sviluppati nel caso delle vittime).

Legge n. 106/2020 per la modifica e il completamento della legge n. 217/2003 per la prevenzione e il contrasto alla violenza domestica: introduce il concetto di “violenza online” (cyberviolence) nell'ambito della “violenza domestica” e definisce il fenomeno elencando i fatti che possono rientrare nel suo ambito di applicazione.

Legge n. 217/2020 del 03.11.2020: apporta modifiche al Codice penale in merito al contenuto e alle sanzioni per i reati legati alla libertà e all'integrità sessuale.

Legge n. 233/2020 del 08.11.2020: apporta modifiche ai reati di violenza domestica.

Legge n. 146/2021 sul monitoraggio elettronico nei procedimenti giudiziari e di esecuzione.

ALLEGATO 5

REGNO UNITO - Quadro giuridico nazionale 2021

Nel Regno Unito la risposta nazionale alla violenza domestica ha ricevuto una maggiore attenzione attraverso lo sviluppo del “disegno di legge sulla violenza domestica”. Questo lavoro è stato consolidato nel 2019 con il manifesto del governo conservatore che includeva un impegno a “fornire assistenza a tutte le vittime di violenza domestica e approvare la legge sulla violenza domestica”(Home Office, 2020b). Nel 2018 si è svolta una consultazione pubblica, seguita dalla pubblicazione di una proposta di legge nel gennaio 2019. Il disegno di legge includeva 123 impegni con elementi sia legislativi che non legislativi che mirati al miglioramento della sicurezza delle vittime, al rafforzamento del processo giudiziario in materia di violenza domestica sia per le vittime che per gli autori e l’armonizzazione della risposta alla violenza domestica a livello nazionale.

Gli obiettivi del disegno di legge sono:

- Creare una definizione legale di violenza domestica, sottolineando che la violenza domestica non è solo violenza fisica, ma comprende la violenza di natura emotiva, coercitiva, di controllo e di abuso economico
- Consolidare in legge il ruolo di Domestic Abuse Commissioner (commissario per la violenza domestica) e definirne funzioni e poteri.
- Ridefinire l’avviso di protezione dagli abusi domestici e l’ordine di protezione dagli abusi domestici.
- Imporre alle autorità locali in Inghilterra l'obbligo di fornire assistenza alle vittime di violenza domestica e ai loro figli nelle case rifugio e in altri alloggi sicuri.
- Vietare agli autori di violenza di interrogare personalmente le loro vittime nei tribunali civili e familiari in Inghilterra e Galles.
- Creare il presupposto legale per cui le vittime di abusi domestici possano beneficiare di misure speciali nei tribunali penali, civili e familiari.

- Chiarire e consolidare in legge la proposizione generale secondo cui una persona non può acconsentire all'inflizione di un danno grave e, per estensione, non è in grado di acconsentire alla propria morte.
- Estendere la giurisdizione extraterritoriale dei tribunali penali in Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord ad ulteriori reati violenti e sessuali.
- Consentire agli autori di violenza domestica di essere sottoposti a test del poligrafo come condizione dell'attestato di rilascio dalla custodia.
- Consolidare in legge le linee guida a sostegno del Domestic Violence Disclosure Scheme (schema di divulgazione della violenza domestica, o "Legge di Clare").
- Garantire che a tutte le vittime di violenza domestica senza dimora che soddisfino i requisiti venga automaticamente riconosciuta la priorità in fatto di assistenza all'alloggio.
- Garantire che, quando un'autorità locale concede un affitto assicurato (secure tenancy) a un inquilino dell'edilizia popolare che gode o ha goduto di un affitto assicurato a vita (a differenza di uno a termine) per motivi connessi alla violenza domestica, l'affitto assicurato sia a vita.

(Home Office, 2020b)

Come si evince da quanto sopra, nell'ambito del disegno di legge vengono conferiti maggiori poteri per favorire l'assunzione di responsabilità da parte degli autori. Recentemente si è visto un aumento dei finanziamenti per i programmi per autori da parte del Ministero degli Interni, inclusi 10 milioni di sterline stanziati nel bilancio 2020-2021 per gli interventi con autori di violenza domestica. Gran parte dei finanziamenti (7,17 milioni di sterline) è stata distribuita a livello locale tramite stanziamenti ai commissari regionali di polizia e criminalità in tutta l'Inghilterra e il Galles (Home Office, 2020a).

BIBLIOGRAFIA

- Ali, P., & McGarry, J. (2019). *Domestic Violence in Health Contexts: A Guide for Healthcare Professions*. Available at: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-29361-1>
- Arend, T., Beckmann, S., Bunjes, C., Eggerding, K., Hafner, G., Hertel, R., Liel, C., Matthes, T., & Steingen, A. (2007). *Standards and recommendations for work with male perpetrators within an institutional cooperative alliance against domestic violence ("Perpetrator work DV")*. Available at: https://www.bag-taeterarbeit.de/images/pdf/BAG-THGStandards_english_V.pdf
- Autiero, M., Procentese, F., Carnevale, S., Arcidiacono, C., & Di Napoli, I. (2020). Combatting intimate partner violence: Representations of social and healthcare personnel working with gender-based violence interventions. *International journal of environmental research and public health*, 17(15), 5543.
- Babcock, J., Armenti, N., Cannon, C., Lauve-Moon, K., Buttell, F., Ferreira, R., ..& Solano, I. (2016). Domestic violence perpetrator programs: A proposal for evidence-based standards in the United States. *Partner abuse*, 7(4), 355-460.
- Baynes, P., & Holland, S. (2012). Social work with violent men: A child protection file study in an English local authority. *Child Abuse Review*, 21, 53–65.
- Bond, B. J., & Gittell, J. H. (2010). Cross-agency coordination of offender reentry: Testing collaboration outcomes. *Journal of Criminal Justice*, 38(2), 118-129.
- Brookman, F., & Robinson, A. (2012) *Violent crime*. In: Maguire, Morgan and Reiner (eds). The Oxford Handbook of Criminology. Oxford: Oxford University Press, 564–594.
- Callanan, K., Turley, C., Brown, A. and Kenny, T. Measuring outcomes for victims of crime: A resource. UK: Ministry of Justice.
- Callanan, K., Brown, A., Turley, C., Kenny, T. and Roberts, J. (2012). Evidence and Practice Review of support for victims and outcome measurement. UK: Ministry of Justice.
- Campbell, J. C. (1986). Nursing assessment for risk of homicide with battered women. *Advances in Nursing*, Vol.8 (4), pp. 36-51.
- Cavanaugh, M., M., and Gelles, R.J. (2005). The utility of male domestic violence offender typologies: New directions for research, policy, and practice. *Journal of Interpersonal Violence*, 20(2), 155–166.
- Cleaver, K., Maras, P., Oram, C., & McCallum, K. (2019). A review of UK based multi-agency approaches to early intervention in domestic abuse: Lessons to be learnt from existing evaluation studies. *Aggression and violent behavior*, 46, 140-155.

- Cooper, L., Anaf, J., & Bowden, M. (2008). Can social workers and police be partners when dealing with bikie-gang related domestic violence and sexual assault?. *European Journal of Social Work*, 11(3), 295-311.
- Connor-Smith, J. K., Henning, K., Moore, S., & Holdford, R. (2011). Risk assessments by female victims of intimate partner violence: Predictors of risk perceptions and comparison to an actuarial measure. *Journal of Interpersonal Violence*, 26(12), 2517–2550. <https://doi.org/10.1177/0886260510383024>.
- Council of Europe. (2008). *Combating violence against women: minimum standards for support services*, Council of Europe, Strasbourg. Available at: [https://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EG-VAW-CONF\(2007\)Study%20rev.en.pdf](https://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EG-VAW-CONF(2007)Study%20rev.en.pdf)
- Council of Europe. (2011). Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence.
- Council of Europe. (2014). The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence.
- Daly, K. (2011). Conventional and innovative justice responses to sexual violence. *ACSSA Issues*, 12. Available at: <https://aifs.gov.au/sites/default/files/publication-documents/i12.pdf>
- Davies, P. A., & Biddle, P. (2018). Implementing a perpetrator-focused partnership approach to tackling domestic abuse: The opportunities and challenges of criminal justice localism. *Criminology & criminal justice*, 18(4), 468-487.
- Decker, M. R., Holliday, C. N., Hameeduddin, Z., Shah, R., Miller, J., Dantzler, J., & Goodmark, L. (2020). Defining justice: Restorative and retributive justice goals among intimate partner violence survivors. *Journal of interpersonal violence*, 0886260520943728.
- Diemer, K., Humphreys, C., Laming, C., & Smith, J. (2015). Researching collaborative processes in domestic violence perpetrator programs: Benchmarking for situation improvement. *Journal of Social Work*, 15(1), 65-86.
- Domestic Violence Evaluation Screening/Assessment Tools, (2018). Approved by the Domestic Assault and Battery Advisory Board. Evaluations per Idaho Criminal Rule.
- Dutton, D., G. and Kropp, P., R. (2000). A review of domestic violence risk instruments. *Trauma, Violence and Abuse*, 1 (2), 171 –181.
- European Institute for Gender Equality. (2019). A guide to risk assessment and risk management of intimate partner violence against women for the police.

- European Parliament and the Council of the European Union. (2012). Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA.
- ENGAGE Project/Roadmap: Ponce et al., 2019. *Roadmap for frontline professionals interacting with male perpetrators of domestic violence and abuse*. Available at: https://www.work-with-perpetrators.eu/fileadmin/WWP_Network/redakteure/ENGAGE/engage_EN_190313_web.pdf
- Erez, E., Ibarra, P. R., Bales, W. D., & Gur, O. M. (2012). *GPS monitoring technologies and domestic violence: An evaluation study*. Available at: <https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/238910.pdf>
- European Institute for Gender Equality. (2019). A guide to risk assessment and risk management of intimate partner violence against women for the police.
- European Parliament and the Council of the European Union. (2012). Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA.
- Evvi. (2013). Evaluation of Victims-Cofunded by the Criminal Justice Programme of the European Union.
- Εξάλειψη όλων των μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών (1992).
- Feder, L., & Wilson, D. B. (2006). Protocol: Court-mandated interventions for individuals convicted of domestic violence: A Campbell Collaboration Systematic Review. *Campbell Systematic Reviews*, 2(1), 1-31.
- Gondolf, E. (2002). *Batterer Intervention Systems. Issues, Outcomes, and Recommendations*. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage.
- Gondolf, E., W. (2012). The Future of Batterer Programs: Reassessing Evidence-Based Practice.
- Hagemann-White, C., Kavemann, B., Kindler, H., Meysen, T. and Puchert, R. (2010). Factors at play in the perpetration of violence against women, violence against children and sexual orientation violence – A multi-level interactive model. *Feasibility study to assess the possibilities, opportunities and needs to standardise national legislation on gender violence and violence against children*. Belgium: European Commission.
- Hamberger, L., K. and Hastings, J., E. (1986). Personality correlates of men who abuse their partners:

- A cross-validation study. *Journal of Family Violence*, 1, 323–341.
- Hamberger, L., K. and Hastings, J., E. (1991). Personality correlates of men who batter and nonviolent men: Some continuities and discontinuities. *Journal of Family Violence*, 6, 131–147.
- Haas, S. M., Bauer-Leffler, S., & Turley, E. (2011). Evaluation of cross-disciplinary training on the co-occurrence of domestic violence and child victimization: Overcoming barriers to collaboration. *Journal of health and human services administration*, 352-386.
- Heckert D. A. and Gondolf E. W. (2004). Battered women's perceptions of risk versus risk factors and instruments in predicting repeat reassault. *Journal of Interpersonal Violence*, Vol. 19, No.7, pp. 778-80.
- Hester, M. (2011). The three planet model: Towards an understanding of contradictions in approaches to women and children's safety in contexts of domestic violence. *British journal of social work*, 41(5), 837-853.
- Hester, M. (2017) WWP EN Expert Essay on “Gender”.
- Hester, M., and Lilley, S., J. (2014). Domestic and Sexual Violence Perpetrator Programmes: Article 16 of the Istanbul Convention. pp 31-32.
- Hester, M., Pearson, C., Harwin, N. (2006). Making an Impact: Children and Domestic Violence. A Reader: Second Edition. Jessica Kingsley Publishers London and Philadelphia.
- Hilton N., Z. (2020). *Domestic Violence Risk Assessment: Tools for Effective Prediction and Management, Second Edition*. American Psychological Association.
- Holliday, C. N., Morse, M., Irvin, N., Green-Manning, A., Nitsch, L., Burke, J., . . . Decker, M. (2019). Concept mapping: Engaging urban men to understand community influences on partner violence perpetration. *Journal of Urban Health*, 96(1), 97–111. <https://doi.org/10.1007/s11524-018-0297-8>
- Holtzworth-Munroe, A., and Stuart, G., L. (1994). Typologies of male batterers: Three subtypes and the differences among them. *Psychological Bulletin*, 116, 476–497.
- Husso, M., Virkki, T., Notko, M., Holma, J., Laitila, A., & Mäntysaari, M. (2012). Making sense of domestic violence intervention in professional health care. *Health & social care in the community*, 20(4), 347-355.
- Καραβέλλα, Μ., Γκιωνάκης, Ν. (2016). Οι προδομένοι - Μελέτη μια περίπτωσης οικογένειας από την Συρία, *Σύναψις*, 40, 8-13.

Kelly, L. (2008). Combating violence against women: minimum standards for support services”, Strasburg, Council of Europe.

Kelly, L., and Westmarland, N. (2015). Domestic Violence Perpetrator Programmes: Steps towards Change. *Project Mirabal Final Report*.

Kropp, P., R. and Hart, S., D. (2000). The spousal assault risk assessment (SARA) guide: Reliability and validity in adult male offenders. *Law and Human Behavior, Vol. 24, No 1*, pp. 101-101.

Iovanni, L., Miller, S., & Rowe, E. (2018). *Innovative criminal justice responses to sexual violence*. In C. M. Renzetti, J. L. Edleson, & R. K. Bergen (Eds.), *Sourcebook on violence against women* (3rd ed.). SAGE.

Laksana, A. W., & Octaviani, S. D. (2019). Implementation of law enforcement against crime with small motive patterned restorative justice in police sector gayamsari of Semarang city. *International Journal of Law Reconstruction, 3*(1), 20-34.

Langton, L., Berzofsky, M., Krebs, C., & Smiley-McDonald, H. (2012). *National Crime Victimization Survey: Victimization not reported to police, 2006-2010*. Available at: <https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/vnvp0610.pdf>

Local Government Improvement and Development & London SCB. (2011). *Improving Local Safeguarding Outcomes: Developing a strategic quality assurance framework to safeguard children*. UK: London.

Μαλικιώση-Λοίζου, Μ. (2012). Συμβουλευτική ψυχολογία. Αθήνα, Πεδίο, 349,351.

McGarry, J., & Ali, P. (2016). Researching domestic violence and abuse in healthcare settings: Challenges and issues. *Journal of research in nursing, 21*(5-6), 465-476.

McGarry, J., & Ali, P. (2019). *Domestic Violence and Abuse and Working with Other Agencies*. In Ali & McGarry (Eds.). *Domestic Violence in Health Contexts: A Guide for Healthcare Professions*. Available at: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-29361-1>

McGuire, J., Evans, E., & Kane, E. (2021). Domestic Abuse and Intimate Partner Violence: A Review of Police-Led and Multi-agency Interventions. *Evidence-Based Policing and Community Crime Prevention, 99*-159.

Miller, B. (2014). *Motivational Interviewing Training: New Trainers Manual*. Available at: [tnt_manual_2014.pdf \(motivationalinterviewing.org\)](https://www.motivationalinterviewing.org/tnt_manual_2014.pdf)

National Institute for Health and Care Excellence/ NICE. (2014). Domestic violence and abuse: how health services, social care and the organisations they work with can respond

effectively. *Public health guidance* 50. Available at:
<https://www.nice.org.uk/guidance/ph50>

Notko, M., Husso, M., Piippo, S., Fagerlund, M., & Houtsonen, J. (2021). Intervening in domestic violence: interprofessional collaboration among social and health care professionals and the police. *Journal of interprofessional care*, 1-9.

Oddone, C., & Morina, D./ Council of Europe. (2021). *Setting up Treatment Programmes for Perpetrators of Domestic Violence and Violence against Women: Analysis of the Kosovo* legal framework and good practices report*. Available at: <https://rm.coe.int/research-on-perpetrator-treatment-programmes-kosovo-eng/1680a24362>

Oregon Department of Human Services and Oregon Health Authority. (2010). Quality Assurance Standards for Domestic Violence Prevention and Intervention. Oregon: USA.

Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων).

(2000,2004,2015,2017,2019,2021).http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2000_1_119/full.html

Ofsted, Stanley, Y. (2018). *Social care commentary: multi-agency safeguarding arrangements*. Available at: <https://www.gov.uk/government/speeches/social-care-commentary-multi-agency-safeguarding-arrangements>

Papadopoulos, R. K. (2002). Refugees, home and trauma. In R. K. Papadopoulos (Ed.) *Therapeutic Care for Refugees. No Place Like Home*. Karnac.Tavistock Clinic Series, London.

Papadopoulos, R. K. (2003). Narratives of translating - interpreting with refugees; the subjugation of individual discourses'. In Tribe, R. and Raval, H. (Eds) *Working with Interpreters in Mental Health*. Brunner – Routledge, London and New York, pp 238-254.

Papadopoulos, R. K. (2007). Refugees, trauma and adversity-Activated development. *European Journal of Psychotherapy and Counselling*, 9(3), 301-312.

Papadopoulos, R. K. (2011). Enhancing Vulnerable Asylum Seekers Protection - Trainer's Manual, *International Organization of Migration*, <http://www.evasp.eu> (accessed 16/10/14)
Pence, E., & Paymar, M. (1993). Education groups for men who batter: The Duluth model. Springer Publishing Company.

Peckover, S., & Golding, B. (2017). Domestic abuse and safeguarding children: critical issues for multiagency work. *Child abuse review*, 26(1), 40-50.

Procentese, F., Di Napoli, I., Tuccillo, F., Chiurazzi, A., & Arcidiacono, C. (2019). Healthcare professionals' perceptions and concerns towards domestic violence during pregnancy in

Southern Italy. *International journal of environmental research and public health*, 16(17), 3087.

- Puspitosari, H., & Priambada, B. S. (2018). Victim Impact Statement Model in Criminal Justice System in Restorative Justice Perspective. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 54, p. 07006). EDP Sciences.
- Robbins, R., McLaughlin, H., Banks, C., Bellamy, C., & Thackray, D. (2014). Domestic violence and multi-agency risk assessment conferences (MARACs): a scoping review. *The Journal of Adult Protection*.
- Rogers, M. (2019). *Clinical Settings Where Domestic Violence and Abuse May Be Encountered*. In Ali & McGarry (Eds.). *Domestic Violence in Health Contexts: A Guide for Healthcare Professions*. Available at: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-29361-1>
- Roehl J. and Guertin K. (2000). 'Intimate partner violence: The current use of risk assessments in sentencing offenders', *The Justice System Journal*, vol. 21, no. 2, pp. 171-198.
- Roehl J. and Guertin K., (2000). 'Intimate partner violence: The current use of risk assessments in sentencing offenders', *The Justice System Journal*, vol. 21, no. 2, pp. 171-198.
- Roehl J., O'Sullivan, C., Webster, D. and Campbell, J. (2005). *Intimate partner violence risk assessment validation study, final report*. Washington, DC: US Department of Justice.
- Roehl et al. (2005) "Intimate Partner Violence Risk Assessment Validation Study. Final report."
- Shorrocks, S., McManus, M. A., & Kirby, S. (2019). Investigating the characteristics of vulnerable referrals made to a multi-agency safeguarding hub. *Policing: A Journal of policy and practice*, 13(2), 201-212.
- Sorenson, S. B., & Spear, D. (2018). New data on intimate partner violence and intimate relationships: Implications for gun laws and federal data collection. *Preventive Medicine*, 107, 103–108. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2018.01.005>
- Stoops, C., Bennett, L., & Vincent, N. (2010). Development and predictive ability of a behavior-based typology of men who batter. *Journal of Family Violence*, 25, 325–335.
- UN WOMEN. (2010). *Perpetrators of violence/ batterers*. Available at: <https://www.endvawnow.org/en/articles/229-perpetrators-of-violence-batterers.html?next=230>
- Virkki, T., Husso, M., Notko, M., Holma, J., Laitila, A., & Mäntysaari, M. (2015). Possibilities for intervention in domestic violence: Frame analysis of health care professionals' attitudes. *Journal of Social Service Research*, 41(1), 6-24.

- Visher, C. A., Lindquist, C., & Brumbaugh, S. (2007). Lessons learned from SVORI: Program director perspectives on implementing reentry programming. *Corrections Today*, 69, 92–98.
- Wager, N., O’Keeffe, C., Bates, A., & Emerson, G. (2015). Restorative justice and recidivism: Investigating the impact of victim-preference for level of engagement. *Ljetopis socijalnog rada*, 22(1), 61–80.
- WAVE. (2017). *Prevention and Support Standards for Women Survivors of Violence. A Handbook for the Implementation of the Istanbul Convention*. Vienna: WAVE.
- WAVE. (2015). *Wave Report 2015: On the Role of Specialist Women’s Support Services in Europe*. Vienna: WAVE.
- Wood, J., Kade, C., & Sidhu, M. (2009). What works for offenders and staff: Comparing two multi-agency approaches to offender resettlement. *Psychology, crime & law*, 15(7), 661-678.
- World Health Organisation/ WHO. (2010). *Expert meeting on health-sector responses to violence against women*. Available at: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44456/9789241500630_eng.pdf;sequence=1
- Work With Perpetrators of Domestic Violence in Europe. (2008). *Guidelines to develop standards for programmes working with male perpetrators of domestic violence*. WWP – Work with Perpetrators of Domestic Violence in Europe – Daphne II Project 2006 – 2008.
- Worrell, J., & Remer, P. (2003). *Feminist perspectives in therapy: Empowering diverse women* (2nd.ed.). New York: Wiley.
- Yick, A.G. (2001). Feminist theory and status inconsistency theory: Application to domestic violence in Chinese immigrant families. *Violence against women*, 7(5).
- Zeoli, A. M., McCourt, A., Buggs, S., Frattaroli, S., Lilley, D., & Webster, D. W. (2018). Analysis of the strength of legal firearms restrictions for perpetrators of domestic violence and their associations with intimate partner homicide. *American Journal of Epidemiology*, 187(7), 1449–1455. <https://doi.org/10.1093/aje/kwx362>



This project is funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)